



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 04/02/2025

Numero Registro Dipartimento 137

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1427 DEL 04/02/2025

Oggetto: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto <<Impianto eolico denominato “Carratello”>> Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente” – Proponente Carratello Wind S.r.l.
Provvedimento di diniego.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 01/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 06/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 24/10/2024 con la quale è stato confermato il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, approvato D.G.R. n. 29/2024 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15866 del 13/11/2024 recante “D.G.R. 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024 recante “D.G.R. N. 572/2024. conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al Dott. Giovanni Aramini”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 ess.mm.ii.;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n. 19 del 04/09/2001 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante “Norme in materia di aree protette”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 27-bis, disciplinante il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successiva modifica disposta con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144”;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo";
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, per ultimo modificato con Reg. (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il Decreto del MASE del 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO CHE:

- con domanda presentata sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente", assunta al prot. n. 362198 del 30/05/2024, è stato chiesto presso questo Dipartimento attraverso il sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente", da Carratello Wind S.r.l., di seguito "Proponente", il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto in epigrafe;
- con nota prot. n. 367851 del 03/06/2024 del Dirigente del Settore n. 1 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" di questo Dipartimento regionale, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;
- con nota prot. n. 380686 del 07/06/2024 questa Autorità Competente ha disposto l'invio telematico degli elaborati progettuali pubblicati sul sito web istituzionale <https://old.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?41976> nonché resi disponibili per le finalità istituzionali sulla Pratica n. 120 (CZ) del sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente", con contestuale richiesta di verifica della completezza documentale entro trenta giorni per tutti gli enti ed amministrazioni potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto nel rispetto del comma 2 del citato art. 27-bis;
- in esito alla suddetta verifica nel rispetto del comma 3 del citato art. 27-bis, questa Autorità Competente ha inoltrato al Proponente istanza di integrazioni mediante nota recante prot. n. 452227 del 09/07/2024;
- questa Autorità Competente, ricevute le integrazioni acquisite al prot. n. 491105 del 25/07/2024 e n. 519596 del 07/08/2024, con successiva nota prot. n. 522295 del 09/08/2024, ha disposto la pubblicazione degli elaborati progettuali ancorché integrati sul citato sito istituzionale ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 4 del citato articolo 27-bis;
- nel rispetto del successivo comma 5, con nota prot. n. 564205 del 10/09/2024 questa Autorità Competente ha chiesto al Proponente documentazione integrativa, assegnando un ulteriore termine di trenta giorni, in esito ai riscontri forniti entro i termini da parte degli enti e delle amministrazioni ricomprese nel procedimento;

- il Proponente in data 04/10/2024 ha depositato sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente" le integrazioni documentali richieste acquisite al prot. n. 621887;
- con successiva nota recante prot. n. 626314 del 07/10/2024 questa Autorità Competente ha disposto l'avvio di una nuova consultazione, con pubblicazione della documentazione integrativa e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi del comma 5 ultimo periodo e comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- successivamente alla prima riunione di Conferenza di servizi tenutasi in data 11/11/2024, con successiva nota prot. n. 717185 del 15/11/2024 questa Autorità Competente ha convocato la seconda riunione di Conferenza di servizi per giorno 16/12/2024, trasmettendo contestualmente il verbale della prima riunione del 11/11/2024;
- nell'ambito della seconda riunione di Conferenza di servizi del 16/12/2024 è stato acquisito il parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto emesso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI e recante prot. n. 780604 del 12/12/2024;
- come da verbale della seconda riunione di Conferenza di servizi del 16/12/2024, notificato a tutti gli enti ed amministrazioni con nota prot. n. 800092 del 20/12/2024, sulla base della posizione determinante rispetto agli altri titoli abilitativi riconosciuta alla Valutazione di Impatto Ambientale negativa, è stato dato atto:
 - della insussistenza delle condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - della conclusione temporanea dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria con esito non favorevole all'approvazione del progetto in oggetto ed al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- nell'ambito della suddetta riunione del 16/12/2024, i lavori di Conferenza sono stati dichiarati temporaneamente chiusi con riavvio previsto a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- costituendo, le risultanze sopraindicate motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento e all'accoglimento dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, con la medesima missiva prot. n. 800092/2024 è stata data l'opportunità al Proponente di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da presentare nel termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Proponente, nei termini sopra indicati, in data 27/12/2024 (prot. SUAP n. 807433), ha presentato le proprie osservazioni, ex art. 10-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., secondo il quale le motivazioni poste alla base del parere negativo di compatibilità ambientale (prot. n. 780604 del 12/12/2024) non sono state ritenute idonee a fondare il predetto giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI chiamata a valutare le suddette osservazioni al fine di verificare la sussistenza di elementi tali da modificare il parere negativo reso e/o se confermare il proprio parere negativo di VIA, ha emesso successivo parere prot. 62917 del 30/01/2025 recante *"Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii. e conferma parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 780604 del 12/12/2024"* con il quale ha ritenuto di confermare la valutazione negativa già espressa;

VISTI gli allegati di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- verbale della seduta della Conferenza di servizi del 16/12/2024 con relativa documentazione posta a corredo, in **Allegato 1** "Determinazione conclusiva e pareri enti CdS", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riportante, tra l'altro, il parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 780604 del 12/12/2024 della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI;
- parere della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI prot. 62917 del 30/01/2025 recante *"Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii. e conferma parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 780604 del 12/12/2024"* e relative osservazioni depositate dal Proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, in **Allegato 2** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, pertanto, che:

- delle motivazioni complessive poste a fondamento del parere negativo di compatibilità di VIA è dato analitico conto nel parere Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI recante prot. n. 62917 del 30/01/2025;
- alla luce di tale approfondimento dettato dalle osservazioni ex art.10bis L. 241/1990 sono confermati i motivi ostativi alla definizione del procedimento in parola e al rilascio del provvedimento di autorizzazione, sulla base delle risultanze acquisite e, per l'effetto, il dissenso espresso nel verbale di Conferenza di servizi del 16/12/2024 e la determinazione conclusiva negativa ivi assunta;
- il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze non favorevoli espresse dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI e di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 16/12/2024, nonché, per l'effetto, di dover rilasciare provvedimento di diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli altri titoli richiesti;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATO:

- che gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati con Decreto di accertamento n. 8331 del 13/06/2024;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente decreto;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;
- 2) **Di prendere** atto delle risultanze non favorevoli espresse dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI, con parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 780604 del 12/12/2024 (ricompreso negli allegati al presente decreto di cui all'Allegato 1) e con parere riferito alla disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii. e conferma del parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 62917 del 30/01/2025 (ricompreso negli allegati al presente decreto di cui all'Allegato 2);
- 3) **Di adottare** la determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi (ricompreso negli allegati al presente decreto di cui all'**Allegato 1**) e per l'effetto, tenuto conto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 di cui al parere della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI 62917 del 30/01/2025 (ricomprese negli allegati al presente decreto di cui all'**Allegato 2**), di disporre il formale **diniego** del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto <<Impianto eolico denominato "Carratello">> Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente" presentato dal Proponente Carratello Wind S.r.l.;
- 4) **Di dare atto che** sono parte integrante e sostanziale del presente atto, quale parte motiva:
 - **Allegato 1** "*Determinazione conclusiva e pareri enti CdS*" contenente il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 16/12/2024 con i relativi atti allegati;
 - **Allegato 2** "*Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii. e conferma parere negativo di compatibilità ambientale recante prot. n. 780604 del 12/12/2024*" contenente il parere della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI

recante prot. 548744 del 07/12/2022 e relative osservazioni depositate dal Proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990;

- 5) **Di disporre la trasmissione del presente decreto**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni della Conferenza di Servizi coinvolti nel procedimento regionale espletato;
- 6) **Di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 7) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 8) Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Giovanni Aramini
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Settore n. 1 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali"

Verbale n. 2

Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art 27 bis D.lgs. 152/2006 per il progetto inerente l'impianto eolico denominato "Carratello" - Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente".

Proponente: Carratello Wind Srl;

Comuni d'intervento: Comune di Feroletto Antico (CZ); Comune di Pianopoli (CZ).

In data **16 del mese di dicembre dell'anno 2024** si tiene la seconda riunione della Conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 717185 del 15/11/2024, presso la sede della Regione Calabria Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, sita c/o la Cittadella Regionale Loc. Germaneto di Catanzaro, inerente il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto in epigrafe presentato dal Proponente Carratello Wind Srl.

§§§§§

Su disposizione di delega e di nomina (prot. n. 788393/2024) del Dirigente Dott. Giovanni Aramini del Settore 1, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'Ing. Luigi Gugliuzzi, mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Alessio Gatto.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi apre la riunione alle ore 10:40 circa ed informa tutti i presenti che la riunione è registrata al solo fine di agevolare le esigenze di redazione del relativo verbale in capo al segretario e che, dopo tale uso, il documento digitale verrà cancellato, non andando a costituire documentazione amministrativa da archiviare nel fascicolo. Il Presidente comunica che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy e Reg. (UE) 2016/679.

Per la parte Proponente Carratello Wind Srl, partecipano:

- Antonio Serratore, partecipante in presenza, in qualità di amministratore unico di Carratello Wind Srl;
- Eugenio Canino, partecipante in presenza, in qualità progettista e procuratore designato dall'amministratore unico;
- Carlo Ielo, partecipante in presenza, in qualità di uditore per conto di A2A;
- Danila Pino, partecipante in via telematica, in qualità di uditore per conto di A2A.

Durante la riunione, il Presidente, al fine di semplificare le fasi redazionali del presente verbale, chiede che gli interventi da parte del Proponente siano riportati da un unico rappresentante, individuato nel dott. Antonio Serratore, esclusivo firmatario del presente verbale.

Per gli Enti/Amministrazioni invitate partecipano:

- **per SNAM Rete Gas S.p.A.** il Sig. Francesco Rotella;
- **per il Comune di Pianopoli (CZ)** l'Arch. Luigi Antonio Mercuri in qualità di responsabile dell'Area Tecnica già designato rappresentante unico per l'amministrazione comunale.

Per gli altri Enti/Amministrazioni convocate, non è presente nessun rappresentante.

§§§§§

Il Presidente espone sinteticamente le finalità del progetto in discussione inerente la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto eolico denominato "Carratello", in agro del Comune di Pianopoli (CZ), costituito da n. 4 aerogeneratori da 4.5 MW per una potenza complessiva di 18 MW, con altezza mozzo di 113 m, diametro rotorico di 163 m e altezza massima di 195 mt.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

pag. n. 1 di 9

Il cavidotto di collegamento alla RTN attraverserà il Comune di Feroletto Antico (CZ), lungo un tracciato di strade comunali e provinciali che, dagli aerogeneratori porterà alla zona in cui è prevista la realizzazione di una sottostazione elettrica 150-380 KV, in entra-esce sulla linea Feroletto-Maida, e di una sottostazione elettrica 30-150 KV.

Il Presidente, procede, in continuità con i lavori di conferenza interrotti alla prima riunione del 11/11/2024, espone sinteticamente gli avanzamenti procedurali ed i conseguiti titoli abilitativi come già esposti nell'ultimo verbale:

- 1) La **SNAM Rete Gas S.p.A.**, partecipante con proprio rappresentante nella prima riunione del 11/11/2024 ha chiesto al Proponente, il quale ha confermato la piena disponibilità, i disegni di dettaglio (sezioni e planimetrie) delle opere riscontrate interferenti con i metanodotti in esercizio, per i quali si dovranno effettuare gli opportuni rilievi in loco congiuntamente ai tecnici SNAM.
Durante la riunione odierna il Sig. Francesco Rotella in rappresentanza della SNAM Rete Gas S.p.A. rende noto che, in ragione dei sopralluoghi eseguiti e delle interferenze riscontrate tra le opere ed un importante gasdotto, il relativo nulla osta per l'esecuzione degli scavi per la posa del cavidotto interrato e per la sottostazione prevista in progetto, potrà essere rilasciato solo a seguito di presentazione da parte del Proponente di specifica documentazione tecnica.
- 2) Il **Comune di Pianopoli** ha rilasciato, partecipando alla prima riunione del 11/11/2024, il **parere favorevole di compatibilità generale, di coerenza e conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. urbanistica n. 19/2002, ed al Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP Tomo IV art. 15), ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2022.** Parere che incide positivamente anche in termini di assenza di inosservanza delle misure di salvaguardia delle NTA del QTRP per i beni paesaggistici e aree gravate da usi civici per effetto delle previsioni del PSC comunale.
- 3) La **Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle costruzioni - Area Centrale (Sede CZ - Sportello VV KR), con la nota prot. n. 645830 del 15/10/2024** ha richiesto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, il deposito del progetto esecutivo sulla piattaforma SISMI.CA prima dell'inizio dei lavori.
- 4) La **Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Settore "Lavori Pubblici - Politiche edilizia abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri"**, con nota prot. n. 649673 del 16/10/2024, ha rilasciato **parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento ai soli fini espropriativi**, condizionato a precisi adempimenti in materia di pubblicità e dichiarazione di pubblica utilità, secondo il T.U. in materia di espropriazione, in capo al Proponente ed in capo al responsabile del procedimento unificato (L.R. n. 42/08) per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in argomento c.d. autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/03.

Il Presidente prende atto, inoltre, del deposito su SUAP da parte del Proponente delle seguenti comunicazioni:

- richiesta del 13/12/2024 (prot. n. 784564) di rivalutazione dell'istanza indirizzata ad ENAC in riscontro al preavviso di rigetto da parte dello stesso ente secondo il quale il progetto è ricadente in zona di incompatibilità assoluta;
- richieste del 13/12/2024 (prot. n. 784565 e n. 784566) di avvio della procedura di accertamento demaniale usi civici indirizzate rispettivamente al Comune di Feroletto Antico (CZ) ed al Comune di Pianopoli (CZ);
- verbale di picchettamento SNAM Rete Gas.

Esposte le suddette risultanze, il Presidente procede ad esporre succintamente il parere acquisito internamente rilasciato dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI di questo Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" recante prot. 780604 del 12/12/2024, dal quale si evince una **Valutazione di Impatto Ambientale negativa** per il progetto in argomento. Le risultanze della valutazione svolta sono motivate sulla base dei seguenti elementi basilari desunti dalla lettura sintetica del documento:

- è stato considerato il **Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP)** là dove individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili *<<le aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività*

*agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>>; tuttavia il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di **vocazioni agricole** e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.*

- sono stati considerati, nel rispetto del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica e della norma nazionale sopra citata, **gli obiettivi di tutela del sistema agro-economico di pregio, all'interno del quale l'impianto eolico ricade, da considerarsi a forte vocazione agricola** per effetto della diretta compresenza di:
 - area dell'olio EVO "DOP Lametia";
 - territorio IGP "Olio di Calabria";
 - territorio IGP "Valdamato";
- le trasformazioni areali del contesto paesaggistico previste con la realizzazione dell'impianto eolico di progetto sono da attribuire maggiormente al numero di aerogeneratori, alla loro ubicazione, alla dimensione e all'altezza in punta degli stessi, attesa la **trasformazione oromorfologica e del paesaggio agrario circostante, con perdita dei caratteri e dei valori che determinato lo spirito e la specificità culturale ed ambientale attribuita ai territori DOP e IGP;**
- l'impianto eolico rientra su terreni agricoli da considerarsi come aree colturali a vocazione agricola, peraltro caratterizzata da attività produttive strettamente connesse alle risorse del territorio con spiccate caratteristiche agroambientali;
- il contesto territoriale in cui si colloca l'impianto in valutazione è ampiamente investito da progetti di sfruttamento dell'energia eolica che si saldano cumulativamente con quello in esame così da **amplificare la visibilità e percepibilità dell'impianto eolico, particolarmente elevata per una serie di punti sensibili, aggravando ulteriormente la caratterizzazione industriale del paesaggio rurale;**
- l'impianto eolico proposto si inserisce in un paesaggio agrario e rurale con prevalenza di olivo e viti, caratterizzato da una geometria di campi e sistemazioni idraulico-agrarie integre, nonché da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, peraltro segnate dalla **presenza diffusa su area vasta di patrimonio culturale** tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e del QTRP;
- **l'impianto eolico proposto confligge in particolare con l'art. 15 lett. A punto 2 del QTRP**, là dove è marginalizzata la possibilità di ubicazione di tali impianti in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza, peraltro, con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011;
- sulla scorta di quanto esposto dal proponente nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale in ordine alla perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere, **non risulta possibile stabilire e valutare una diversa soluzione progettuale con contestuale diversa dislocazione delle macchine;**
- l'impianto eolico determina un importante **ombreggiamento intermittente, c.d. "shadow flickering", avente valore superiore allo standard internazionale scelto di 30 h/anno**, con riscontrato impatto su n. 2 recettori sensibili (Ricettore R4 in prossimità dell'aerogeneratore WTG4 e Ricettore R18, non rilevato nella planimetria di studio, ma prossimo all'aerogeneratore WTG5), per i quali non si rilevano idonee misure di mitigazione;
- **l'impatto sulla fauna (avifauna e chiroterofauna) si assume come non valutabile** in quanto basata esclusivamente su dati bibliografici, privi di rilevamenti diretti, da svolgere nei periodi ecologicamente significativi unitamente alla verifica di situazioni di vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti; benché dagli elaborati di progetto non si evincano puntuali stime previsionali di incidenza dovuta a collisione, è possibile ritenere che la distribuzione della risorsa eolica risulti molto probabilmente utilizzata da varie specie di rapaci in ragione del più vicino corridoio ecologico denominato "Sistema delle fiumare";
- nella scelta dell'alternativa più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", la preferenza localizzativa per la realizzazione dell'impianto eolico, oltre a non limitare il consumo di suolo libero, determina una **sottrazione ingiustificata ed una riduzione di capacità di uso agricolo** per le citate aree caratterizzate da vocazione agricola di pregio;
- con riferimento al ricettore (n. 20), posto ad una **distanza inferiore a quella di sicurezza sulla gittata degli organi rotanti (260 m) rispetto alla turbina WTG5**, si ritiene non accettabile la dichiarazione volta

a ritenere l'edificio "schermato" dalla presenza di alberi di alto fusto con attribuzione di un ruolo di protezione in caso di rottura;

- gli aerogeneratori **WTG4 e WTG5 rientrano all'interno di 20 m dai confini delle strade di tipo "F"** (strade locali), di cui all'art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92.

Il Presidente, considerata la più solida motivazione circa il giudizio espresso interamente rilevabile nell'allegato parere della STV recante prot. 780604 del 12/12/2024, fa presente che la valutazione non favorevole di compatibilità ambientale, assume **posizione determinante rispetto agli altri titoli abilitativi** sopra riepilogati e riportati in Allegato 1 al presente verbale ed a quelli che eventualmente emergeranno.

L'esito non favorevole ed il dissenso motivato espresso nell'ambito valutazione svolta dalla STV, a garanzia della tutela dell'ambiente quale interesse sensibile, costituisce pertanto presupposto, attualmente, non favorevole al rilascio del finale provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In chiusura, in un'ottica di celerità del procedimento amministrativo, considerata, peraltro, la natura vincolata del provvedimento motivato di conclusione della conferenza di servizi il cui contenuto, prescindendo dalle ulteriori risultanze che verranno espresse dagli enti, non potrà assumere esito diverso entro il termine di chiusura dei lavori della stessa conferenza, il Presidente:

- 1) dà atto della **insussistenza ad oggi delle condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in ragione del peso specifico superiore attribuito al parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto in argomento in ragione delle specifiche motivazioni sopra riepilogate;
- 2) dà atto della **conclusione temporanea dei lavori della conferenza dei servizi decisoria con esito non favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto ed al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

In aggiunta, un eventuale prolungamento dei tempi per mezzo di successive sedute, costituirà un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi e delle funzioni che sono incardinate presso questa Autorità competente regionale.

Il Presidente, alle ore 12:20 circa, dichiara pertanto chiusi temporaneamente i lavori della conferenza, disponendo che il verbale dell'odierna seduta, venga trasmesso con i relativi allegati citati, a tutti gli enti ed amministrazioni convocate per presa visione. Inoltre, trattandosi, quelli esposti a verbale, di elementi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo, il presente documento ed il parere della STV, ancorché reso noto nella presente seduta negli aspetti basilari e fondanti, verrà notificato alla parte istante che potrà entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione, in applicazione dell'**art. 10bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.**, presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Il Presidente, precisa, nel rispetto del suddetto articolo, che la comunicazione suddetta riportante il presente verbale, sospenderà i termini di conclusione del procedimento di PAUR e relativo calendario delle sedute deciso in occasione della prima riunione. Il procedimento ricomincerà a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del Proponente o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle osservazioni.

Il Proponente accetta temporaneamente gli esiti dei lavori della Conferenza di servizi e si riserva di presentare osservazioni e contestualmente invita il Comune di Pianopoli in persona dell'Arch. Luigi Antonio Mercuri a volersi esprimere sul rispetto delle interdistanze tra gli aerogeneratori (WTG4 e WTG5) e i confini delle strade locali.

L'Arch. Luigi Antonio Mercuri, preso atto di quanto riepilogato da Presidente, attese le risultanze di VIA negative riportate ostative alla realizzazione dell'impianto eolico, deposita, non essendo stato caricato su SUAP, specifica attestazione di verifica anagrafica delle residenze in prossimità dell'impianto in argomento (prot. n. 7803/2024) e rinvia la propria espressione nel prosieguo delle eventuali successive sedute di conferenza di servizi.

Terminata la riunione la Conferenza prende atto e nulla osserva.

Allegati:

- 1) elenco titoli abilitativi rilasciati a chiusura della Conferenza di servizi – Allegato 1;
- 2) nota prot. n. 541/LAN del 15/07/2024 di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- 3) nota prot. n. 645830 del 15/10/2024 della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle costruzioni - Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR);

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

pag. n. 4 di 9

- 4) nota prot. n. 649673 del 16/10/2024 della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Settore "Lavori Pubblici - Politiche edilizia abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";
- 5) parere VIA prot. 780604 del 12/12/2024 della Regione Calabria - Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" - Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI;
- 6) attestazione residenze prot. n. 7803 del 11/12/2024 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pianopoli.

Letto e confermato viene sottoscritto da:

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessio Gatto



Alessio Gatto
Regione Calabria
19.12.2024
10:30:55
GMT+01:00

Il Presidente f.f.
Ing. Luigi Gugliuzzi



LUIGI GUGLIUZZI
Regione Calabria
19.12.2024
10:29:13
GMT+01:00

Antonio Serratore (Proponente: Carratello Wind Srl)

Firmato digitalmente da

ANTONIO SERRATORE

O = Collegio dei Geometri di Catanzaro
C = IT

Arch. Luigi Antonio Mercuri (responsabile dell'Area Tecnica e rappresentante unico Comune di Pianopoli)



Firmato digitalmente da:
Mercuri Luigi Antonio
Firmato il 19/12/2024 12:03
Seriale Certificato: 3938236
Valido dal 18/12/2024 al 18/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sig. Francesco Rotella (SNAM Rete Gas S.p.A.)

Centron
IL COOR
Francesco Rotella



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Lamezia Terme
Manager
Carlo Faruolo
(firmato digitalmente)

FARUOLO CARLO
2024.12.20 09:19:45
SNAM RETE GAS
CN=FARUOLO CARLO
C=IT
2.5.4.4=FARUOLO
2.5.4.42=CARLO
LAMEZIA TERME(CZ)

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente".

Progetto: Impianto eolico denominato "Carratello".

Proponente: Carratello Wind Srl

Comuni d'intervento: Comune di Feroletto Antico (CZ); Comune di Pianopoli (CZ).

**ELENCO TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI
A CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Titoli abilitativi	Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi
Parere favorevole rilasciato nella prima riunione di Conferenza di servizi del 11/11/2024 di compatibilità generale, di coerenza e conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. urbanistica n. 19/2002, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed al Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP Tomo IV art. 15), ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2022. Il suddetto parere incide positivamente anche in termini di assenza di inosservanza delle misure di salvaguardia delle NTA del QTRP per i beni paesaggistici e aree gravate da usi civici per effetto delle previsioni del PSC comunale. Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Autorizzazione preventiva posa/attraversamento di cavidotti su strada comunale e verifica delle fasce di rispetto (Codice della strada D.Lgs. n. 285/92); - Comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico art. 8 commi 4 e 6 legge 447/95; - Verifica gravame usi civici L.R. 18/2007; - Nulla osta per aree sottoposte a vincolo inibitorio (terreni rimboschiti) art. 54 R.D. n. 3267/1923 (atti di occupazione terreni, verbali di riconsegna terreni, piani di coltura e conservazione).	Comune di Feroletto Antico (CZ) Comune di Pianopoli (CZ)
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Parere di compatibilità generale, di coerenza e conformità dell'intervento rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; - Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. n. 42/04); - Autorizzazione posa di cavidotti su strada provinciale (Codice della strada D.Lgs. n. 285/92).	Provincia di Catanzaro Servizio Paesaggistica Servizio Ambiente – Paesaggistica Settore Viabilità e Trasporti
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Licenza di esercizio – autorizzazione alla realizzazione di opere/manufatti in prossimità della linea doganale ovvero spostamento/modifica di opere esistenti, art. 19 D.Lgs. n. 374/1990.	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Titoli abilitativi	Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta in materia di incidenza con i beni e servitù appartenenti all'ordinamento militare.	Ministero della Difesa Comando Militare dell'Esercito "Calabria"
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere vincolante in materia di valutazione del rischio bellico art. 28 D.Lgs. n. 81/08.	Ministero della Difesa 10° Reparto Infrastrutture Napoli
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere in ordine ai soli interessi della marina militare.	Ministero della Difesa Comando Interregionale Marittimo Sud
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta per aree sottoposte a vincolo inibitorio (terreni rimboschiti) art. 54 R.D. n. 3267/1923 (atti di occupazione terreni, verbali di riconsegna terreni, piani di coltura e conservazione).	Arma Carabinieri Gruppo Carabinieri Forestale Catanzaro
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta sulla valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea art. 709 Cod. Navigazione.	ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
	ENAV Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Autorizzazione/presa d'atto deposito di progetti esecutivi di opere strutturali ai sensi delle norme tecniche vigenti in zona sismica (artt. 94 e 94bis D.P.R. n. 380/01, art. 4 L.R. n. 16/20 e R.R. n. 1/21); il titolo era stato rinviato alla fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 27bis comma 7bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.	Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Vigilanza Normativa Tecnica sulle costruzioni - Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR)
Parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento ai soli fini espropriativi rilasciato con nota prot. n. 649673 del 16/10/2024, ed acquisita nel corso della prima riunione di Conferenza di servizi del 11/11/2024, condizionato a precisi adempimenti in materia di pubblicità e dichiarazione di pubblica utilità, secondo il T.U. in materia di espropriazione, in capo al Proponente ed in capo al responsabile del procedimento unificato (L.R. n. 42/08) per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in argomento c.d. autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/03.	Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Lavori Pubblici - Politiche edilizia abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Verifica interessamento colture di pregio; - Autorizzazione di cui alla Legge Regionale 48/2012 e smi (Tutela del patrimonio olivicolo calabrese); - Parere non interferenza con produzione agricola di qualità (art. 16 c. 4 D.M. 10/09/2010).	Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Area Centrale – Uffici di KR e VV Prevenzione Calamità Agricole
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923) e tagli boschivi in applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e L.R. 45/2012.	U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo ex L.R. n. 6/2021
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Autorizzazioni unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; - Parere in materia di opere di connessione delle linee elettriche ed impianti elettrici (L.R. n. 17/2000).	Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico Settore Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili – Attività Estrattive

Titoli abilitativi	Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi
Valutazione di compatibilità di impatto ambientale (VIA) negativa rilasciata con parere prot. 780604 del 12/12/2024.	Regione Calabria Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Concessione aree demaniali per attraversamento alveo; - Nulla osta idraulico.	Regione Calabria Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Settore Gestione Demanio Fluviale e Lacuale
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta per le costruzioni elettriche (artt. 111, 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933; art. 95 D.Lgs. n. 259/2003; D.M. Min.Com. 04/07/2005).	Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XIII Ispettorato Territoriale Calabria Sicilia U.O. III
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Verifica di interferenza con attività minerarie art. 120 R.D. n. 1775/1933.	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Nulla osta circa le eventuali interferenze con le reti fisse; - Verifica interferenze con sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi.	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Sud
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere tecnico (non costituisce titolo) per le tematiche radiazioni non ionizzanti (L. n. 36/01, DPCM 08/07/03, D.M. 29/05/08, Circolare Ministeriale 15/11/2004), rumore (D.M. 01/06/2022) e utilizzo terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017).	ARPACAL Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente Direzione Scientifica Dipartimento di Catanzaro
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere in ordine agli aspetti igienico-sanitari o per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente.	ASP Catanzaro Direzione Generale
	ASP Catanzaro Dipartimento Prevenzione
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere sotto il profilo dominicale ed erariale.	Agenzia del Demanio
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta per aree sottoposte a vincolo inibitorio (terreni rimboschiti) art. 54 R.D. n. 3267/1923 (atti di occupazione terreni, verbali di riconsegna terreni, piani di coltura e conservazione).	Azienda Calabria Verde
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Valutazione del progetto D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii. / Prevenzione incendi / certificazione antincendio (art. 1 D.M. 10/09/2010)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catanzaro
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere di compatibilità PAI/PGRA (art. 1-bis L. 365/2000, art. 17 Legge 183/1989).	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Titoli abilitativi	Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta archeologico, culturale e paesaggistico (D.Lgs. n. 42/04)	Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Catanzaro e Crotone
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Parere in ordine alle interferenze con le opere consortili; - Nulla osta per aree sottoposte a vincolo inibitorio (terreni rimboschiti) art. 54 R.D. n. 3267/1923 (atti di occupazione terreni, verbali di riconsegna terreni, piani di coltura e conservazione).	Consorzio di Bonifica della Calabria Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Nulla osta/parere progetto elettrodotto; - Parere in ordine alle interferenze rispetto alla rete elettrica. (gestore rete partecipante senza diritto di voto par. 14.10 D.M. 10/09/2010).	TERNA S.p.a.
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Parere in ordine alle interferenze rispetto agli impianti gas; - Nulla osta per scavi adiacenti a gasdotti/metanodotti.	Italgas Distretto Sud SNAM Rete Gas
Non sono acquisiti causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: - Parere in ordine alle interferenze rispetto alla rete stradale; - Nulla osta attraversamento strade (Codice della strada D.Lgs. n. 285/92).	ANAS Coordinamento Territoriale Calabria
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere in ordine alle interferenze con le linee di comunicazione.	Telecom Italia S.p.a.
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Parere in ordine alle interferenze rispetto alle condotte.	So.Ri.Cal. S.p.a.
Non è acquisito causa sospensione dei lavori di Conferenza di servizi in data 16/12/2024: Nulla osta per verifica interferenze.	FiberCop S.p.a.

Nota: relativamente al nulla osta delle forze armate per le servitù militari e volo a bassa quota, non rientrando i territori nel Comune di Feroletto Antico e Pianopoli nelle aree di importanza militare aeronautica, nel rispetto della nota prot. n. 29953 del 21/06/2022 del Comando Scuole A.M. 3 Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, non si prevede l'avvio di sub-procedimenti.



energy to inspire the world

Trasmessa mezzo portale SUAP

Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela
dell'Ambiente

Settore 2 "Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali – Sviluppo Sostenibile

Carratello Wind Srl

Procuratore Eugenio Canino

e p.c. Alla

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Lamezia Terme

centrolameziaterme@pec.snam.it

Tel. 0968 51732

Prot.: 541/LAN

Napoli, 15/07/2024

Riferimento pratica da citare nella risposta: EAM85022

OGGETTO: Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap "Sportello Ambiente"

Progetto: Impianto eolico denominato "Carratello"

Proponente: Carratello Wind Srl

Comuni di Intervento: Comune di Feroleto Antico (CZ) e Pianopoli (CZ)

Metanodotti Snam RG interferiti:

- Sant'Eufemia – Catanzaro – Crotone DN 550 - 70 bar
- Sant'Eufemia – Castrovillari DN 1200 – 75 bar
- Maida – Martirano DN 1200 – 75 bar
- Palmi – Martirano DN 1200 – 75 bar

Facendo seguito alla nota prot. 380686 del 7 giugno 2024, nonché alla Vostra ultima nota prot. 452227 del 9 luglio scorso, Vi comunichiamo che sulla base della documentazione reperita sul portale Suap relativa alla pratica n. 120, le opere in oggetto interferiscono con i nostri metanodotti in esercizio sopra denominati nei tratti di seguito descritti:

- Interferenza tra ns. gasdotto Sant'Eufemia – Catanzaro – Crotone DN 550 - 70 bar e cavo di connessione lungo la percorrenza della SP167-1 (Coordinate 38.906024,16.388254)
- Interferenza tra ns. gasdotto Sant'Eufemia – Catanzaro – Crotone DN 550 - 70 bar e cavo di connessione in prossimità di viale Europa e la SS 280 dir (Coordinate 38.869731,16.562083)
- Interferenza tra ns. gasdotti Sant'Eufemia – Castrovillari DN 1200 – 75 bar, Maida – Martirano DN 1200 – 75 bar e Palmi – Martirano DN 1200 – 75 bar e cavo di connessione in prossimità della SP 170-2, la SS 280 e la SP 169 – 2 (Coordinate 38.901559,16.340551)
- Interferenza tra ns. gasdotto Sant'Eufemia – Catanzaro – Crotone DN 550 - 70 bar e cavo di connessione in prossimità della SP167-1 (Coordinate 38.906252,16.392693)

Distretto Sud Occidentale
Via del Fiumicello, 7
80142 - Napoli
Tel. centralino + 39 081-5697111
Fax 081-5697209
Chiama Prima di Scavare numero verde
(800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Confid. Proposta 69017

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



- Interferenza tra ns. gasdotto Sant'Eufemia – Catanzaro – Crotone DN 550 - 70 bar e cavo di connessione in prossimità della SP 170-2 contrada Rizzuto (Coordinate 38.904052,16.371502)
- Interferenza tra ns. gasdotti Sant'Eufemia – Castrovillari DN 1200 – 75 bar, Maida – Martirano DN 1200 – 75 bar e Palmi – Martirano DN 1200 – 75 bar e cavo di connessione in prossimità di strada interpoderale (Coordinate 38.907118,16.346221)
- Interferenza tra ns. gasdotti Sant'Eufemia – Castrovillari DN 1200 – 75 bar, Maida – Martirano DN 1200 – 75 bar e Palmi – Martirano DN 1200 – 75 bar e nuove Sottostazioni Elettriche (Coordinate: 38.902602,16.340502).

Evidenziamo che i terreni attraversati dai nostri gasdotti, interessati dalla realizzazione delle opere in oggetto, sono gravati da servitù di metanodotto regolarmente trascritte che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizzazioni chiuse a distanza che varia da metri 30,00 (trenta) a metri 13,00 (tredici) per parte, rispetto all'asse delle tubazioni, nonché di lasciare a terreno agrario le fasce asservite.

Vi specifichiamo inoltre che, i metanodotti emarginati, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24 novembre 1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) nonché al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali..

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o servizi.

Al fine di verificare il rispetto della sopra richiamata servitù e della normativa di sicurezza, si dovrà fornire alla scrivente Società i disegni di dettaglio (sezioni e planimetrie) delle opere interferenti, per i quali si dovranno effettuare gli opportuni rilievi in loco, congiuntamente ai nostri tecnici del centro Snam Rete Gas di Lamezia Terme.

Nel caso in cui dallo studio della documentazione che sarà trasmessa dal soggetto proponente risulterà la necessità, da parte nostra, di realizzare opere di adeguamento ai nostri impianti, gli oneri per la realizzazione di quest'ultimi sarà a carico del proponente. In tal caso sarà nostra cura inviare il preventivo di spesa relativo ai lavori di nostra competenza.

Vi specifichiamo infine che, i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione, pertanto in prossimità degli stessi, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Ci scusiamo per il ritardato riscontro alle Vostre sopra menzionate note, dovuto a problematiche tecniche nella registrazione al portale SUAP e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE N° 2 - VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E SUPPORTO TECNICO
AREA CENTRALE - CZ-VV-KR

Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore 2 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile
PEC: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 27-bis co. 5 ultimo periodo e co. 7 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Pratica n. 120 sul sistema Calabria Suap "sportello ambiente".
Progetto: Impianto eolico denominato "Carratello"
Proponente: Carratello Wind s.r.l.
Comuni d'intervento: Feroletto A. e Pianopoli (CZ).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 630477 del 08/10/2024 con la quale Codesto Settore del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, ha invitato lo scrivente Settore ad esprimersi sul procedimento in oggetto, rendendo disponibile la relativa documentazione del progetto mediante link.

Premesso che questo Settore Tecnico Regionale, in relazione alle proprie specifiche competenze, rilascia:

- parere geomorfologico sugli strumenti urbanistici comunali o loro varianti ai sensi: dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001; della L.R. n.19/2002 e s.m.i. e della L.R. n. 16/2020 e del relativo R.R. n. 1/2021;
- "autorizzazione" / "deposito" dei progetti esecutivi delle opere strutturali, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in zona sismica, in particolare artt. 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001, art. 4 della L.R. n. 16/2020 e relativo R.R. n. 1/2021.

Relativamente al procedimento in oggetto si evidenzia quanto segue:

- nel caso il progetto preveda la Variante urbanistica ai Piani comunali vigenti, per il rilascio del parere geomorfologico di competenza dello scrivente Settore, occorre trasmettere il Progetto urbanistico della variante per ciascuna area interessata e lo Studio di compatibilità geomorfologica dell'intervento che dovrà essere redatto in conformità al documento *"Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione"* (Decreto del Dip. Lavori Pubblici, n. 507 del 30/01/2015, pubblicato sul BURC n. 16 del 13/03/2015);
- per il rilascio dell'autorizzazione sismica di competenza dello scrivente Settore, ai sensi della L.R. n. 16/2020 e del relativo R.R. n. 1/2021, occorre trasmettere sulla piattaforma SISMI.CA del portale CalabriaSUE/SUAP, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere strutturali redatta in conformità alle N.T.C. 2018. In particolare, si ricorda che l'intervento in oggetto ricade in categoria *a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità* (punto 2 dell'elenco A di cui all'allegato 3 del R.R. n.1/2021) e rientra tra le *opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale* indicate nell'elenco A della D.G.R. 292 del 2014 *"strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica .."*, appartenenti alla Classe d'uso IV (§ 2.4.2 delle N.T.C. 2018), per la quale è prevista specifica analisi della risposta sismica locale (artt. 3 e 6 dell'Allegato 1 del R.R. n.1/2021; § 7.11.3 NTC 2018 e relativa Circolare 21/01/2019, n. 7 del C.S.LL.PP.).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geol. Sergio Leonetti



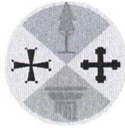
SERGIO LEONETTI
Regione Calabria
14.10.2024 15:59:52
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Bruno Cundari



Bruno Cundari
Regione Calabria
14.10.2024 15:56:22
GMT+01:00



Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI

Settore n. 4: Lavori Pubblici, politiche edilizia abitativa,
vigilanza aterp, espropri

Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Settore 2 – Valutazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Carratello Wind Srl
Proc. Canino Eugenio
canino.eugenio@ingpec.eu

Oggetto: Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale – Pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria Suap Sportello Ambiente, “Impianto Eolico denominato Carratello”, autorizzazione.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi per l'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto, esaminati gli elaborati integrativi trasmessi dalla "Carratello Wind S.r.l." in riscontro alla ns. nota prot. n. 536967 del 26.08.20241, si esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento ai soli fini espropriativi.

Il presente parere favorevole è condizionato dalla verifica, a cura del Responsabile del procedimento unificato, per come individuato dalla L.R. 42/2008, dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione ai soggetti interessati, previsti dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e alla trasmissione da parte della ditta richiedente dell'elaborato PR11.01 “Piano particellare di esproprio descrittivo” corretto con la destinazione urbanistica per come classificato dal Decreto 2 aprile 1968 n. 1444 (zona A, B, C, D.... ecc.), necessaria per determinare l'eventuale ritenuta del 20% di cui all'art. 35 del T.U. espropri.

A conclusione del procedimento autorizzativo, la "Carratello Wind S.r.l.", provvederà ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 17, comma 2, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, con le quali sarà data notizia della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione e, contestualmente, è comunicato ai proprietari che possono fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità.

Qualora, infine, si accerti che il procedimento riguarda beni gravati da usi civici, si richiama il disposto di cui all'art. 4 del T.U. sulle espropriazioni, comma 1-bis, il quale prevede che: "i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico di conseguenza, per poter procedere all'espropriazione o all'asservimento dei terreni di uso civico salvo il previo perfezionamento del procedimento di sdemanializzazione - occorre procedere al pronunciamento del mutamento di destinazione d'uso o all'accertamento della compatibilità dell'opera con l'esercizio degli usi civici.

Distinti saluti.

Il responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Geom. Guerino Cordiale

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

SEDUTA DEL 11/12/2024

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Valutazione Impatto Ambientale -
Impianto Eolico denominato "Carratello"
Pratica n. 120 (CZ).
Proponente: Carratello Wind Srl;
Comuni d'intervento: Pianopoli e Feroletto Antico (CZ).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"" e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la D.G.R. n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e



Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT"

;

- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la D.G.R. n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTI, ALTRESI’:

- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”;
- la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 e successiva legge 31 marzo 2009 n. 6, di istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità (DAQ) e di avvio di un processo di aggregazione territoriale e di coesione socio-economica che vede protagoniste le aree rurali ed il comparto agroalimentare regionale, portando alla costituzione di numerosi partenariati pubblico-privati aventi la finalità di promuovere la costituzione di un modello distrettuale per la gestione del territorio e per il rilancio del comparto agricolo e agroalimentare;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- la Delibera di Giunta regionale n. 55 del 30/01/2006 che detta gli indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale e individua le aree non idonee alla localizzazione dei parchi eolici e le aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici;
- il D.M. 10/09/2010, recante Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzate a facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Catanzaro approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 5 del 05/02/2012;
- la legge regionale n. 48 del 30/10/2012 che tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l’ambiente e il territorio agricolo regionale;
- la Delibera di Giunta regionale n. 107 del 08/04/2013 recante <<Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 - Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Individuazione ed istituzione del “Distretto Rurale Serre Calabresi”>>;
- il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria (QTRP) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 e le relative Disposizioni Normative (Tomo IV), attraverso il quale si rende necessario:
 - considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il suo governo deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;
 - promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
 - promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;



- tutelare i beni paesaggistici di cui agli art. 134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004 anche secondo i principi della “Convenzione europea del Paesaggio”, ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero e il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici;
- fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP;
- il D.lgs. 16/06/2027 n. 104, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- la Strategia Energetica Nazionale adottata con Decreto del 10 novembre 2017 (Ministero Sviluppo Economico e Ministero Ambiente), che prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, affronta il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo, in ragione della progressiva saturazione dei siti, necessaria la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi ed, in attesa dell'individuazione delle “aree idonee”, il medesimo Documento stabilisce anche il principio che gli impianti FER possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale;
- l'aggiornamento del Quadro conoscitivo del QTRP approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 02/04/2019;
- il D.Lgs. 08 novembre 2021 n. 199, recante disposizioni sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e in particolare l'art. 20 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d'Obbligo”;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, per ultimo modificato con Reg. (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale



degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- Decreto del MASE del 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO Che

- con domanda presentata sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”, assunta al prot. n. 362198 del 30/05/2024, è stato chiesto, dal Proponente Carratello Wind Srl il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto in epigrafe;
- con nota prot. n. 380686 del 07/06/2024 questa Autorità Competente ha disposto l’invio telematico degli elaborati progettuali pubblicati sul sito web istituzionale <https://old.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?41976> nonché resi disponibili per le finalità istituzionali sulla Pratica n. 120 (CZ) del sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente”, con contestuale richiesta di verifica della completezza documentale entro trenta giorni per tutti gli enti ed amministrazioni potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto nel rispetto del comma 2 del citato art. 27-bis;
- in esito alla suddetta verifica nel rispetto del comma 3 del citato art. 27-bis, questa Autorità Competente ha inoltrato al Proponente istanza di integrazioni mediante nota recante prot. n. 452227 del 09/07/2024;
- questa Autorità Competente, ricevute le integrazioni acquisite al prot. n. 491105 del 25/07/2024 e n. 519596 del 07/08/2024, con successiva nota prot. n. 522295 del 09/08/2024, ha disposto la pubblicazione degli elaborati progettuali ancorché integrati sul citato sito istituzionale ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato entro il termine di 30 giorni previsto dal co. 4 del citato articolo 27-bis;
- nel rispetto del successivo co. 5, con nota prot. n. 564205 del 10/09/2024 questa Autorità Competente ha chiesto al Proponente documentazione integrativa, assegnando un ulteriore termine di trenta giorni, in esito ai riscontri forniti entro i termini da parte degli enti e delle amministrazioni ricomprese nel procedimento;
- il Proponente in data 04/10/2024 ha depositato sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” le integrazioni documentali richieste acquisite al prot. n. 621887;
- con successiva nota prot. n. 626314 del 07/10/2024 questa Autorità Competente ha disposto l’avvio di nuova consultazione, con pubblicazione della documentazione integrativa e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi del comma 5 ultimo periodo e comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

4

CONSIDERATO Che l’attività della STV si articola nell’attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici prevista dagli artt. 5 e 6 del R.R. n. 10/2017 – anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento – e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

DATO ATTO Che ai sensi dell’art. 19 della legge n. 41/2003, l’adozione del parere di VIA e del relativo provvedimento, quindi il PAUR di cui all’art. 27-bis delle norme in materia ambientale, non è subordinato alla eventuale conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’eventuale esecuzione dei saggi archeologici preventivi (D.Lgs. n. 42/04).

VISTI gli elaborati progettuali e successive integrazioni presentati dal proponente pubblicati sulla pagina web istituzionale nonché sul Sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Pratica n. 120 (CZ) e di seguito elencati:

- 1) S03.02 Foto simulazioni
- 2) IE.03 Sezione tipo Cavidotti
- 3) IE.04.01 Schema unifilare elettrico
- 4) PR 09o Sezioni trasversali della viabilità
- 5) PR 09p Sezioni trasversali della viabilità
- 6) S01.06 Caratteristiche dimensionali del progetto
- 7) PR 15.04 Particolari Costruttivi interventi di sistemazione idraulica
- 8) PR 09a Sezioni trasversali della viabilità

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



- 9) PR 09b Sezioni trasversali della viabilità
- 10) PR 09c Sezioni trasversali della viabilità
- 11) PR 09h Sezioni trasversali della viabilità
- 12) PR 09i Sezioni trasversali della viabilità
- 13) PR 09m Sezioni trasversali della viabilità
- 14) PR 09n Sezioni trasversali della viabilità
- 15) PR 12.03 Inquadramento su ortofoto
- 16) PR 10.01 Planimetria catastale dell'area di progetto
- 17) S01.07 Localizzazione del progetto (Capacità di carico dell'ambiente)
- 18) S01.08 Conformità del progetto (Pianificazione urbanistica e dei vincoli)
- 19) S03.03 Visibilità dell'impianto di progetto rispetto ai beni vincolati
- 20) S03.04 Carta dell'intervisibilità cumulata
- 21) S05.02 Carta d'impatto acustico previsionale
- 22) IE.04.02 Schema unifilare sottostazione
- 23) IE.09 WTG sezioni principali e apparecchiature elettromeccaniche
- 24) PR 12.02 Carta geologica
- 25) I12_Schema smaltimento acque superficiali su catastale - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 26) Documento integrato il 25/07/2024
- 27) I10_Documentazione fotografica dello stato dei luoghi-In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 28) Documento integrato il 25/07/2024
- 29) PR 06 Planimetrie particolareggiate delle aree di piazzola
- 30) PR 07 Tracciati Planimetrici della viabilità
- 31) PR 09f Sezioni trasversali della viabilità
- 32) IE.05.01 Piante prospetti e sezioni Stazione RNT
- 33) PR 09q Sezioni trasversali della viabilità
- 34) IE.05.02 Planimetria stallo
- 35) S01.12 Effetto cumulo rispetto agli impianti esistenti
- 36) PR03_Inquadramento su CTR
- 37) PR 04 Topografia dell'area
- 38) PR 14.01 Mappa di vincolo rispetto alla navigazione aerea
- 39) PR 12.04 Inquadramento rispetto ai vincoli idrogeologici
- 40) PR 11.03 Piano particellare d'esproprio grafico
- 41) S01.09 Inquadramento territoriale rispetto ai vincoli paesaggistici
- 42) S01.10 Carta dell'uso del suolo
- 43) S01.13 Inquadramento territoriale rispetto alle aree idonee
- 44) S01.14 Carta dell'intervisibilità
- 45) S01.15 Report fotografico dello stato di fatto
- 46) S04.04 Carta clivo metrica
- 47) IE.02 Planimetria cavidotto di connessione alla RTN
- 48) IE.04.03 Schema a blocchi
- 49) PR 05 Tipici: Aerogeneratore, Piazzola, sezione stradale
- 50) PR 09l Sezioni trasversali della viabilità
- 51) I20_Allegato 2_Istanza LR 36-2023_v24-06-24.pdf- riscontro SEAC nota Prot. N. 431324 del 01/07/2024 integrazione
- 52) Documento integrato il 25/07/2024
- 53) PR 08 Profili longitudinali della viabilità
- 54) PR 09d Sezioni trasversali della viabilità
- 55) PR 15.03 Planimetria con individuazioni delle interferenze con il PGRA
- 56) PR 15.02 Planimetria degli interventi di sistemazione idraulica
- 57) I18_Inquadramento su CTR10000 - In riscontro alla nota n. ENAV\U\0074599\14-06-2024\OPS\OPC\ADM\AAD\OSC del 14/06/2024 da parte di ENAV integrazione
- 58) Documento integrato il 25/07/2024
- 59) I17_Planimetria con individuazione dei termini lapidei- In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 60) Documento integrato il 25/07/2024
- 61) PR 14.03 Sezioni longitudinali e trasversali
- 62) S01.04 Inquadramento territoriale rispetto ai vincoli ambientali
- 63) S01.05 Inquadramento generale su PSC
- 64) S01.11 Inquadramento territoriale dei ricettori dell'area
- 65) S04.02 Planimetria di dettaglio agronomico
- 66) S04.03 Carta degli ambiti agricoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- 67) PR 09e Sezioni trasversali della viabilità
- 68) IE.05.03 Sezioni elettromeccaniche
- 69) IE.05.04 Layout stazione RTN
- 70) PR 09g Sezioni trasversali della viabilità
- 71) I25_Relazione storico-scientifica - riscontro nota MIC|MiC_SABAP-CZ-KR|18/07/2024|0005403-P, integrazione
- 72) Documento integrato il 25/07/2024
- 73) I16_Calcolo dettagliato sui volumi di scavo- In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 74) Documento integrato il 25/07/2024
- 75) S02.02 Studio degli effetti di Shadow flickering (Carta delle ombre)
- 76) S01.16 Calcolo della gittata degli organi rotanti
- 77) PR 16 Studio anemologico
- 78) PR 15.01 Relazione idrologico-idraulica
- 79) PR 14.02 Schede ostacoli
- 80) PR 17.03 Quadro economico
- 81) S03.01 Relazione Paesaggistica
- 82) PR 11.01 Piano particellare d'esproprio descrittivo
- 83) PR 12.01 Relazione geologica e pericolosità sismica locale con prove
- 84) S05.01 Studio d'impatto acustico previsionale
- 85) S02.03 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo
- 86) S04.01 Relazione Agronomica
- 87) PR 17.05 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- 88) PR 13.01 Relazione di calcolo preliminare delle fondazioni degli aerogeneratori
- 89) S06.01 Valutazione preventiva di indagine archeologica
- 90) PR 13.02 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- 91) IE.05.05 Rete di terra stazione RTN
- 92) IE.06 Relazione di allaccio alla RTN
- 93) IE.07 Relazione sul Sistema di telecomunicazioni
- 94) IE.08 Relazione campi elettromagnetici
- 95) IE.01 Relazione Tecnica Descrittiva degli impianti elettrici
- 96) PR 11.02 Elenco ditte
- 97) PR 17.04 Cronoprogramma esecuzione dei lavori
- 98) PR 18.01 Piano di dismissione e ripristino
- 99) PR 18.02 Computo metrico estimativo opere di dismissione e ripristino
- 100) S01.02 Piano monitoraggio ambientale
- 101) S01.03 Relazione campi elettromagnetici
- 102) S02.01 Studio Naturalistico
- 103) Riscontro nota prot. n564205 del 10_09_2024 e nota via pec del 16_09_2024 integrazione
- 104) Documento integrato il 04/10/2024
- 105) PR 17.01 Computo metrico estimativo
- 106) Pagamento Oneri Istruttori importo derivante dall'allegato B - (Dipartimento Ambiente VIA-VI-VAS-AIA PAGO PA - Portale dei Pagamenti della Regione Calabria <https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html>)
- 107) elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonché dei soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ovvero competenti alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf), debitamente datato e firmato (da predisporre secondo l'apposito modello ALLEGATO 9.a)
- 108) avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, redatto secondo l'apposito modello disponibile sul portale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria (www.regione.calabria.it sito tematico Dipartimento Ambiente e Territorio), recante anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti (da predisporre secondo l'apposito modello - ALLEGATO 6.b)
- 109) S06.02 Template GNA
- 110) sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale (da predisporre conformemente all'art.22, comma 4 del D.Lgs.152/2006)
- 111) Dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato e' corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento
- 112) D06_Visure catastali delle particelle interessate
- 113) Dichiarazione del progettista sulle interferenze con beni o opere di proprietà pubblica, o con beni ed aree vincolate, e soluzioni tecniche adottate per risolvere l'interferenza



- 114) Progetto corredato da tutta la documentazione (modulistica, oneri, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto
- 115) Studio di Impatto Ambientale redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e (solo per le procedure integrate di VIA-VI) recante un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (Studio di Incidenza)
- 116) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere a firma del proponente l'intervento e del/i progettista/i (ALLEGATO B)
- 117) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) attestante la veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione allegata, sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti/Esperti
- 118) PR 17.02 Elenco prezzi unitario
- 119) Elenco elaborati
- 120) certificazione di destinazione urbanistica e dei vincoli tutori e inibitori rilasciato dal/dai comune/i di localizzazione dell'intervento
- 121) Nota di riscontro richieste integrazioni nota 452227-2024.pdf integrazione
- 122) Documento integrato il 25/07/2024
- 123) Elenco elaborati PAUR aggiornato con integrazioni
- 124) Documento integrato il 25/07/2024
- 125) I21_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO Istanza LR36- riscontro SEAC nota Prot. N. 431324 del 01/07/2024 integrazione
- 126) Documento integrato il 25/07/2024
- 127) I22_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO_AU-riscontro seac nota Prot. N. 431324 del 01/07/2024 integrazione
- 128) Documento integrato il 25/07/2024
- 129) I23-Allegato 1_Domanda_Autorizzazione_Unica_Energetica_v01_rev-riscontro seac nota Prot. N. 431324 del 01/07/2024 integrazione
- 130) Documento integrato il 25/07/2024
- 131) I24_Richiesta dei certificati di destinazione urbanistica-riscontro seac nota Prot. N. 431324 del 01/07/2024 integrazione
- 132) Documento integrato il 25/07/2024
- 133) I03_Ricevuta di versamento per Diritti di Segreteria -In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 134) Documento integrato il 25/07/2024
- 135) All. 7 - Pubblicazione Albo pretorio Comune di Pianopoli integrazione
- 136) Documento integrato il 07/08/2024
- 137) All. 8 - Pubblicazione Albo pretorio Comune di Feroletto Antico integrazione
- 138) Documento integrato il 07/08/2024
- 139) All 9 Pubblicazione BURC_Calabria_N.162 del 05 agosto 2024 integrazione
- 140) Documento integrato il 07/08/2024
- 141) All. 10 - Pubblicazione quotidiani Regionali e Nazionali. _07082024 integrazione
- 142) Documento integrato il 07/08/2024
- 143) Ricevuta oneri istruttori provincia paesaggistica integrazione
- 144) Documento integrato il 04/10/2024
- 145) I8_Mappa catastale in scala originale.pdf -In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 146) Documento integrato il 25/07/2024
- 147) I03.Ricevuta di versamento per istruttoria- In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A. integrazione
- 148) Documento integrato il 25/07/2024
- 149) I05_Richiesta dei certificati di destinazione urbanistica -In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 150) Documento integrato il 25/07/2024
- 151) I7_Certificazione sostitutiva assenza vincolo indibitorio.pdf -In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 152) Documento integrato il 25/07/2024
- 153) I13_Certificazione sostitutiva destinazione d'uso - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 154) Documento integrato il 25/07/2024
- 155) I14_Asseverazione tecnico sui siti della Rete Natura 2000 - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 156) Documento integrato il 25/07/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



- 157) Nota di riscontro richieste di integrazione pervenute a portale SUAP integrazione
- 158) Documento integrato il 25/07/2024
- 159) I15_Dichairazioni su piante da tagliare - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A integrazione
- 160) Documento integrato il 25/07/2024
- 161) All. 3 - Atto di impegno-signed integrazione
- 162) Documento integrato il 07/08/2024
- 163) Osservazioni 10 BIS L 2411990 Carratello Wind SRL-signed integrazione
- 164) Documento integrato il 07/08/2024
- 165) All. 1 - Carratello_Wind - _comunicazione_art.10bis_495514-2024 integrazione
- 166) Documento integrato il 07/08/2024
- 167) All. 2 - Visura camerale Carratello Wind srl integrazione
- 168) Documento integrato il 07/08/2024
- 169) All. 4 - Attestazione capacità finanziarie integrazione
- 170) Documento integrato il 07/08/2024
- 171) All. 5 - CDU_Feroletto_Antico_N.4.2024 integrazione
- 172) Documento integrato il 07/08/2024
- 173) All. 6 - CDU Pianopoli integrazione
- 174) Documento integrato il 07/08/2024
- 175) All. 6 - Bis Certificazione vincoli Pianopoli integrazione
- 176) Documento integrato il 07/08/2024
- 177) Altra modulistica
- 178) I01a_SUE.Endo_07-Vincolo-idrogeologico_Modello-codice-b03_b04_b05_v00 (1) - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A. integrazione
- 179) Documento integrato il 25/07/2024
- 180) Altra modulistica
- 181) I01b_SUE.Endo_07.01-Vincolo-idrogeologico_Allegato-Modello-b03-b04-b05.pdf - In riscontro alla nota n. 435640 del 02/07/2024 del Dipartimento U.O.A. integrazione
- 182) Documento integrato il 25/07/2024
- 183) Altra modulistica
- 184) Schema di domanda ai fini del D.lgs. 387/03
- 185) Altra modulistica
- 186) Dichiarazione da parte del Rappresentante legale della società attestante l'inesistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado con il RUP ed il Dirigente deputato alla trattazione del procedimento;
- 187) Altra modulistica
- 188) Modello istanza di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di line elettriche ex L.R. 17/2000
- 189) Altra modulistica
- 190) Dichiarazione del progettista che e' stata effettuata sul sito web dello Sviluppo Economico per la verifica puntuale della interferenza della linea elettrica in progetto con i titoli minerari
- 191) Documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente
- 192) Relazione tecnica
- 193) Dichiarazione possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006
- 194) Perizia giurata
- 195) Ricevuta pagamento degli oneri istruttori
- 196) Preventivo per la connessione alla rete elettrica
- 197) Se previsto esproprio - perizia giurata di stima dei beni da espropriare
- 198) Documentazione relativa alla verifica per gli usi civici
- 199) Documentazione disponibilità area
- 200) Dichiarazione congiunta di proponente e progettista sugli elaborati
- 201) Estremi iscrizione CCIAA
- 202) Atto di impegno.

ESAMINATA la predetta documentazione amministrativa e tecnica di progetto presentata dal Proponente, la cui validità ed idoneità è di esclusiva responsabilità del medesimo Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza, si rileva quanto segue:

1. IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

In esito alle verifiche previste dall'art. 27 comma 1 delle norme in materia ambientale si dà atto che:

- a) la documentazione amministrativa presentata è conforme ai sensi del citato articolo;
- b) gli elaborati progettuali del progetto definitivo corrispondono a quelli previsti dall'art. 23 co. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e ricomprendono le opere per la connessione alla rete, per le infrastrutture necessarie

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



(progettazione stradale), per la dismissione e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché uno specifico elaborato ("Studio animologico") riportante i dati di ventosità e l'analisi di producibilità mediante utilizzo di modello di calcolo WasP scaturita da rilevazioni effettuate mediante torre di misura;

- c) la documentazione progettuale è completa in termini di fasi, tempi, modalità di esecuzione dei lavori previsti, stima dei costi di dismissione ed esposizione delle previste ricadute occupazionali;
- d) lo Studio di Impatto Ambientale è corredato, inoltre, da:
 - Visure Catastali e inquadramento generale catastale di tutte le particelle interessate dal progetto;
 - Certificati di Destinazione Urbanistica del Comune di Pianopoli (CZ) recante prot. n. 8851 del 4/12/2023 e del Comune di Feroletto Antico (CZ) recante prot. n. 4832 del 02/08/2024 e successive integrazioni.

Relativamente alla disponibilità giuridica delle aree sulle quali installare l'impianto eolico, la documentazione è completa di estensione, confini e dati catastali delle aree interessate e del piano particellare di esproprio, laddove le opere presumono la dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01, art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e All. I punto 13.1 lett. c) e d) del D.M. 10/09/2010).

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Carratello", in agro del Comune di Pianopoli (CZ), costituito da n. 4 aerogeneratori da 4.5 MW, per una potenza complessiva di 18 MW, modello con altezza Hub di 113 m e diametro rotorico di 163 m, denominati WTG1, WTG3, WTG4 e WTG5.

Il cavidotto di collegamento alla RTN attraverserà il Comune di Feroletto Antico (CZ), lungo il tracciato di strade comunali e provinciali che dagli aerogeneratori porterà alla zona in cui è prevista la realizzazione di una sottostazione elettrica 150-380 KV, collegata in entra-esce sulla linea Feroletto-Maida, e di una sottostazione elettrica 30-150 KV.

Per l'immissione dell'energia prodotta dal campo eolico sulla Rete Trasmissione Nazionale (RTN) saranno necessarie, oltre alle opere contenute nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) redatta da TERN S.P.A. e formalmente accettata dal proponente, la suddetta sottostazione elettrica (SSE) 30-150 KV ed il cavidotto interrato MT di collegamento tra il parco eolico e la cabina utente.

L'area d'intervento dell'impianto eolico ricade nella seguente tavola IGM:

- Foglio n. 575, Sez. IV "Pianopoli";
- Geografiche (riferimento Greenwich): Long. 16°23'24.96"E; Lat. 38°55'6.66"N
- Chilometriche (proiezione UTM - Fuso 33): N 4308653; E 620526

L'area d'intervento ha un'altitudine media compresa tra i 180 e i 220 m s.l.m. e una estensione lineare di circa 2500 m, si sviluppa sostanzialmente lungo il promontorio che da Piano Papà arriva fino a Piano Lago.

L'impianto si inserisce all'interno di un'area morfologicamente costituita da crinali, posta a sud del comune di Pianopoli, interposto tra l'abitato di Dipodi e l'area della discarica di Pianopoli a nord della Strada E80 Catanzaro - Lamezia.

Le caratteristiche orografiche del territorio, moderatamente complesse, determinano una altitudine media di 200 m s.l.m. ed un utilizzo principale del terreno per finalità agricole.

La direzione prevalente del vento è quella da OVEST verso EST, come dedotto dallo studio di ventosità predisposto dal proponente.

La cantierizzazione del progetto prevede i seguenti lavori:

- in corrispondenza di ciascun aerogeneratore saranno realizzate una piazzola di dimensioni 30 m x 50 m e un'adiacente area per lo stoccaggio temporaneo delle pale delle dimensioni 80 m x 30 m;
- saranno realizzate nuove piste di accesso agli aerogeneratori, mentre sulla rete stradale esistente sul sito di impianto saranno eseguiti opportuni adeguamenti;
- saranno estirpate radici e ceppaie ove necessario, con successivo scotico di strato superficiale del terreno vegetale, fino ad una profondità di circa 0,5 m, se necessario;
- sarà eseguito scavo di sbancamento o splateamento (sterro) nelle aree di realizzazione della viabilità di progetto e delle piazzole di montaggio;
- sarà eseguito un riempimento con acciottolato di taglio diverso, costipazione e rullatura;
- sarà eseguito uno scavo a sezione obbligata per la realizzazione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori fino ad una profondità adeguata alle condizioni geotecniche;
- saranno predisposte casseforme metalliche riutilizzabili per i plinti di fondazione; posizionamento dei ferri di armatura, getto del calcestruzzo, rinterro dello scavo;
- saranno posati i cavi interrati durante le seguenti attività: fresatura d'asfalto lungo la viabilità esistente; scavo a sezione ristretta per le trincee di posa dei cavidotti; posa del cavo di potenza e del dispersore di terra; eventuale rinterro parziale con strato di sabbia vagliata; posa del tubo contenente il cavo in fibre ottiche; posa dei tegoli protettivi; rinterro parziale con terreno di scavo; posa di nastro monitore; rinterro complessivo con ripristino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

della superficie originaria; apposizione di paletti di segnalazione presenza cavo; realizzazione dello strato di finitura in asfalto o misto stabilizzato;

- montaggio degli aerogeneratori.

Gli scavi saranno realizzati con l'ausilio di idonei mezzi meccanici. L'assemblaggio di ciascun aerogeneratore richiederà l'impiego di una gru principale a traliccio semovente e di due gru secondarie.

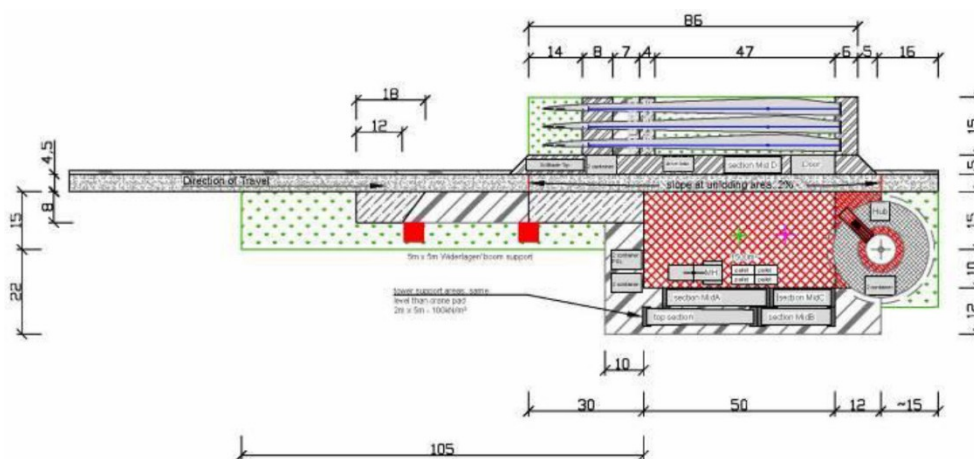
Il trasporto dei materiali inerti provenienti da cave autorizzate e delle terre da scavo prevede l'utilizzo di autocarri di adeguata portata.

Per raggiungere le postazioni degli aerogeneratori verranno realizzate opere sulla viabilità esistente mediante interventi di adeguamento e realizzazione di nuovi tratti di servizio, oltre che raccordi agli incroci di strade e nei punti di maggiore deviazione della direzione stradale e ampliamenti della sede nei tratti di minore larghezza.

Gli allargamenti delle sedi stradali avverranno in sinistra o in destra, in funzione dell'esistenza di vegetazione di pregio (aree arborate o colture di pregio), mentre in assenza di situazioni particolari di uso del territorio, l'allargamento avverrà indifferentemente in entrambe le direzioni.

Le piste di accesso agli aerogeneratori di nuova realizzazione seguiranno l'andamento topografico esistente e avranno una larghezza di 5 m.

In corrispondenza di ciascun aerogeneratore verrà realizzata la piazzola temporanea di circa 2750 mq, tale da consentire l'installazione della gru e delle macchine operatrici, l'assemblaggio delle torri, l'ubicazione delle fondazioni e la manovra degli automezzi.



È previsto lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione della piazzola di lavoro. Dopo l'installazione degli aerogeneratori, le piazzole realizzate verranno sensibilmente ridotte, dovendo solo garantire l'accesso alle torri, da parte dei mezzi preposti alle ordinarie operazioni di manutenzione.

In corrispondenza di ciascun aerogeneratore rimarrà la fondazione della turbina di circa 200 mq, oltre che la viabilità di accesso per la manutenzione della stessa.

Le torri degli aerogeneratori saranno fissate al terreno attraverso una fondazione realizzata in calcestruzzo armato il cui dimensionamento sarà effettuato sulla base dei parametri strutturali derivanti dalle sollecitazioni generate dalle turbine: in relazione alle caratteristiche del sito in oggetto e delle condizioni di carico della struttura in elevazione, le fondazioni degli aerogeneratori saranno calcolate ai sensi delle NTC2018, impostate sulla roccia sana o sullo strato di terreno avente idonee caratteristiche geomeccaniche.

A fine lavori verranno eseguiti interventi di ripristino e di sistemazione finale, consistenti in:

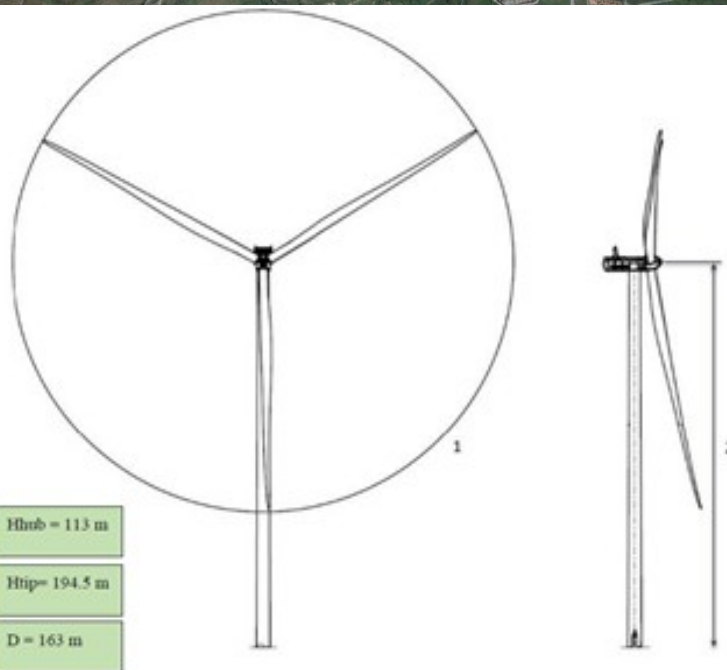
- sistemazione finale della viabilità con realizzazione delle necessarie opere d'arte (cunette, attraversamenti);
- manutenzione delle strade di accesso e delle opere d'arte di salvaguardia geomorfologica ed idrologica;
- lavori di messa in sicurezza dei luoghi (segnaletica, barriere di segnalazione degli accessi);
- trasformazione delle piazzole di montaggio in piazzole definitive, di dimensioni ridotte e funzionali alla manutenzione dell'impianto e successivo ripristino;
- rimozione area di cantiere.

I lavori di ripristino delle aree prevedono l'utilizzo del terreno vegetale proveniente dagli scavi di cantiere e la semina di specie autoctone.



LEGENDA

-  Confine comunale
-  Aerogeneratore
-  Tracciato cavidotto in MT
-  Tracciato cavidotto in AT
-  Punto di allaccio Su nuova SSE elettrica 150-380 KV
-  Nuova SSE elettrica 30-150 KV



11

La tabella di seguito riportata indica gli aerogeneratori previsti in progetto:

ID Aerogeneratore	Gradi decimali (UTM33N-WGS84)		Quota altim. alla base (m s.l.m.)	Altezza mozzo (m)	Diametro rotore (m)	Altezza massima (m)
	N	E				
WTG1	4309297	619191	180	113	163	195
WTG3	4308958	620061	203	113	163	195
WTG4	4308433	620718	212	113	163	195
WTG5	4307775	620804	195	113	163	195

Al termine del ciclo di vita dell'impianto eolico, stimato in circa 30 anni, al di là dell'opzione di prolungare ulteriormente l'attività dell'impianto, lo stesso verrà smantellato con riconduzione del sito di progetto alle condizioni ante operam. La dismissione del parco eolico prevede le attività di seguito riportate:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



- smontaggio degli aerogeneratori (rotore, pale e mozzo di rotazione, navicella, sezioni della torre) mediante gru ed operatori in elevazione ed a terra;
- parziale rimozione delle fondazioni fino ad 1 m di profondità, taglio ferri sporgenti e riduzione dei rifiuti a piccoli cubi;
- rimozione delle piazzole, articolata nei seguenti interventi:
 - rimozione di parte del terreno di riporto per le piazzole in rilevato: il materiale di risulta sarà in parte riutilizzato, mentre la parte in esubero sarà recuperata o avviata a smaltimento;
 - realizzazione dei tratti in rilevato utilizzando prevalentemente terreno proveniente dagli scavi;
 - rinverdimento del terreno con formazione di tappeto erboso attraverso semina manuale o meccanica di specie vegetali autoctone, previa preparazione meccanica del terreno e concimazione di fondo;
- disconnessione e rimozione dei cavidotti elettrici, suddivisa nelle seguenti operazioni:
 - scavo a sezione ristretta lungo la trincea di posa dei cavi;
 - rimozione, in sequenza, di nastro segnalatore, tubo corrugato, tegolino protettivo e conduttori;
 - rimozione dello strato di sabbia cementata ed asfalto ove presente;
 - ripristino dei sottofondi stradali allo stato originario utilizzando i materiali di risulta dello scavo quanto più possibile e dei manti stradali ante operam (di tipo sterrato, mediante costipatura del terreno, o in materiale asfaltato).

In opera rimarrà soltanto parte del plinto di fondazione che sarà rinterrato garantendo un franco di almeno un metro dal piano campagna.

I prodotti dello smantellamento verranno gestiti secondo le modalità previste per il recupero e/o il riutilizzo.

Il progetto, pur ricadendo nella definizione di “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW” (punto 2 lett. d) All. IV Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), non rientrando nei progetti di competenza statale in quanto di potenza non superiore a 30 MW (Allegato II Parte Seconda), è sottoposto, in forza del punto 14.8 del D.M. 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), a valutazione di impatto ambientale quindi al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dal momento che il medesimo punto rende facoltativa la possibilità per il Proponente di presentare istanza di VIA senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

3. RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Pianopoli (CZ) prot. n. 8851 del 14/12/2023 e succ. integrazione prot. 5733 del 7/8/2024, si evince che le particelle catastali interessate dal progetto in valutazione ricadono in aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, aree boscate e/o da rimboschire, aree percorse dal fuoco, fascia di rispetto metanodotto, viabilità nuova o da ristrutturare, acque pubbliche e fasce di rispetto dalla discarica, da elettrodotti e dal depuratore esistenti.

In particolare, l'aerogeneratore **WTG1** sarà installato in **Comune di Pianopoli**, al Foglio di mappa n.12, mappale n. 279. Per il 78,32 % rientra nella Z.T.O. ZONA_E2, per il 21,68 % nella Z.T.O. ZONA_E4. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE (fascia di rispetto Elettrodotti)
- Vincolo Boschi e Foreste
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

L'aerogeneratore **WTG3** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di mappa n.17, mappale n. 114. Per il 95,53 % rientra nella Z.T.O. ZONA_E2, per il 4,47 % nella Z.T.O. ZONA_E4. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE (fascia di rispetto Elettrodotti)
- Vincolo Boschi e Foreste
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

L'aerogeneratore **WTG4** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di mappa n.24, mappale n. 1. Per il 100% rientra nella Z.T.O. ZONA_E2. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE
- Vincolo RISPETTO_DISCARICA
- Vincolo Zona RS (fascia di rispetto stradale)
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

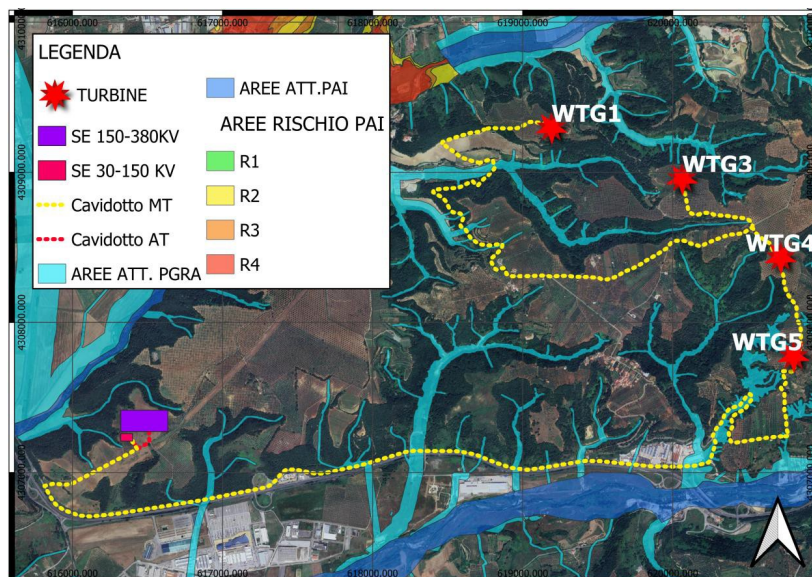
L'aerogeneratore **WTG5** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di Mappa n.24, mappale n. 148. Per il 100 % nella Z.T.O. ZONA_E2. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RS (fascia di rispetto stradale)
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

Altresì, dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di **Feroletto Antico** (CZ) n. 4-2024 del 2/8/2024, si rileva che le opere di rete ricadono in aree agricole con faglie attive/capaci e a vincolo idrogeologico e forestale, nonché in aree percorse dal fuoco, in aree a rischio idraulico, in aree gravate da usi civici e in aree di rispetto di gasdotti.

Si rileva, a seguito di verifica d'ufficio, che una porzione del cavidotto (parallelo alla Superstrada 280), dall'aerogeneratore WTG4 fino alla sottostazione Terna, ricade area sottoposta a vincolo paesaggistico poiché all'interno della fascia di 150 m dal Fiume Amato (art. 142 comma 1 lett. c D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.).

Si rileva, inoltre, che l'elettrodotto interferisce con le aree di attenzione del PGRA, per come riportato nella sottostante figura.



Quanto alla verifica degli indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale di cui alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, l'impianto non rientra tra le aree non idonee in cui è espressamente fatto divieto la localizzazione degli impianti eolici (par. 3.1), non sussistendo:

- aree comprese tra quelle non idonee come indicati nel PAI;
- aree risultanti comprese tra quelle di cui alla legge n. 365/2000 (decreto Soverato);
- zone A e B dei parchi nazionali e regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, Zona 1 così come indicato nelle leggi istitutive delle stesse aree protette;
- aree Marine Protette;
- aree afferenti alle Rete Natura 2000 (pSIC, ZSC, ZPS, SIR, comprensive di una fascia di rispetto di almeno 500 mt);
- zone umide ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar (Lago Angitola);
- riserve statali o regionali e osai naturalistiche comprensive di una fascia di rispetto di almeno 500 m;
- aree archeologiche e complessi monumentali individuate ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. n. 42/2004 comprensive di una fascia di rispetto di almeno 500 m.
 - Tuttavia, si dà atto che, nel rispetto dell'art. 20 co. 6 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., per l'ultimo il d.l. n. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 (entrata in vigore il 22/04/2023) per l'attuazione della Direttiva UE 2018/2001 (c.d. "Direttiva RED II") sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in assenza di aree idonee per la Regione Calabria per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
 - Fermo restando che la verifica è attuata - nel rispetto del D.M. 10/09/2010 - da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs. n. 387/03 e smi), è disposta un'introduttiva verifica dell'idoneità dell'area nell'ambito della presente valutazione di impatto ambientale e degli esiti esposti nella sintetica successiva tabella.
 - In conseguenza, dall'esame dei criteri di definizione delle aree idonee annoverate *ex lege* nelle more della individuazione delle stesse (art. 20 co. 8 D.Lgs. n. 199/21 e ss.mm.ii.), si rileva quanto segue:

<i>Tipologia di aree idonee</i>	<i>Verifica idoneità</i>
a) siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter) numero 1) dell'art. 20 (aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
b) aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte quarta D.Lgs. n. 152/06 e smi).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c-bis) siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; (cfr concessione da parte delle società concessionarie autostradali di cui all'Allegato alla legge n. 41/2023).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
(c-bis.1) siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (all. 1 decreto MISE 14/02/2017), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici [...];	n.a.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lett. b) del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (Beni Culturali) oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo (immobili e aree di notevole interesse pubblico). Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'art. 12 co. 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003.	Non sussiste agli atti documentazione inerente la chiusura del procedimento di verifica usi civici (L.R. 18/2007). L'area di localizzazione dell'impianto eolico rientra nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal D.Lgs. n. 42/04 data la presenza di diretta sovrapposizione con aree tutelate di interesse paesaggistico (fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piedi di argine per una fascia di 150 m ciascuno; art. 142 c. 1 lett. c D.Lgs. n. 42/04) nonché parte del cavidotto di connessione interrato tra l'Aerogeneratore WTG4 e la sottostazione Terna. Si rilevano, inoltre, territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (art. 142 co. 1 lett. g) D.Lgs. n. 42/04).

Trattandosi, pertanto di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, per il quale si può ritenere esclusa la localizzazione su area idonea, la individuazione scelta non prefigura l'asserimento di inidoneità per come indicato all'art. 20 co. 7 D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.; in ragione di ciò, non si applica la riduzione di un terzo del termine delle procedure di autorizzazione, per come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii..

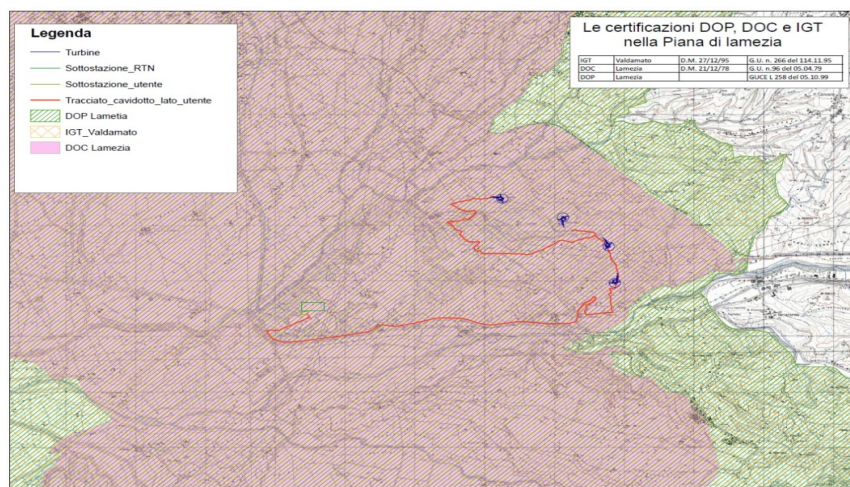
Per le aree coperte da foreste e bosco, ancorché percorse dal fuoco valgono le norme di vincolo inibitorio, per come riportato all'art. 25 del QTRP.

Altresì, l'art. 15 del QTRP, Lett. A, punto 2, individua quali siti prioritari* per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree desinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.

Tuttavia il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs n. 28/2011.

Sulla scorta di quanto esposto dal proponente nell'ambito dello studio di impatto ambientale (par. 4.2.3.1 – 4.6.3.1), si rileva che il progetto interessa zone che hanno vocazione agricola di pregio nell'ambito della olivicoltura. Quanto sopra è confermato dal fatto, per come anche rappresentato dalla successiva sovrapposizione grafica, che tutti e quattro gli aerogeneratori ricadono nelle seguenti aree:

- Area dell'olio EVO "DOP Lametia" il cui territorio amministrativo, sottoposto al controllo da parte dell'omonimo Consorzio di Tutela autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 14 legge 526/99), corrisponde con quelli di nove Comuni, detentori del marchio comunitario, rientranti nella Piana di Lamezia Terme: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme, Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroletto Antico e Pianopoli; aggiungasi che i quattro aerogeneratori in esame rientrano integralmente in un paesaggio degli ulivi, fulcro del suddetto sistema "DOP Lametia", molti dei quali ultracentenari e secolari, altresì tutelati e promossi dal Presidio 'Slow Food';
- Territorio IGP "Olio di Calabria", riservato all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti da cultivar autoctone (Carolea, Sinipolesse, Tondina, ecc.) con zona di produzione che interessa n. 6 aziende beneficiarie prossime all'area di prevista realizzazione dell'impianto eolic e sottoposte all'azione di tutela e promozione realizzata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 14 legge 526/99);
- Territorio IGP "Valdamato", comprendente l'intero territorio amministrativo, controllato dall'Organismo Valoritalia autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 13 D.Lgs. n. 61/2010), e rientrante nei Comuni di Curinga, Feroletto Antico, Pianopoli, Gizzeria, Lamezia Terme e San Pietro a Maida, rappresentante una delle più importanti aree vitivinicole della Calabria caratterizzate da vigneti iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato dal D.M. 07/05/2004 e ss.mm.ii.



* Circolare interna prot. n. 22149 del 26/06/2018: le disposizioni normative contenute nel Tomo IV del QTRP, in coerenza con l'art. 25 co. 9 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii., sono ritenute cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi; pertanto, fatti salvi i provvedimenti normativi concorrenti, le aree di cui all'art. 15 comma 4 lett. b) del QTRP, oggetto di valutazione, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione dell'impianto, con l'approvazione dei Piani di Settore.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

In ordine alla perseguibilità di alternative di installazione delle opere, esposte nel successivo par. 6, non è possibile stabilire con ragionevole certezza che la soluzione progettuale risulti la migliore in termini di decremento degli impatti ambientali e incidenza negativa per le aree limitrofe.

D'altra parte il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Catanzaro (PTCP), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 05/02/2012, relativamente agli indirizzi di conservazione del paesaggio agrario, precisa che nella aree coltivate prevale l'importanza del presidio paesaggistico a ambientale quando si ha la tessitura a maglia fitta o media tradizionale con prevalenza dell'olivo, delle viti e del promiscuo e la geometria dei campi e le sistemazioni idraulico-agrarie sono integre e poco alterate.

Il progetto – benché risulti in linea generale conforme alle necessità definite dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima (PNIEC), ai nuovi obiettivi previsti dal Green Deal europeo (2019/640), dal Regolamento 2021/1119/UE sul clima, dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal nuovo pacchetto adottato dalla Commissione Europea "Fit for 55" – **non appare adattato allo stesso PNIEC, là dove è stabilito che occorre adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.**

In relazione al contributo che le Regioni e Province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo nazionale e regionali sugli impieghi di FER, il rapporto pubblicato dal GSE a luglio 2022, elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 11/05/2024 (Ministero Sviluppo Economico), presenta i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili e complessivi, rilevati nelle regioni e province autonome. Da questi dati si evince che in Calabria i consumi di energia da FER al 2020 risultano ampiamente superiori alle previsioni contenute nel Decreto Burden sharing (42,8% a fronte di 27,1% previsto per il 2020). Peraltro, secondo i rapporti statistici del gestore, la potenza eolica installata in Calabria al 31/12/2023 è pari a 1,18 GW, rappresentando la quinta regione su scala nazionale con particolare concentrazione di potenza eolica nella provincia di Catanzaro.

4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte di questa Struttura Tecnica di Valutazione ricomprende le seguenti componenti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto ed eventuali lavori di demolizione;
- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali quali:
 - impatto visivo;
 - impatti su flora, fauna ed ecosistemi;
 - impatti su suolo e sottosuolo;
 - impatto acustico e vibrazioni;
 - impatti elettromagnetico e sulle telecomunicazioni;
 - impatti derivanti da incidenti;
 - impatto da emissioni in atmosfera;
 - impatti sulle acque superficiali e sotterranee;
 - impatti al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione.

Le caratteristiche fisiche d'insieme del progetto, in relazione all'importanza delle opere complessive e del previsto posizionamento ed impegno territoriale, sono tali da richiedere una approfondita analisi sulle possibili ripercussioni sull'ambiente.

Si rilevano, pertanto, i seguenti elementi oggetto di analisi, oggetto di successivo rilievo puntuale:

- le dimensioni e la concezione dell'insieme delle macchine eoliche e delle relative opere connesse, sono tali da poter essere considerati consistenti in quanto l'utilizzazione del territorio comporta una occupazione del suolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze rilevanti sulla varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in ragione della sussistenza di predominanti caratteri rurali ed ambientali protetti;
- relativamente al cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, dalla verifica svolta si rileva che l'impianto eolico sarà allacciato in antenna a 150 kV su una nuova Sottostazione Elettrica (SE) 150-380 kV in entra esci sulla linea Feroletto-Maida, la cui progettazione risulta in condivisione con altri operatori che stanno sviluppando altre iniziative di pari portata nella zona; in aggiunta, la specifica scelta localizzativa dell'impianto, fa emergere diversi impianti eolici di media taglia situati su un territorio a vasca scala, potendosi comunque escludere progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale e ricadenti in ambito territoriale di 1 km (a



partire dal perimetro esterno dell'area occupata dagli aerogeneratori e relative piazzole) entro il quale possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali di seguito analizzate;

- relativamente alla utilizzazione di risorse naturali (suolo, territorio, acqua, biodiversità) l'impianto comporterà un utilizzo della risorsa naturale 'suolo', potendosi in ogni caso escludere materie prime o combustibili nella fase di esercizio; quanto al fabbisogno dei consumi nella fase di cantiere, non si rilevano da progetto le fonti di approvvigionamento ed i fabbisogni di consumo di acqua, energia, per le quali non si esclude l'assenza di detrimento di risorse naturali tali da confermare la sostenibilità del progetto, nonché il rispetto dei territori agricoli esistenti, il reticolo idrografico e la viabilità interpodereale esistente;
- riguardo alla produzione rifiuti, essa afferisce per la maggior parte alla fase di realizzazione dell'impianto, nonché agli accumuli di materiale da cantiere quali gli asfalti provenienti dalla demolizione delle sezioni stradali per la realizzazione dei caviddotti; a fine ciclo di vita, in ragione di una dismissione selettiva dell'impianto finalizzata a mantenere separate le diverse tipologie di materiali che si produrranno, il progetto prevede la rimozione e il riutilizzo delle piattaforme interrato e dei vari sottoservizi interrati secondo un efficace programma gestionale;
- si rilevano potenziali inquinamenti e disturbi ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera attesa la sussistenza di rischi di gravi incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- in ordine ai rischi per la salute umana, si ritengono alti i pericoli di contaminazione delle acque, del suolo e sottosuolo e di inquinamento atmosferico; per contro, la rottura accidentale delle componenti rotanti degli aerogeneratori, assume un valore di rischio alto dal momento che è avverabile in caso di fulminazione diretta o in seguito ad urto accidentale di notevole intensità alla base delle torri.

Quanto all'inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale, si rileva quanto segue:

- l'utilizzazione del territorio determinerà modifiche alle caratteristiche di permeabilità;
- la stima di producibilità del lay-out di progetto sulla base di dati di ventosità rilevati in sito, si limita a fornire risultati con valori di produzione tali da non suggerire una ottimale scelta della soluzione impiantistica, anche in termini di distribuzione delle macchine sul territorio; si esclude, pertanto, che l'impianto eolico potrà consentire una valorizzazione dei potenziali energetici delle risorse rinnovabili presenti nel territorio con evidente insufficiente sostenibilità delle opere rispetto alla capacità di carico dell'ambiente là dove sono riscontrate zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (già citate aree DOP e IGP), nei limiti amministrativi identificati nei due Comuni di Pianopoli e Feroletto Antico.
- è da ritenersi non favorevole la scelta di localizzazione per gli aerogeneratori WTG1, WTG3, WTG4 e WTG5, poiché ricadenti in aree coperte da bosco e foreste, ancorché percorse dal fuoco e per le quali valgono le norme di vincolo inibitorio per come riportato all'art. 25 del QTRP e in aree agricole e/o paesaggistiche/ambientali di pregio per come riportato all'art. 15 del QTRP, in coerenza con i contenuti dell'Art. 12, comma 7, del D.Lgs n. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.lgs n. 28/2011.
- una maggiore accessibilità, sia in relazione alla rete viaria esistente, secondo le direttrici stradali comunali di collegamento all'impianto mediante l'utilizzo del principale asse verticale SS106 (E90) e orizzontale (SP59) e sia in relazione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'Energia Elettrica.
- fortemente impattanti le scelte di insediamento degli aerogeneratori sulle produzioni agricole locali di riferimento con interferenze negative sulle finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, il tutto in pieno contrasto con l'art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387/03 (nella parte in cui si precisa che l'ubicazione degli impianti FER in zone agricole deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale).

Pur non negando il favor del legislatore verso la diffusione di impianti da fonti rinnovabili, a fronte di interessi di pari rango costituzionale, una corretta ponderazione e temperazione degli stessi non dovrebbe sempre portare, in una logica di fatto totalizzante, ad una prevalenza assoluta (o quasi) dell'uno a sacrificio dell'altro. Del resto né il Protocollo di Kyoto, né il diritto europeo consentono di sacrificare la tutela della biodiversità e dello sviluppo agricolo in favore delle energie rinnovabili. Ed invero, leggendo tali normative, si rinviene piuttosto un'espressa preoccupazione per gli impatti negativi che lo sviluppo delle rinnovabili può comportare per l'ambiente, il paesaggio e l'agricoltura. Alla promozione dell'energia alternativa, dunque, non è attribuita una portata assolutamente prevalente a discapito della tutela ambientale e agricola, quasi che fosse necessario perseguire il primo ad ogni costo perché così imposto dal quadro sovranazionale e internazionale di riferimento. Tra l'altro, la valutazione d'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione; essa presenta al contempo profili

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera.

Un provvedimento dell'Autorità Competente in materia ambientale deve dare risalto: alla presenza di Aziende interessate da produzioni agro-alimentari nell'areale in cui si inquadra il progetto del parco eolico, nella previsione di un paventato decremento della potenzialità produttiva per mancato utilizzo dei terreni agricoli e/o a fini agrituristici, vista la prevalente vocazione agricola dei luoghi, senza escludere la presenza di aree boscate o rimboschite con fondi pubblici - costituendo esse vincolo inibitorio; nonché all'intersezione delle opere con vincoli di natura paesaggistica-ambientale, tutori o inibitori; all'incerto utilizzo delle risorse naturali; alle interferenze con le matrici ambientali (suolo, in particolare); all'effettiva sostenibilità ambientale e socio-economica dell'intervento non suffragata da una convincente analisi di contesto e di bilanciamento tra i costi/spesa di risorse naturali e benefici ambientali, da non identificare solo come "interessanti introiti"; alla svante analisi di co-visibilità e, infine, all'inefficacia delle misure di mitigazione e/o compensazione proposte. In relazione alla specificità di contesto e sulla scorta delle predette considerazioni, si rappresenta la sussistenza di impatti significativi negativi sull'ambiente, ovvero, sulle componenti e sulle matrici ambientali, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera, soprattutto in ragione dell'elevato livello di impianti simili e non, quindi dello sfruttamento spinto del territorio e del carico ambientale già in atto, anche in ragione di interventi riguardanti la viabilità (con l'estensione di nuovi tratti da realizzare e/o adeguamento dell'esistente).

Gli aspetti della compatibilità dell'impianto eolico in argomento con le risorse naturali e paesaggistiche del territorio in esame, in particolare, sono altresì attinenti alla tematica della conformità dell'opera rispetto al QTRP, al PTCP di Catanzaro e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o in adozione e quindi anche, come anzidetto, oggetto di verifica nei predetti strumenti programmatici. In relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'opera rispetto al contesto attuale, pregiudizievoli per la sostenibilità ambientale dell'intervento sono gli effetti cumulativi negativi derivanti dalla presenza di altre iniziative nell'area di localizzazione dell'intervento (parchi eolici e impianti mini-eolici, di cui lo stesso proponente dà evidenza enumerando le iniziative già autorizzate o in itinere), in rapporto all'analisi territoriale di inserimento del parco eolico e alla compatibilità del progetto con gli indirizzi dei piani e delle norme vigenti, con un focus specifico sulla concorrenza (rectius "cumulo") con altri impianti eolici in esercizio e/o in corso di costruzione/autorizzazione.

Rilevante, altresì, è la presenza di altre strutture produttive, attività agricole, turistiche, agrituristiche, attività industriali, ecc. nel contesto di area vasta. Nel sito direttamente interessato dal progetto di parco eolico si riscontra la presenza di specie avifaunistiche di particolare interesse che durante le loro attività diurne si spostano sul terreno anche non coperto da vegetazione compiendo brevi voli, attesa pure la vicinanza del fiume Amato, via fluviale favorevole alle numerose specie di avifauna migratoria e stanziale. In effetti, le principali interferenze che si manifestano sull'avifauna in conseguenza della realizzazione dell'impianto eolico sono riconducibili a fattori, quali la perdita di individui per collisione diretta con le pale degli aerogeneratori o, indirettamente, la rarefazione, l'allontanamento o addirittura la scomparsa di specie per alterazione, modificazione dell'habitat, anche di area vasta, (i corridoi ecologici dell'areale su cui si chiede di intervenire consistono sostanzialmente nei corsi d'acqua, ed in particolare nel fiume Amato caratterizzato da una portata d'acqua costante), in una fascia circostante ai siti di nidificazione, scomparsa della stessa per disturbo antropico che può manifestarsi anche durante la realizzazione dei lavori (costruzione di piste, sbancamenti, ecc.). In virtù dell'assunto che l'avifauna non ha confini, si rimarca che l'area interessata dal progetto è in prossimità del fiume Amato ed è caratterizzata da elevate qualità botanico-vegetazionali peculiari, di alto significato naturalistico, e rappresentano un prezioso serbatoio di biodiversità. Inoltre, quest'area costituisce un'importante fascia ecotonale, per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore presenti, in quanto le diverse tipologie ambientali del fiume Amato rappresentano un importante punto di riferimento per diverse specie di uccelli, sia nel periodo delle migrazioni, come punto di sosta e di approvvigionamento trofico, sia come luogo di nidificazione e di svernamento. Quindi sussiste, in fase di cantiere, il pericolo di "disturbo" arrecato dalle attività proprie del cantiere alle specie stanziali o eventualmente migranti, e, in fase di esercizio, il pericolo di collisione con le pale eoliche. La presenza di aree percorse dal fuoco, boscate e rimboschite e gravate da usi civici tra i terreni interessati dalla realizzazione del parco eolico contrasta con le previsioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato dalla Regione Calabria, il quale, al Tomo 4, art. 25, in ordine ai vincoli inibitori, testualmente recita: *"fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi"*. Vigge peraltro il divieto della trasformazione per i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in quanto Beni Paesaggistici.



L'art.15 - RETI TECNOLOGICHE del QTRP prevede *“Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:*

24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali.”

25. Le “aree agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 “Visione Strategica”

Di seguito si espongono le componenti ambientali oggetto di valutazione:

- **Impatto visivo.**

L'impatto visivo richiede una congrua analisi del caso concreto, atteso che esso costituisce quello maggiormente derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico, in particolare per ciò che riguarda gli aerogeneratori, fermo restando che solo una piccola percentuale di territorio risulterà fisicamente impegnata dalla costruzione delle vie di accesso, risultando del tutto ininfluenza la realizzazione del cavidotto interrato che si svilupperà per lo più in fregio alle attuali strade di collegamento già esistenti con apporto di allargamenti e miglioramenti dove necessari.

D'altra parte considerata la sussistenza di aree agricole di pregio esposte nel precedente paragrafo, si assume, a priori, che i quattro aerogeneratori, saranno certamente visibili nel contesto territoriale con formazione di un impatto rilevante sulle componenti fondamentali dell'agro-ecosistema e delle loro interazioni con l'ambiente.

Prendendo in considerazione, oltre la disposizione dei quattro aerogeneratori, l'orografia in ragione del contesto collinare è possibile confermare la visibilità da diversi coni di visuale unitamente alla interrelazione tra fattori naturali ed antropici dell'area.

Svolgendo, per gli aerogeneratori, una verifica sulla intervisibilità teorica, mediante i fotoinserimenti eseguiti nell'areale di riferimento su quattro coni visivi, si evidenzia, in primo luogo, che l'impianto eolico risulterà visibile da un'ampia porzione di territorio con massima distanza di 14 km. Difatti, il contesto morfologico dell'area di progetto, caratterizzato da rilievi collinari sovrastanti l'intera piana di Lamezia Terme, determina un impatto visivo degno di attenzione.

La visibilità dell'impianto eolico risulta maggiormente accentuata per l'aerogeneratore WTG1 rispetto alle aree esterne dei centri abitati di Feroleto Antico (frazioni periferiche di Chiatrello, Fondaco Frustato e Scalo Ferroviario) posti tra le Strade Provinciali 80 e 84, e di Pianopoli (frazioni periferiche di Palazzo e Martinico). Quanto all'aerogeneratore WTG5 l'impatto visivo appare maggiore se rapportato con i numerosi impianti eolici di media grandezza posti sul territorio interessato dalla SS 280, notevole punto di osservazione degli impianti.

Difatti si rileva che le dimensioni e la densità degli aerogeneratori, seppure nel rispetto delle interdistanze minime previste dal D.M. 10/09/2010, risultano non commisurate alla scala dimensionale del sito.

Quanto sopra esposto suggerisce una variazione dell'inserimento delle turbine, là dove l'altezza dei rilievi collinari risulta elemento amplificatore delle riscontrate alterazioni negative sui caratteri esistenti del paesaggio.

La verifica dell'impianto, effettuata dalla comparazione tra le viste attuali e quelle simulate, conferma un inserimento invasivo nella totalità dei punti di vista verificati, con possibile alterazione significativa della percezione dei luoghi dai principali fulcri visivi unitamente ad importanti modifiche all'assetto geomorfologico dell'area, significative variazioni delle linee naturali del terreno e di demarcazione degli appezzamenti agricoli.

Considerando il bacino visivo dell'impianto eolico, cioè la porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile, è possibile evidenziare che le modifiche apportate su una zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto pur incrementandone del 1,1% l'influenza, agiscono su un'area già fortemente compromessa dall'esistenza di diversi impianti eolici di piccole e medie dimensioni.

Al fine di meglio valutare l'effettiva percezione visiva degli aerogeneratori si rileva che la posizione dei nuclei abitativi ed il numero di abitanti residenti nel maggiore centro urbano di Lamezia Terme (Nicastro; densità abitativa: 413,47 ab./km²) situato sul pianoro lametino a poco più di 4 km dal più vicino aerogeneratore, determina un importante interessamento dall'impatto visivo prodotto dai quattro



aerogeneratori certamente definiti “a vista” dal momento che i rotori non risultano totalmente schermati da rilievi del terreno ovvero grandi infrastrutture, tra ricettori-aerogeneratori nella direzione Nord-Ovest, tali da poterne limitarne l’impatto visivo.

Aggiungasi, che l’impatto effettivo del territorio appare maggiore se sono considerati i numerosi impianti eolici sul territorio interessato, a ridosso della SS 280, importante punto di osservazione degli impianti e elemento amplificatore dell’effetto selva con altre torri visibili (sebbene di ridotta dimensione) derivante dagli effetti sequenziali e dalla reiterazione visiva.

La ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in un raggio di 10 km in linea d'aria e, pertanto, non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, evidenzia la presenza di un insediamento strico, quello di Nicastro L. Terme, che seppur identificato “minore” risulta comunque suscettibile di tutela e valorizzazione secondo l’elenco approvato con Delibera di G.R. n. 44 del 10/02/2011.

Per le ragioni sopra menzionate, tutti gli aerogeneratori possono ritenersi visivamente impattanti e contrastanti con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali, del pascolo, del paesaggio rurale, nonché con aree comunque utilizzate per attività agricole di pregio, andando a prefigurare una caratterizzazione industriale di un paesaggio rurale in grado di alterarne fortemente i caratteri identitari legati alla produzione agricola di pregio (area dell’olio EVO “DOP Lametia”, territorio IGP “Olio di Calabria”, territorio IGP “Valdamato”).

Ogni misura di compensazione qualora finalizzata astrattamente a valorizzare i prodotti tipici locali ed incentivare l’agricoltura di pregio nelle aree di progetto, non potrà garantire un riequilibrio del sistema ambientale in termini di alterazione dei caratteri identitari dei luoghi e di occupazione e consumo della risorsa suolo legati alla produzione agricola sopra esposta.

L’analisi della disposizione degli aerogeneratori in progetto rispetto all’esistente, permette di evidenziare che le nuove strutture rappresentano su vasta scala un incremento di addensamento rispetto alle esistenti turbine e di quelle in attesa di autorizzazione con potenziale compromissione della qualità visiva, di fruizione del vasto paesaggio agrario di ampie estensioni ed aperte visuali, sull’esistente contesto analizzato, conseguente alla realizzazione dell’intero impianto.

Quanto al cosiddetto fenomeno dell’ombreggiamento intermittente, c.d. “shadow flickering”, causato dal passaggio delle pale delle turbine eoliche attraverso i raggi del sole rispetto ai ricettori sensibili posti nelle immediate vicinanze, pur considerato che maggiori criticità di ombreggiamento intermittente sono rinvenibili alle latitudini più elevate dove il sole è più basso nel cielo e quindi le ombre sono più lunghe con maggiore estensione dell’impatto, in assenza di specifica normativa italiana sullo “shadow flickering”, sono considerate, in termini conservativi nella presente valutazione, le linee guida tedesche “*Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise)*”, che definiscono le 30 h/anno quale valore soglia di ombreggiamento presso un ricettore nel caso in cui si analizzi lo scenario peggiore, riducibile a 8 h/anno nel caso in cui venga analizzato lo scenario reale. Dallo studio condotto sugli edifici ricettori civili o ad altro uso, si rileva, sulla scorta dell’approccio modellistico eseguito dal Proponente nelle condizioni più sfavorevoli e senza tener conto delle possibili attenuazioni fisiche per la presenza di ostacoli, che gli aerogeneratori genereranno un maggiore ombreggiamento, avente valore superiore allo standard internazionale scelto di 30 h/anno, con riscontrato impatto su n. 2 ricettori sensibili (non identificati come potenzialmente residenziali e non) di seguito elencati:

- Ricettore R4 in prossimità dell’aerogeneratore WTG4;
- Ricettore R18, maggiormente impattato (>45h/anno), non rilevato nella planimetria di studio, ma probabilmente prossimo all’aerogeneratore WTG5.

Per i suddetti ricettori non risulta, dalla documentazione di progetto, effettivamente verificabile se le relative aperture e finestrate sono investite dal fenomeno.

Ciononostante il proponente, a fronte della previsione di impatto, ritiene non necessario alcun controllo in corso di esercizio e non prevede l’attuazione di alcuna misura di mitigazione per ridurre ovvero annullare il fenomeno.

Dato atto che le misure di mitigazione poste in progetto coprono insufficientemente gli impatti rilevati, le misure di compensazione proposte (interramento opere di rete; adeguamento viabilità esistente mediante utilizzo di materiali non impattanti visivamente ecc.) peraltro prive di indicazioni su tempistica e costi, non consentiranno un riequilibrio del sistema ambientale con compensazione degli impatti residui.

- **Impatti su flora, fauna ed ecosistemi.**

L'area di progetto presenta, nelle porzioni di ridotta alterazione antropica, formazioni a prevalenza di sughera (*Quercus suber*) in cui l'aspetto strutturale presenta uno strato arboreo con un grado di copertura variabile che può anche raggiungere il 100%. Si rileva, in aggiunta, in subordine anche la presenza di leccio (*Quercus ilex*), roverella (*Q. pubescens* e *Q. virgiliana*) ed altre specie arboree sporadiche quali l'orniello *Fraxinus ornus*, il sorbo (*Sorbus domestica*), *Quercus cerris* e *Ostrya carpinifolia*, il castagno (*Castanea sativa*) e la robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Lo strato arbustivo è, con minori valori di copertura rispetto a quello arboreo, costituito soprattutto da sclerofille tipiche della macchia mediterranea (corbezzolo, erica, ginestra e *Dafne gnidium*, *Phillyrea angustifolia*, *Calicotome infesta*, ecc.).

Nello strato arbustivo e in quello arboreo sono ben rappresentate le specie lianose e le infestanti (*Hedera helix*, *Rubus* spp., *Clematis vitalba*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, ecc.).

Il territorio comunale di Pianopoli è, dal punto di vista ecosistemico, un mosaico di ambienti largamente influenzato dalla presenza delle attività umane che si sono succedute attraverso i secoli. Le tipologie di vegetazione e di habitat che si possono rinvenire in questa area sono per la maggior parte da ricondurre a fasi instabili delle serie di vegetazione tipiche per la regione mediterranea.

Benché in area vasta siano riscontrabili situazioni di continuità e di pregio naturalistico, con alcune tipologie di habitat che si estendono talvolta per svariate decine di ettari data la sussistenza di vegetazione di tipo in particolare su valloni e aree più scoscese, la vegetazione presente nel territorio comunale appare generalmente ordinaria, di origine antropica, di tipo ruderale, nitrofila e costituita di seminativi, con presenza di boschi di latifoglie o di boschi misti.

L'elevata antropizzazione è in parte riscontrabile nelle aree di progetto, là dove le zone in piano o in debole pendenza risultano coltivate prioritariamente ad oliveto con la coltivazione quasi esclusiva della cultivar Carolea, diversamente altre coltivazioni sono costituite da vigneti e seminativi, senza interessamento diretto sulle zone interessate dalle opere.

Dato il contesto di area vasta caratterizzato da ambiente collinare con presenza di formazioni forestali ed aree agricole, si prende atto della tipica varietà di fauna presente sul territorio d'interesse, esposto solo su base bibliografica senza studi specifici condotti a livello locale, benché non si rilevino nel raggio di 10 km dall'area di impianto di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, insussistenza di specie di interesse conservazionistico, come anche l'assenza di aree RAMSAR.

Ciononostante, lo Studio di Impatto Ambientale, è privo di caratterizzazione del chirottero fauna sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile, riferita in particolare all'area del sito. Per quanto sopra l'impatto sulla fauna (avifauna e chirottero fauna) si assume come non valutabile in quanto basata esclusivamente su dati bibliografici, privi di rilevamenti diretti, da svolgere nei periodi ecologicamente significativi unitamente alla verifica di situazioni di vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti.

Quanto agli impatti sugli uccelli, benché dagli elaborati di progetto non si evincano puntuali stime previsionali di incidenza dovuta a collisione, è possibile ritenere che la distribuzione della risorsa eolica risulti molto probabilmente utilizzata da varie specie di rapaci in ragione del più vicino corridoio ecologico denominato "Sistema delle fiumare", con accrescimento del rischio di collisione per uccelli. Il suddetto corridoio ecologico rappresenta, difatti, un sito di sosta e svernamento per molti uccelli e, per la sua collocazione geografica, costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie, che hanno la necessità di ritrovare sufficienti aree di sosta ed alimentazione.

In corrispondenza del suddetto corridoio ecologico si rileva, difatti, una importante rotta utilizzata da numerose specie di rapaci quali il Falco pecchiaiolo (70% di osservazioni), il Nibbio bruno, il Gheppio e il Grillaio, il Falco di palude e l'Albanella minore, nonché specie più rare (Falco lodolaio, Biancone, Aquila minore, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc.).

Per quanto sopra ed in considerazione del possibile perturbamento che verrà creato sugli habitat di vita, riproduzione e riposo, delle citate specie vulnerabili e in pericolo, si ritiene che la realizzazione del progetto nella sua interezza possa determinare un impatto ambientale negativo e significativo sulla flora, sulla fauna e sugli ecosistemi.

Tale condizione, non permetterà un sostenibile intreccio tra i preminenti interessi di conservazione delle specie e quelli di rendimento economico produttivo dell'impianto eolico oggetto di esame, a fronte di un rischio per la compromissione dell'integrità ecologica dell'ambiente e della interferenza negativa sulla componente avifaunistica stazionaria e migratoria.

- Impatti su suolo e sottosuolo.

L'area di localizzazione dell'impianto eolico ricade nell'ambito di una formazione dei depositi conglomeratici sabbiosi di terrazzo marino sporadicamente affioranti in scarpate vicine all'area in verifica, ai quali si aggiungono frazioni limose come dimostrato dai sondaggi geofisici del terreno di sedime.

Dalle analisi di tali indagini sono state ricostruite le stratigrafie dei terreni in studio correlate ad alcune indagini dirette eseguite nelle vicinanze.

Si rileva, peraltro, che tutto il territorio comunale di Pianopoli risulta attraversato da molti corsi d'acqua, in direzione Nord-Sud, che incidono con profondi solchi le rocce metamorfiche a monte, fino a giungere sulle aree pianeggianti di genesi sedimentaria formando aree golenali più ampie per il deposito dei terreni alluvionali. Tali corsi d'acqua, a portata variabile, sviluppano un pattern dendritico che dimostra che le litologie favoriscono una elevata percentuale di ruscellamento superficiale.

Il progetto prevede scavi e movimentazione terra per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori, nonché scavi di sbancamento per la realizzazione delle piazzole, delle piste di accesso e per la realizzazione delle cabine.

Le aree sulle quali verranno installate le opere di rete risultano caratterizzate (v. CDU Comune di Feroletto Antico) da fenomeni di dissesto e di instabilità geomorfologica.

Tuttavia, dalle informazioni di progetto, non si rilevano i necessari accorgimenti in ordine ai corpi frana pericolosi e rischiosi ovvero frane attive o quiescenti nell'area di studio e le aree suscettibili di situazioni di dissesto in corrispondenza delle strade oggetto di tracciato dei cavidotti.

Benché il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, ipotizzi che non vi sia terreno in uscita dal cantiere assoggettato alla normativa rifiuti, non risulta possibile verificare ed analizzare le modifiche del patrimonio agroalimentare e il grado di riduzione della vocazione agroalimentare sopra segnalata, anche in previsione dello sviluppo di processi di urbanizzazione nell'area vasta.

Considerata, dunque, la variabilità delle forme d'uso del suolo presenti nell'area di progetto nonché la rilevata presenza di elementi apprezzabili sotto l'aspetto agri-naturalistico, la realizzazione dell'impianto eolico determinerà effetti significativi sulla componente vegetazionale e botanica, sugli ordinamenti colturali agricoli con potenziali effetti significativi anche determinabili dall'adeguamento degli esistenti tracciati ai fini del passaggio degli automezzi di trasporto.

Nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", si conferma che la scelta localizzativa per la realizzazione dell'impianto eolico, oltre a non limitare il consumo di suolo libero, determina una sottrazione ingiustificata ed una riduzione di capacità di uso agricolo per le citate aree caratterizzate da vocazione agricola di pregio attraverso la messa in opera dei quattro basamenti in calcestruzzo su cui poggiare ogni torre, dalle piazzole di servizio e dalla realizzazione delle infrastrutture viarie, che nello specifico, per come ampiamente trattato nello Studio di Impatto Ambientale, ricadono interamente in aree agricole.

- Impatti derivanti da incidenti.

Quanto alla idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito, il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori certificati secondo le norme IEC 61400.

La valutazione sui pericoli in funzione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate, porta a confermare, nelle condizioni di massima velocità di rotazione, una distanza teorica massima di gittata di una pala pari a circa 260 m dall'asse della torre, con riscontrata probabilità di collisione con un fabbricato risultante a distanza inferiore e relativo a:

<i>aerogeneratore</i>	<i>rif. catastali fabbricato (Comune di Pianopoli)</i>
WTG5	~ Fg 24 p.lle 353-265-339-362*
(*il ricettore è identificato con il n. 20 nell'elaborato "Calcolo della gittata degli organi rotanti")	

L'elaborato afferente alla verifica sulla gittata degli organi rotanti esclude in ogni caso verifiche approfondite sulle ulteriori unità abitative di seguito elencate e regolarmente censite.

- Fg 24 p.lle 353-265-339-362;
- Fg 23 p.lle 866-318-214-882-871-870;
- Fg 17 p.lle 140-81-83;
- Fg 12 p.lle 234-228-235.

Ritenendosi, pertanto, esclusa la sola presenza del ricettore 20 nei pressi della turbina G05, posto ad una distanza di sicurezza inferiore a 260 m, si ritiene non accettabile la dichiarazione volta a ritenere l'edificio "schermato" dalla presenza di alberi di alto fusto aventi un ruolo di protezione in caso di rottura.

Si rileva, in aggiunta, che gli aerogeneratori WTG4 e WTG5, risultano compresi all'interno di 20 m dai confini delle strade di tipo "F" (strade locali) e pertanto non rispettano quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92.

5. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Gli elaborati progettuali contengono informazioni insufficienti ai fini della valutazione ambientale in assenza di verifica di stabilità dei pendii naturali e di analisi della varietà fauna e di flora sulla base di studi specifici condotti a livello locale.

Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono in particolare a:

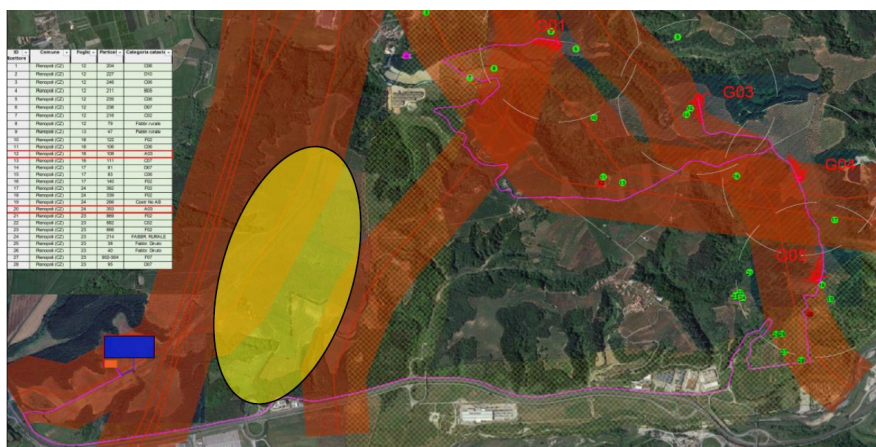
- analisi del potenziale energetico di ventosità, mensile e totale, del sito mediante l'utilizzo di stazione anemometrica, con periodo di rilevazione di 12 mesi, con rilevamento della velocità media a 15 metri di 4,88 mt/s e risultati di previsione modellistica (WasP) calcolata a 113 metri pari a 5,60 mt/s;
- estrapolazione orizzontale dei dati del vento mediante modello di calcolo WAsP;
- metodo di calcolo per la stima dei campi elettromagnetici conforme alla norma CEI 211-4 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche";
- classificazione idrologica dell'area, attraverso strumenti GIS e modello digitale del terreno (DTM) in formato raster;
- valutazione della gittata massima degli organi rotanti degli aerogeneratori in caso di improvviso ed accidentale distacco dal rotore;
- analisi previsionale del campo elettromagnetico indotto;
- modellazione carte tematiche di intervisibilità teorica (MIT) dell'impianto eolico, svolto a partire da un Modello Digitale del Terreno, mediante software WINDPRO comprensivo di modulo SHADOW per l'analisi del fenomeno "shadow flickering";
- campagna di misure fonometriche, nel rispetto del D.M. 01/06/2022, sull'area oggetto di studio mediante fonometro integratore analizzatore, calibrazione del modello previsionale acustico e software previsionale;
- indagini geofisiche (sismica a rifrazione e Multichannel Analysis of Surface Waves MASW);

23

6. VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

La scelta dell'ubicazione degli aerogeneratori ha tenuto conto in via prioritaria, delle condizioni di ventosità (direzione, intensità e durata), della natura geologica del terreno nonché del suo andamento plano-altimetrico. Nello Studio di Impatto Ambientale sono ipotizzate diverse alternative e gli unici elementi di comparazione, sono svolti con riferimento a:

- 1) Una alternativa denominata "AL1" (di seguito esposta graficamente) su terreno posto a sud-ovest dell'area di progetto, in un'area interposta posta nelle vicinanze della SS280 nel comune di Feroletto Antico; soluzione esclusa in quanto interessata da molte linee di alta tensione a 150KV e 380 KV che non consentono un'installazione in sicurezza delle turbine;



- 2) Alternativa “AL2” (di seguito esposta graficamente) su terreno posto a nord-est dell’area di progetto lungo i crinali che giungono a confine con il comune di Amato (CZ); soluzione esclusa per la presenza di superfici boscate e per il maggior impatto che si produrrebbe nella realizzazione della viabilità di accesso all’area di progetto.



Dalla proposta progettuale esaminata non è possibile desumere gli impatti delle due alternative localizzative, precludendo, a fronte di ragioni tecniche, di acquisire gli effettivi motivi che hanno indotto il Proponente a scegliere quale sia il progetto maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale. L’insussistenza di diverse soluzioni progettuali alternative, descritta dal punto di vista della ubicazione, non consente di dimostrare che la scelta del progetto trattato corrisponde a quello più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Trattandosi, peraltro, di impianto eolico la cui scelta localizzativa non prende in considerazione l’asserita inidoneità del sito secondo quanto previsto dall’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., non si riscontrano elementi di comparazione sulla minimizzazione degli impatti tali da poter sacrificare le esigenze di collocazione degli aerogeneratori all’interno di uno spazio geografico determinato.

L’assenza di indicizzazione degli impatti per kWh di energia prodotta, a seguito della valutazione non quantitativa di impatto sugli aspetti ambientali, non consente di porre in essere una visione integrata sull’uso efficiente del territorio (comprensiva di alternativa di tracciato) e della risorsa animologica in termini energetici. Non risulta, pertanto, possibile desumere alcuna verifica di fattibilità sulle diverse soluzioni individuate, attraverso una concreta analisi di coerenza con le aree sottoposte a vincolo e aree tutelate, presenti nel contesto territoriale di riferimento e che hanno spinto allo sviluppo della proposta progettuale in esame.

L’insufficiente quantificazione dei materiali utilizzati e degli impatti sostenuti per produrli per le opere di accesso all’impianto previsto nel territorio di Pianopoli, nonché di allaccio alla rete attraverso gli elettrodotti e di accessibilità attraverso le strade, permette di cogliere un indeterminabile differenziale di impatto collegato alle alternative localizzative dell’opera.

Le alternative progettuali sopra citate, risultano, peraltro, prive di dettaglio per ogni tematica ambientale coinvolta, così da garantire - sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio - un confronto ed una verifica di sostenibilità delle proposte progettuali con particolare riferimento agli aspetti localizzativi, dimensionali e costruttivi.

In definitiva, fermo restando che l’analisi di compatibilità dell’opera non assicura una adattabilità con le condizioni di sviluppo sostenibile, sulla scorta delle analisi effettuate, in relazione alla criticità espressi nel presente parere, la collocazione dell’impianto eolico proposto non consente di appurare con relativa certezza se sussiste una concreta armonizzazione tra le esigenze legate alle politiche energetiche e quelle di conservazione dell’uso agricolo del suolo e del sistema agro-economico di pregio (DOP, IGP), dell’ambiente e della biodiversità.

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che:

- il QTRP individua, all’art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l’ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree desinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle



esistenti>>>; tuttavia il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

- occorre considerare, nel rispetto del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica e della norma nazionale sopra citata, gli obiettivi di tutela del sistema agro-economico di pregio, all'interno del quale l'impianto eolico ricade, da considerarsi a forte vocazione agricola per effetto della diretta compresenza di:
 - area dell'olio EVO "DOP Lametia";
 - territorio IGP "Olio di Calabria";
 - territorio IGP "Valdamato";
- le trasformazioni areali del contesto paesaggistico previste con la realizzazione dell'impianto eolico di progetto sono da attribuire al numero di aerogeneratori, alla loro ubicazione, alla dimensione e all'altezza in punta degli stessi, attesa la trasformazione oromorfologica e del paesaggio agrario circostante, con perdita dei caratteri e dei valori che determinato lo spirito e la specificità culturale ed ambientale attribuita ai territori DOP e IGP;
- l'impianto eolico rientra su terreni agricoli da considerarsi come aree colturali a vocazione agricola, peraltro caratterizzata da attività produttive strettamente connesse alle risorse del territorio con spiccate caratteristiche agroambientali;
- il contesto territoriale in cui si colloca l'impianto in valutazione è ampiamente investito da progetti di sfruttamento dell'energia eolica che si saldano cumulativamente con quello in esame così da amplificare la visibilità e percepibilità dell'impianto eolico, particolarmente elevata per una serie di punti sensibili, aggravando ulteriormente la caratterizzazione industriale del paesaggio rurale;
- l'impianto eolico proposto si inserisce in un paesaggio agrario e rurale con prevalenza di olivo e viti, caratterizzato da una geometria di campi e sistemazioni idraulico-agrarie integre, nonché da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, peraltro segnate dalla presenza diffusa su area vasta di patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e del QTRP;
- l'impianto eolico proposto confligge in particolare con l'art. 15 lett. A punto 2 del QTRP, là dove è marginalizzata la possibilità di ubicazione di tali impianti in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza, peraltro, con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011;
- sulla scorta di quanto esposto dal proponente nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale in ordine alla perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere, non risulta possibile stabilire e valutare una diversa soluzione progettuale con contestuale diversa dislocazione delle macchine;
- l'impianto eolico determina un importante ombreggiamento intermittente, c.d. "shadow flickering", avente valore superiore allo standard internazionale scelto di 30 h/anno, con riscontrato impatto su n. 2 recettori sensibili (Ricettore R4 in prossimità dell'aerogeneratore WTG4 e Ricettore R18, non rilevato nella planimetria di studio, ma prossimo all'aerogeneratore WTG5), per i quali non si rilevano idonee misure di mitigazione;
- l'impatto sulla fauna (avifauna e chiroterro fauna) si assume come non valutabile in quanto basata esclusivamente su dati bibliografici, privi di rilevamenti diretti, da svolgere nei periodi ecologicamente significativi unitamente alla verifica di situazioni di vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti; benché dagli elaborati di progetto non si evincano puntuali stime previsionali di incidenza dovuta a collisione, è possibile ritenere che la distribuzione della risorsa eolica risulti molto probabilmente utilizzata da varie specie di rapaci in ragione del più vicino corridoio ecologico denominato "Sistema delle fiumare";
- nella scelta dell'alternativa più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", la preferenza localizzativa per la realizzazione dell'impianto eolico, oltre a non limitare il consumo di suolo libero, determina una sottrazione ingiustificata ed una riduzione di capacità di uso agricolo per le citate aree caratterizzate da vocazione agricola di pregio;
- con riferimento al ricettore (n. 20), posto ad una distanza inferiore a quella di sicurezza sulla gittata degli organi rotanti (260 m) rispetto alla turbina WTG5, si ritiene non accettabile la dichiarazione volta a ritenere l'edificio "schermato" dalla presenza di alberi di alto fusto con attribuzione di un ruolo di protezione in caso di rottura;
- gli aerogeneratori WTG4 e WTG5 rientrano all'interno di 20 m dai confini delle strade di tipo "F" (strade locali), di cui all'art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92.

ATTESO Che, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si esprime parere negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;



**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento, **ESPRIME PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**, per il progetto di un impianto eolico denominato "Carratello", in agro del Comune di Pianopoli e Feroletto Antico (CZ), costituito da n. 4 aerogeneratori da 4.5 MW, per una potenza complessiva di 18 MW, altezza Hub 113 m e diametro rotorico 163 m, denominati WTG1, WTG3, WTG4 e WTG5.



Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Valutazione Impatto Ambientale -
Impianto Eolico denominato "Carratello" –
Pratica n. 120 (CZ).
Proponente: Carratello Wind Srl;
Comuni d'intervento: Pianopoli e Feroletto Antico (CZ)

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	f.to digitalmente
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	f.to digitalmente
3	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE	f.to digitalmente
4	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	f.to digitalmente
5	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE	f.to digitalmente
6	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	f.to digitalmente
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	f.to digitalmente
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	f.to digitalmente
9	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	f.to digitalmente
10	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	f.to digitalmente
11	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA (*)	f.to digitalmente
12	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI (*)	f.to digitalmente
13	Componente (Ing.)	Maria Annunziata LONGO	ASSENTE
14	Componente tecnico (Dott.ssa)	Anna Maria COREA	f.to digitalmente
15	Componente tecnico (Ing.)	Giovanna PETRUNGARO	f.to digitalmente

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

(**) Gruppo Istruttore

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia
Firmato digitalmente

27

Le firme digitali verranno apposte in data successiva ed in ordine progressivo, in quanto il sistema in uso non consente la sottoscrizione contestuale del documento.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Via G. Marconi, 32 - 88040 Pianopoli

Tel. 0968/32071 Fax 0968/425692

pec: demografico.pianopoli@asmepe.it mail: demografico@comune.pianopoli.cz.it

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 7803

Spett.le

Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore n. 2 "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali"

Sviluppo Sostenibile

[pec: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:pec:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

l.gugliuzzi@regione.calabria.it

OGGETTO: impianto eolico denominato "Carratello".

Facendo seguito alla Vs del 07.11.2024, acquisita in pari data al prot. n. 7717, relativa alla verifica anagrafica delle residenze anagrafiche stabilite in prossimità dell'edificando impianto eolico, si trasmette l'allegata attestazione sindacale.

Pianopoli, lì 11.12.2024

L'Ufficiale d'Anagrafe

f.to Dr. Giovanni BONANNO



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Cod. Prov. 78047 del 17/12/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Via G. Marconi, 32 - 88040 Pianopoli

Tel. 0968/32071 Fax 0968/425692

e-mail: protocollo@comune.pianopoli.cz.it Pec: [ptotocollo.pianopoli@asmepec.it](mailto:protocollo.pianopoli@asmepec.it) sito:

<http://www.comune.pianopoli.cz.it/>

UFFICIO SINDACO

Prot. n. 7803 del 11.12.2024

IL SINDACO

Vista la comunicazione della Regione Calabria, trasmessa a mezzo pec il 07.11.2024 ed acquisita in pari data al prot. n. 7717, relativa alla verifica delle residenze dichiarate nell'area interessata dalla costruzione sul territorio comunale dell'impianto eolico, denominato "Carratello";

Vista la relazione a firma congiunta prot. n. 8561 del 10.12.2024 con la quale, a seguito di sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Toponomastica, dell'Ufficiale d'Anagrafe e dell'Agente di Polizia Locale, sono stati individuati, a partire dalle informazioni catastali fornite dalla Regione, i fabbricati oggetto di verifica, nonché le relative contrade di ubicazione, per come censite in questo Comune;

Viste le risultanze dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

ATTESTA

che, alla data odierna, negli immobili ricadenti nelle contrade di seguito indicate e per come catastalmente identificati, non risulta iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente alcun soggetto.

C.da Cagnone (Fg. 17 p.la 140)

C.da Marinaggi (Fg. 17 p.la 81-83)

C.da Ventrilupo/ Pantano (Fg. 12 p.la 234 - 228)

C.da Ventrilupo/ Pantano (Fg. 12 p.la 235) IMMOBILE INESISTENTE

C.da Carratello (Fg. 24 p.la 353-265-339-362)

C.da Carratello (Fg. 23 p.la 882-866-318-214-870-871)

Si rilascia in esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B) DPR 642/1972

Pianopoli, li 11.12.2024



IL SINDACO
Dr.ssa Valentina CUDA



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Cod. Prot. n. 7803 del 17/12/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

SEDUTA DEL 29/01/2025

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Controdeduzioni e conferma del parere negativo di compatibilità ambientale di cui al prot. n. 780604 del 12/12/2024.

Impianto eolico denominato "Carratello" –

Comuni d'intervento: Feroletto Antico (CZ) e Pianopoli (CZ).

Proponente: Carratello Wind Srl

Pratica n. 120 (CZ) Calabria Suap "Sportello Ambiente".

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare di cui uno – originale - corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un'altra – in copia – munita dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"" e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la D.G.R. n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la D.G.R. n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 ess.mm.ii.;

VISTI ALTRESI’

- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”;
- la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 e successiva legge 31 marzo 2009 n. 6, di istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità (DAQ) e di avvio di un processo di aggregazione territoriale e di coesione socio-economica che vede protagoniste le aree rurali ed il comparto agroalimentare regionale, portando alla costituzione di numerosi partenariati pubblico-privati aventi la finalità di promuovere la costituzione di un modello distrettuale per la gestione del territorio e per il rilancio del comparto agricolo e agroalimentare;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- la Delibera di Giunta regionale n. 55 del 30/01/2006 che detta gli indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale e individua le aree non idonee alla localizzazione dei parchi eolici e le aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici;
- il D.M. 10/09/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzate a facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Catanzaro approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 5 del 05/02/2012;
- la legge regionale n. 48 del 30/10/2012 che tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale;

- la Delibera di Giunta regionale n. 107 del 08/04/2013 recante <<Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 - Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Individuazione ed istituzione del “Distretto Rurale Serre Calabresi”>>;
- il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria (QTRP) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 e le relative Disposizioni Normative (Tomo IV), attraverso il quale si rende necessario:
 - considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il suo governo deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;
 - promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
 - promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
 - tutelare i beni paesaggistici di cui agli art. 134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004 anche secondo i principi della “Convenzione europea del Paesaggio”, ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
 - perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero e il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
 - individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
 - valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici;
 - fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP;
- il D.lgs. 16/06/2027 n. 104, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- la Strategia Energetica Nazionale adottata con Decreto del 10 novembre 2017 (Ministero Sviluppo Economico e Ministero Ambiente), che prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, affronta il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo, in ragione della progressiva saturazione dei siti, necessaria la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi ed, in attesa dell'individuazione delle “aree idonee”, il medesimo Documento stabilisce anche il principio che gli impianti FER possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale;
- l'aggiornamento del Quadro conoscitivo del QTRP approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 02/04/2019;
- il D.Lgs. 08 novembre 2021 n. 199, recante disposizioni sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e in particolare l'art. 20 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;



- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, per ultimo modificato con Reg. (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- Decreto del MASE del 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO Che

- con istanza presentata sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”, assunta al **prot. n. 362198 del 30/05/2024**, è stato chiesto, dal Proponente Carratello Wind Srl, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in materia ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto in epigrafe;
- con nota prot. n. 380686 del 07/06/2024 questa Autorità Competente ha disposto l’invio telematico degli elaborati progettuali pubblicati sul sito web istituzionale <https://old.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?41976> nonché resi disponibili per le finalità istituzionali sulla **Pratica n. 120 (CZ)** del sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente”, con contestuale richiesta di verifica della completezza documentale entro trenta giorni per tutti gli enti ed amministrazioni potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto nel rispetto del comma 2 del citato art. 27-bis;
- in esito alla suddetta verifica, per come previsto dal comma 3 del citato art. 27-bis, questa Autorità Competente ha inoltrato al Proponente istanza di integrazioni con nota prot. n. 452227 del 09/07/2024;
- questa Autorità Competente ha ricevuto le integrazioni acquisite al prot. n. 491105 del 25/07/2024 e n. 519596 del 07/08/2024, con successiva nota prot. n. 522295 del 09/08/2024 ha disposto la pubblicazione degli elaborati progettuali ancorché integrati sul citato sito istituzionale ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato entro il termine di 30 giorni previsto dal co. 4 del citato articolo 27-bis;
- per come previsto dal successivo co. 5, con nota prot. n. 564205 del 10/09/2024 questa Autorità Competente ha chiesto al Proponente ulteriore documentazione integrativa, assegnando un termine di trenta giorni, in esito ai riscontri forniti entro i termini da parte degli enti e delle amministrazioni ricomprese nel procedimento;
- il Proponente in data 04/10/2024 ha inviato sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” le integrazioni documentali richieste, acquisite al prot. n. 621887;
- con successiva nota prot. n. 626314 del 07/10/2024 questa Autorità Competente ha disposto l’avvio di nuova consultazione, con pubblicazione della documentazione integrativa e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del co. 5 ultimo periodo e co. 7 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- successivamente alla prima riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/11/2024, con successiva nota prot. n. 717185 del 15/11/2024 questa Autorità Competente ha convocato la seconda riunione di Conferenza di Servizi per giorno 16/12/2024, trasmettendo contestualmente il verbale della prima riunione dell’11/11/2024;
- nell’ambito della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16/12/2024 è stato acquisito il **parere negativo di compatibilità ambientale** per il progetto in oggetto, emesso dalla Struttura Tecnica di Valutazione e recante prot. n. 780604 del 12/12/2024;
- a seguito di verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 16/12/2024, notificato a tutti gli enti ed amministrazioni con nota prot. n. 800092 del 20/12/2024, sulla base della posizione determinante rispetto agli altri titoli abilitativi riconosciuta alla Valutazione di Impatto Ambientale negativa, è stato dato atto:
 - della insussistenza delle condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;



- della conclusione temporanea dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria con **esito non favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- che costituendo, le risultanze sopraindicate motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento e all'accoglimento dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, con la nota prot. n. 800092/2024 è stata data l'opportunità al Proponente di presentare **osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nel termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;**

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA,

RICHIAMATA la descrizione delle opere di progetto, già esposta nel precedente parere della STV recante prot. n. 780604 del 12/12/2024;

VISTE ED ESAMINATE LE OSSERVAZIONI presentate dal Proponente in data 27/12/2024 (prot. SUAP n. 807433) si rileva quanto segue, secondo l'ordine delle osservazioni:

1) Osservazioni del Proponente su vincoli tutori ed inibitori riscontrati nell'ambito della esposizione della relazione tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti.

Il Proponente rileva che i quattro aerogeneratori non ricadono su aree interessate da colture tipiche e specializzate (Zona E1) e aree boscate o da rimboschire (Zona E4) sulla scorta dei seguenti elementi:

- informazioni desunte dall'elaborato "Carte degli ambiti agricoli" (Elaborato S04.03).
- accertamento di coerenza e conformità dell'intervento "*allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. n. 1972020 e al QTRP in coerenza con l'art. 4 della L.R. n. 17/2022*" espresso dal Comune di Pianopoli nella riunione di Conferenza di Servizi del 11/11/2024.

Di seguito si espongono le seguenti controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Proponente.

Quanto rilevato dal Proponente non contribuisce validamente al superamento dei rilievi esposti nel parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024) poichè:

- l'accertamento di compatibilità dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale circa la coerenza con la L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e con il QTRP sottostà – secondo la previsione della medesima legge regionale esplicitata al comma 3-ter dell'art. 4 – alla verifica nell'ambito delle procedure autorizzative come quelle in argomento, soprattutto con riferimento alla individuazione delle aree con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio. Più precisamente, *"le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi ... omissis ... da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ... omissis"*;
- sebbene le informazioni riportate nell'Elaborato S04.03 "Carte degli ambiti agricoli", rilevino la presenza di zone omogenee destinate ad attività agricola, l'elemento sostanziale e significativo emerso in sede di valutazione di impatto ambientale afferisce alla sussistenza di vincoli costituiti da aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva (c.d. "Zona E2"; trattasi in ogni caso di zona omogenea "E" ai sensi del D.L. n. 1444/68 destinata ad attività agricola generica) che, ancorché desunti dal CDU di Pianopoli prot. n. 8851/2023, trovano conferma grazie all'individuazione delle seguenti aree di competenza per le produzioni:
 - Lamezia DOP G.U.C.E. L 258 del 05/10/1999;
 - Lamezia DOC istituito con D.P.R. 21/12/1978 e ss.mm.ii.;
 - IGP "Valdamato" istituito con D.M. 27/12/95.

Si conferma, pertanto, il pieno interessamento sia degli aerogeneratori che delle opere di connessione (cfr sovrapposizione grafica a pag. 15 del parere negativo di VIA prot. n. 780604 del 12/12/2024) con le suddette aree DOP/DOC/IGP.

Il Proponente rileva che l'area di installazione degli aerogeneratori non è un'area interessata da produzione di olio EVO di tipo DOP Lametia e neanche di tipo IGP Olio di Calabria, sulla scorta dei seguenti elementi:

- l'azienda agricola proprietaria dell'area di installazione dell'impianto (eolico) non è iscritta al consorzio delle produzioni protette;
- trova applicazione la L.R. n. 48/2012, art. 4 con possibilità di espianto e reimpianto delle piante di ulivo a fronte della realizzazione di opere di pubblica utilità, assenza di riduzione della capacità produttiva e di interferenza con numero di piante di ulivo esistenti;



- *“l’impianto non riduce né la capacità produttiva dell’area interessata dalla sua installazione né interferisce con il numero di piante di ulivo esistenti ...”,* informazioni desunte dall’elaborato “Carte degli ambiti agricoli” (Elaborato S04.03).

Al riguardo, questa STV, replicando alle osservazioni presentate dal Proponente e ritenendo che le stesse non contribuiscano a superare le motivazioni fondanti il parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024) in quanto:

- la non iscrizione dell’azienda agricola proprietaria dei terreni al consorzio delle produzioni protette, non costituisce elemento dimostrativo utile a superare i rilievi emersi in sede di valutazione della STV che vertono sulla sussistenza di vocazioni agricole di pregio, accertate ed ancorché salvaguardate dall’art. 15 del QTRP Lett. A punto 2, dall’art. 12 comma 7 del D.lgs. n. 387/003, dal D.M. 10/09/2010 e dal D.lgs. n. 28/2011;
- a fronte di un espresso divieto di estirpazione di alberi di ulivo sancito dall’art. 3 della L.R. n. 48/2012, il principio di residualità opera solo in caso di interventi di pubblica utilità, requisito quest’ultimo che può subentrare a norma del DPR n. 327/01 (art. 9 e segg.) successivamente al vincolo preordinato all’esproprio ed entro la sua vigenza, e successivamente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte dell’autorità espropriante; per quanto sopra si conferma la non applicabilità di detto requisito ad un progetto di realizzazione di un impianto eolico che ha già ottenuto una sfavorevole valutazione di compatibilità ambientale per ulteriori diversi motivi in esso argomentati in aggiunta alla specifica tematica dell’espianto e del reimpianto di piante d’ulivo;
- sebbene le informazioni riportate nell’Elaborato S04.03 “Carte degli ambiti agricoli” rilevino la presenza di zone omogenee destinate ad attività agricola, si ribadisce che l’elemento sostanziale e significativo emerso in sede di valutazione di impatto ambientale afferisce alla sussistenza di vincoli costituiti da aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva (c.d. “Zona E2”; trattasi in ogni caso di zona omogenea “E” ai sensi del D.L. n. 1444/68) che, ancorché desunti dal CDU di Pianopoli prot. n. 8851/2023, trovano conferma grazie alla individuazione delle seguenti aree di competenza per le produzioni, come da provvedimenti a fianco ad esse richiamati:
 - Lamezia DOP - G.U.C.E. L 258 del 05/10/1999;
 - Lamezia DOC istituito con D.P.R. 21/12/1978 e ss.mm.ii.;
 - IGP “Valdamato” istituito con D.M. 27/12/95.

Si conferma, pertanto, il pieno interessamento sia degli aerogeneratori che delle opere connesse (cfr sovrapposizione grafica a pag. 15 del parere negativo di VIA prot. n. 780604 del 12/12/2024) con le suddette aree DOP/DOC/IGP.

6

2) Osservazioni del Proponente sugli indirizzi di conservazione del paesaggio agrario sanciti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Catanzaro (PTCP).

Il Proponente rileva che il suddetto PTCP alla data attuale non è vigente in quanto ancora non approvato e, pertanto, gli indirizzi programmatici e le relative norme tecniche sono prive di efficacia.

Le suddette osservazioni operano una lettura non appropriata rispetto ai rilievi esposti nel parere negativo di VIA, in quanto non costituenti motivi ostativi alla dichiarata incompatibilità ambientale. Si dà atto, peraltro, che il Piano provinciale, risultante approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 05/02/2012, vale quale mera annotazione esitata nel corso dell’istruttoria tecnica.

3) Osservazioni del Proponente sul rilevato mancato adattamento del progetto al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), là dove è stabilito che occorre adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

Il Proponente rileva che la sopra riporta motivazione appare eccessivamente astratta e generica sulla base dei seguenti elementi:

- la massima diffusione degli impianti FER, quale esigenza eurounitaria, trova adeguato temperamento con l’impatto ambientale, in quanto perseguita attraverso l’installazione di impianti eolici che portano con sé un valore intrinseco dirimente, atteso che a differenza degli impianti fotovoltaici, seppure a fronte di un costo realizzativo ben più alto, non implicano consumazione del suolo, peggioramento della qualità dell’aria, interferenze con corpi idrici.
- l’impianto eolico è sempre compatibile con la prosecuzione o avvio di attività agricola.

Di seguito si espongono i motivi ostativi all’accoglimento delle osservazioni presentate dal Proponente:

Quanto rilevato dal Proponente non contribuisce validamente al superamento dei rilievi esposti nel parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024), dal momento che – sebbene la politica energetica europea abbia introdotto misure urgenti per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di

contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della emergenza energetica, contrastare i cambiamenti climatici, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento – i suddetti obiettivi presuppongono la piena attuazione del quadro legislativo di riferimento, rappresentate, *in primis*, dall'esame dell'impatto complessivo dell'opera sull'ambiente tenendo conto, sulla base di tutti gli elementi incidenti, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali in applicazione ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell'ambiente.

Diversamente, accettando per assurdo la tesi del Proponente, non sarebbe più necessaria *ex ante* alcuna valutazione ambientale per gli impianti eolici che nel caso in esame ha riguardato – nel rispetto degli obiettivi generali nazionali (pag. 6 del PNIEC) – in modo particolare la componente visiva/percettiva e la componente suolo, in rapporto alle attività agricole e agroalimentari, in un ambito territoriale riscontrato poco adatto alla tipologia e alle dimensioni dell'intervento.

Si rammenta, peraltro, che nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, rivestono, altresì, particolare importanza le disposizioni di razionalizzazione delle procedure autorizzative di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 afferenti alla localizzazione degli impianti FER su aree idonee, che, nel caso di specie, non ha assunto esito favorevole.

- 4) Osservazioni del Proponente in merito ai rilevati consumi di energia in Calabria da fonti energetiche rinnovabili al 2020, superiori alle previsioni contenute nel Decreto Burden sharing.

Il Proponente rileva considerazioni appropriate in ragione dei subentrati obiettivi di capacità addizionale (549 MW per il 2024 e 748 MWe per il 2025) da installare in Calabria, secondo il D.M. MASE del 21/06/2024.

Tuttavia i rilievi operano una lettura non conferente rispetto ai rilievi esposti nel parere di VIA negativo e sono esclusi dalla presente trattazione, in quanto non costituenti motivi ostativi alla dichiarata incompatibilità ambientale.

- 5) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare sulle dimensioni e sulla concezione dell'insieme delle macchine eoliche e delle relative opere connesse, tali da poter essere considerati consistenti in quanto l'utilizzazione del territorio comporta una occupazione del suolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze rilevanti sulla varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in ragione della sussistenza di predominanti caratteri rurali ed ambientali protetti.

Il Proponente rileva che le motivazioni sono generiche e prive di motivate ragioni effettivamente riconducibili all'impianto eolico, segnalando che la concezione d'insieme dei quattro aerogeneratori è la stessa che ha consentito ad altri impianti eolici l'ottenimento di pareri favorevoli. Nel corso delle osservazioni il Proponente chiede di *“indicare a quali organismi viventi e sistemi ecologici si faccia riferimento per consentire alla scrivente di poter rispondere compiutamente, salvo non sia sufficiente quanto di seguito riportato in ordine all'avifauna e alla chiropterofauna”*. Nel prosieguo delle osservazioni il Proponente rileva che il progetto non richiede modifiche sulla viabilità esistente se non minori interventi di adeguamento stradale senza la realizzazione di nuove piste.

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

Con riferimento agli impatti determinati sulle dimensioni e sulla concezione dell'insieme delle macchine eoliche e relative opere connesse si precisa che le valutazioni eseguite su tali tematiche tengono conto di una valutazione complessiva sull'intero contesto territoriale ed ambientale e della sua prevedibile evoluzione, in forza del previsto inserimento dei quattro aerogeneratori.

Per quanto sopra l'asserita sussistenza di caratteristiche fisiche analoghe ad altri impianti eolici beneficiari di pareri favorevoli è da ritenersi non accoglibile poichè ogni singola valutazione ambientale rimane circoscritta al singolo contesto territoriale individuato, che può essere caratterizzato o meno da elementi di sensibilità che potrebbero determinare esiti diversificati per ogni diversa proposta progettuale.

Quanto alla richiesta di chiarimenti sugli organismi viventi e sistemi ecologici si rinvia ai riscontri forniti al successivo punto 13) riferito agli impatti su flora, fauna ed ecosistemi.

- 6) Osservazioni del Proponente sugli effetti cumulativi rispetto ad altre opere esistenti e/o approvate.

Il Proponente rileva che la verifica degli impatti cumulativi debba escludere gli impianti in fase di autorizzazione, cosicché la presenza di altri progetti, il cui iter autorizzativo sia ancora in corso, non possa rilevarsi ai fini della VIA.

Le osservazioni operano una lettura non appropriata sui rilievi esposti, in quanto come già espresso nel parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024) e in ossequio al su richiamato principio di prevenzione e precauzione ambientale, la specifica scelta localizzativa dell'impianto fa emergere diversi impianti eolici di

media taglia situati su un territorio a vasta scala, potendosi comunque escludere progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale e ricadenti in ambito territoriale di 1 km (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dagli aerogeneratori e relative piazzole).

- 7) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare sulla riscontrata assenza di indicazioni su approvvigionamento/fabbisogni di acqua ed energia nella dimensione realizzativa e sulla riscontrata utilizzazione della risorsa suolo rispetto ai territori agricoli esistenti, al reticolo idrografico ed alla viabilità interpoderale esistente.

Il Proponente rileva che la motivazione appare generica e non supportata da specifiche ragioni tecniche riferibili all'Impianto, facendo presente che:

- l'impianto non comporterà un fabbisogno in fase di cantiere in termini di consumo di acqua ed energia che possano comportare un detrimento di risorse naturali, dal momento che le risorse necessarie sono di tipo ordinario e comunque non saranno prodotte in cantiere (i.e. cemento);
- la viabilità interpoderale non sarà in alcun modo variata rispetto all'esistente se non in minima parte attraverso limitati interventi peraltro migliorativi.

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

Seppure le risorse risultino di natura "ordinaria" si mantengono inalterati i rilievi circa l'assenza di indicazioni sull'effettivo fabbisogno di consumo di acqua ed energia (necessari per il processo realizzativo) e relativi approvvigionamenti.

Quanto alle modifiche ed utilizzo della risorsa suolo, si respingono le motivazioni sull'invariabilità della risorsa rispetto all'esistente ed in particolare rispetto ai territori agricoli esistenti, poichè si ritiene sufficiente esporre i rilievi grafici incontrovertibili riferiti alle sole macchine eoliche:

Localizzazione aerogeneratore WTG1 (in verde)



Localizzazione aerogeneratori WTG2 e WTG4 (in verde)



Localizzazione aerogeneratore WTG5 (in verde)



- 8) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto ambientale, in ragione di rischi di gravi incidenti derivanti da sostanze e tecnologie utilizzate, contaminazione delle acque, del suolo e del sottosuolo, inquinamento atmosferico, nonché da rottura accidentale delle componenti rotanti degli aerogeneratori.
- Il Proponente rileva che la motivazione appare generica e non supportata da motivazione tecnica probante, facendo presente, nel contempo che la riduzione/eliminazione di tali rischi si ottiene attraverso il rispetto degli standard internazionali realizzativi, le attività di monitoraggio, nonché attraverso le prescrizioni dell'Autorità competente, il cui ruolo deve essere proprio quello di disciplinare la fase realizzativa e di esercizio, imponendo il rispetto di tutte le normative rilevanti.

Si precisa che le analisi svolte da questa STV tengono conto in primo luogo delle valutazioni effettuate sugli impatti imputabili a incidenti da rottura accidentale delle componenti rotanti degli aerogeneratori, trattata al punto 16) del presente parere.

Quanto agli impatti sulla matrice suolo si rinvia a quanto esposto ai seguenti punti 14) e 15).

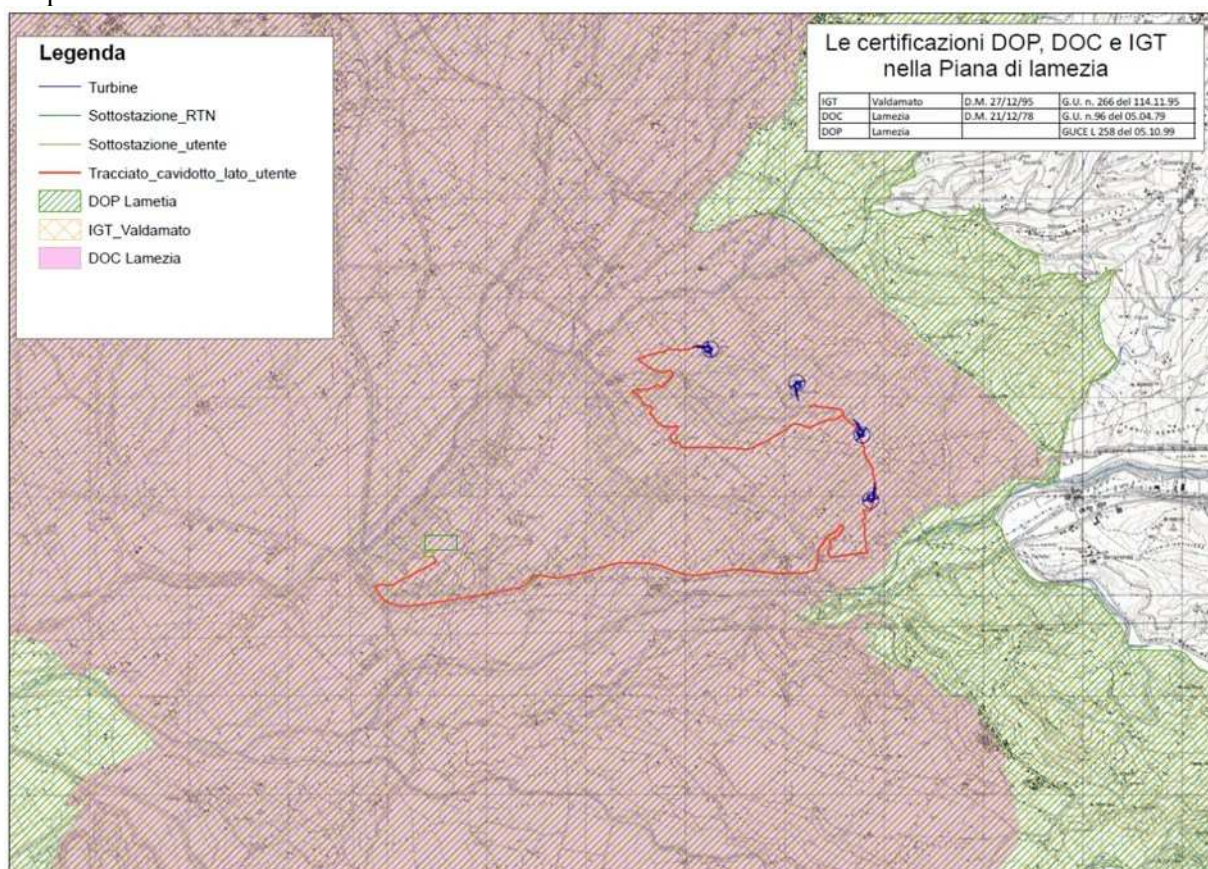
9) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare su:

- inserimento delle opere in aree geografiche con particolare sensibilità con modifiche alle caratteristiche di permeabilità del suolo;
- non ottimale soluzione impiantistica anche in termini di distribuzione delle macchine sul territorio, sulla base dei dati di ventosità rilevati in sito e insufficiente sostenibilità delle opere rispetto alle capacità di carico dell'ambiente caratterizzato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (DOP/DOC/IGP) nei limiti amministrativi dei Comuni di Pianopoli e Feroletto Antico.

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

Il Proponente si limita a rilevare che l'area di installazione delle turbine non è un'area di produzione di olio EVO IGP Calabria, senza nulla considerare sugli aspetti modificatori di permeabilità del suolo e sulla insufficiente valorizzazione dei potenziali energetici rinnovabili del territorio di riferimento.

Fermo restando gli impatti già rilevati nel parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024) in termini di elementi modificatori sulla permeabilità del suolo ed insufficiente sostenibilità delle opere rispetto alle capacità di carico dell'ambiente, con riferimento alle sole osservazioni rilevate sulle aree di produzione di olio EVO IGP Calabria, si rinvia a quanto già confermato ai precedenti punti 1) e 2) e si conferma il pieno interessamento sia degli aerogeneratori che delle opere connesse (cfr sovrapposizione grafica a pag. 15 del parere negativo di VIA prot. n. 780604 del 12/12/2024) con le aree DOP/DOC/IGP, peraltro di seguito riesposta:



10) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto ambientale determinata dalla localizzazione degli aerogeneratori in aree coperte da bosco e foreste ancorché percorse dal fuoco (vincolo inibitorio art. 25 QTRP) e aree agricole e/o paesaggistiche/ambientali di pregio (art. 15 QTRP; art. 12 D.Lgs. n. 387/03, D.M. 10/09/10 e D.Lgs. n. 28/11).

Il Proponente rileva che, sulla scorta del già citato elaborato "Carte degli ambiti agricoli" (Elaborato S04.03), l'area di intervento identificata dal Piano Strutturale Comunale di Pianopoli è zona agricola di tipo E2, senza intercettare aree agricole di pregio e colture tipiche e specializzate, né aree boscate o da rimboschire.

Il Proponente nulla osserva sulla riscontrata presenza di aree percorse dal fuoco.

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

Con riferimento all'osservazioni rilevate sulle aree di produzione di olio EVO IGP Calabria, si rinvia a quanto già confermato ai precedenti punti 1) e 2) e si conferma il pieno interessamento sia degli aerogeneratori che delle opere connesse (cfr sovrapposizione grafica a pag. 15 del parere negativo di VIA prot. n. 780604 del 12/12/2024) con le aree DOP/DOC/IGP (v. immagine precedente).

Quanto alle aree boscate o da rimboschire, si rileva che le stesse, oltre ad essere confermate nel CDU di Pianopoli prot. n. 8851/2023, trovano riscontro nell'elaborato "Carte degli ambiti agricoli" (Elaborato S04.03) laddove interessate dal tracciato delle opere, parte integrante e sostanziale dell'intervento, necessario al collegamento dell'impianto alla linea di rete.

Quanto alla presenza di aree percorse dal fuoco desunte dai certificati di destinazione urbanistica (CDU Pianopoli prot. n. 8851/2023; CDU Feroletto Antico prot. n. 4832/2024) si confermano le norme di vincolo inibitorio, per come riportato all'art. 25 del QTRP.

- 11) Osservazioni del Proponente sull'art. 15 (Reti Tecnologiche) del QTRP con riferimento alla sussistenza di aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali.**

Il Proponente rileva che è stata redatta relazione del Comune di Pianopoli che assevera l'assenza di residenze negli edifici presenti ossia di presenze abitative.

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

I rilievi sono esclusi dalla presente trattazione, in quanto non costituenti motivi ostativi alla dichiarata incompatibilità ambientale. Si evidenzia, difatti, che il richiamo all'art. 15 del QTRP, esposto in termini meramente espositivi a pag. 19 del parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024) è finalizzato a rilevare che le aree agricole di pregio nei redigendi Piani di Settore, non rientrano tra le aree idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

- 12) Osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto visivo, finalizzate a ribadire la sussistenza di:**

- un incremento di visibilità del 1,1% nell'area di 14 km;
- un impianto eolico, con finalità di pubblica utilità la cui realizzazione è indifferibile ed urgente;
- un carattere reversibile delle opere, la cui rimozione potrà essere operata a fine vita utile dell'impianto;
- un'ampia vegetazione (uliveti) attenuante il fenomeno di ombreggiamento intermittente (c.d. shadow flickering) rilevato in sede di valutazione, ridotta frequenza di passaggio delle pale (0,5 Hz) ed insussistenza di edifici residenziali.

Questa STV rileva che le osservazioni del Proponente sulla valutazione di impatto visivo tale da determinare un incremento di visibilità del 1,1%, non determinano rilievi aggiuntivi tali da richiedere un riesame di quanto già reso a pag. 19 e segg. in materia di "impatto visivo" nel parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024).

Quanto all'asserita presenza di opere di pubblica utilità, aprioristica ed astratta, essa non costituisce motivo di superamento degli impatti ambientali, atteso, peraltro, che tale requisito può subentrare a norma del DPR 327/01 (art. 9 e segg.) successivamente al vincolo preordinato all'esproprio per come già specificato al precedente punto 1).

Quanto al carattere reversibile delle opere in conseguenza alla loro rimozione, si fa presente che la circolarità raggiungibile a fine vita, non supera i rilevati impatti ambientali nell'immediata sua realizzazione e messa in esercizio, stimata in un arco temporale molto ampio (circa 30 anni) e molto probabilmente estensibile in ragione dell'opzione di prolungamento ulteriore dell'attività dell'impianto eolico come da previsione progettuale.

Quanto alla richiamata sussistenza di schermatura naturale prodotta dagli uliveti, si ribadisce che in assenza di una verifica appropriata sul posizionamento effettivo degli infissi ed in assenza di pianificazione di schermature addizionali in sede progettuale, l'impatto da ombreggiamento intermittente, rilevato in sede di valutazione su edifici residenziali e non, non è annullabile del tutto.

Nel complesso le osservazioni del Proponente sulla valutazione dell'impatto visivo operano una lettura non risolutrice e, per alcuni versi, non appropriata rispetto all'insieme delle valutazioni ambientali svolte.

- 13) Osservazioni del Proponente sulla valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi** basate sulla non intercettazione di specie arbustive, sulla sussistenza di analisi sulla chirotterofauna basata su dati di letteratura nonché sulla disponibilità ad eseguire un monitoraggio.



Nel complesso le osservazioni del Proponente sulla non intercettazione di specie arbustive e sulla sussistenza di analisi sulla chiroterofauna basata su dati di letteratura, operano una lettura non risoltrice e non appropriata rispetto all'insieme delle valutazioni ambientali svolte.

Quanto alla disponibilità ad eseguire un monitoraggio sulla chiroterofauna, si rileva che lo stesso non costituisce strumento teso a verificare lo scenario ambientale di riferimento (ante-operam) oggetto di rilievo in sede di VIA, bensì trattandosi di controllo degli effetti significativi sulla fauna derivanti dalla realizzazione e funzionamento dell'opera, lo stesso potrebbe far emergere un'indesiderata evoluzione degli effetti solo in corso di esercizio dell'impianto eolico. Come già consolidato a livello tecnico-scientifico (cfr. ultima direttiva VIA direttiva 2014/52/UE) il monitoraggio, quale strumento finalizzato al controllo degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'opera, presuppone il superamento della fase decisionale ed approvativa delle opere che, in linea generale, richiede la sussistenza di dati quali-quantitativi misurabili che sarebbero dovute essere già contenute nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale.

Tale motivazione costituisce motivo ostativo ulteriore, confermativo della non realizzabilità tecnica delle opere programmate, in conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente.

- 14) Osservazioni del Proponente sulla valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo** là dove i rilievi emersi sulla specifica formazione dei depositi, sulla sussistenza di elevato ruscellamento superficiale (corsi d'acqua), fenomeni di dissesto ed instabilità geomorfologica, aree di frana, sono ritenute non supportate da motivazione tecnica di tipo probante.

Le suddette osservazioni operano una lettura non appropriata rispetto all'insieme delle valutazioni ambientali ricavate e formulate sulla base della relazione geologica e relativa carta esposta nello stesso progetto depositato in sede di istanza e dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Feroletto Antico riferito alle aree interessate dall'installazione delle opere di rete (a tal proposito si rammentano i recenti eventi alluvionali del 20/21 ottobre 2024 del vicino Fiume Amato, confermativi della sussistenza di aree di attenzione idraulica ed a rischio idraulico).

- 15) Osservazioni del Proponente sulla valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo relativamente al consumo di suolo dell'impianto eolico in confronto agli effetti determinabili dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico.** Tali osservazioni operano una lettura non appropriata rispetto all'insieme delle valutazioni ambientali svolte, là dove non è rilevato alcun confronto esemplificativo ridotto a soli due tipologie progettuali (eolico vs fotovoltaico), bensì ad un rilevato impatto causato dal consumo di suolo in rapporto ponderato alla capacità di uso agricolo nel contesto di riferimento.

- 16) Osservazioni del Proponente sugli impatti derivanti da incidenti determinati dalla rottura accidentale degli elementi rotanti, per i quali la parte privata ritiene come risolutivo la sussistenza dell'accertamento di coerenza e conformità dell'intervento allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e al QTRP in coerenza con l'art. 4 della L.R. n. 17/2022 espresso dal Comune di Pianopoli nella riunione di Conferenza di servizi del 11/11/2024.**

Di seguito si espongono i motivi ostativi ulteriori di questa STV, conseguenza delle osservazioni presentate dal Proponente:

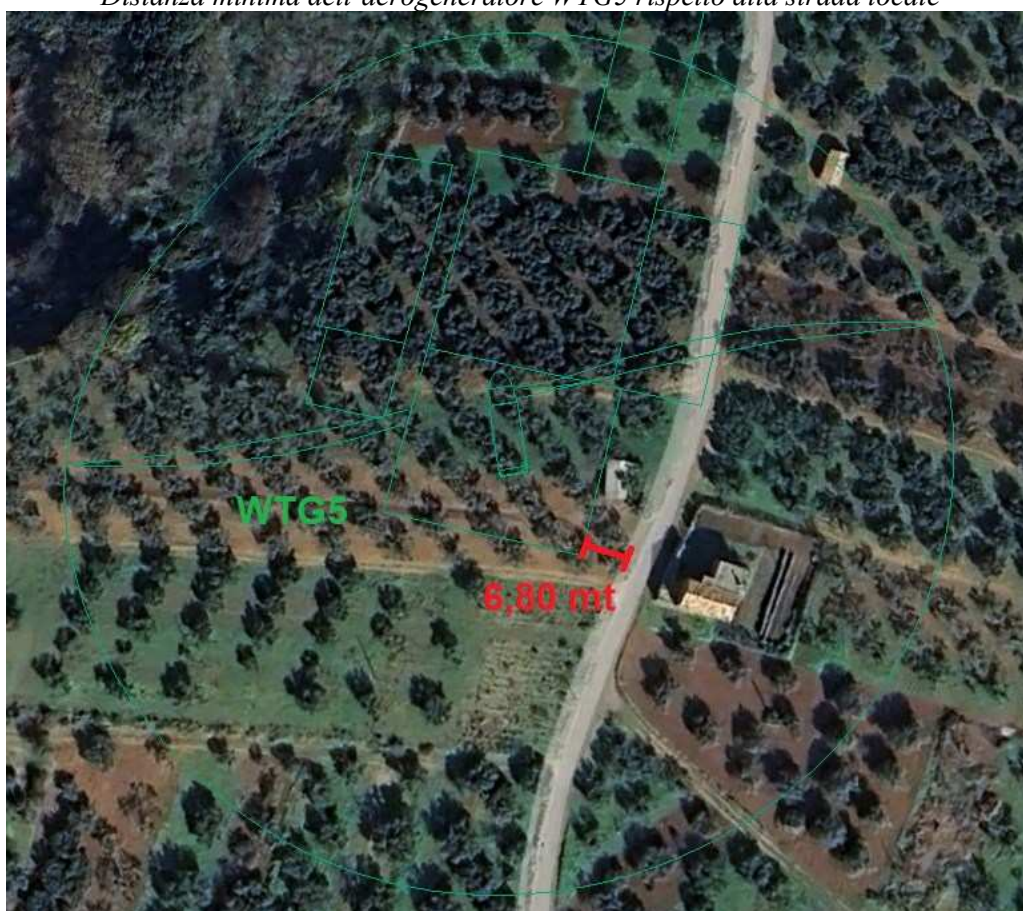
L'accertamento da parte dell'amministrazione comunale di compatibilità dell'intervento, anche in coerenza con la L.R. n. 17/2022 e con il QTRP, oltre che sottostare alle previsioni di verifica nell'ambito delle procedure autorizzative come quelle in argomento, nel rispetto del comma 3-ter dell'art. 4 della medesima Legge Regionale n. 17/2022, non assume rilievo sull'accertato impatto in sede di VIA, atteso peraltro che rimane immutata e razionalmente incompatibile l'argomentazione di parte proponente circa la funzione schermante degli alberi ad alto fusto.

Quanto alla inosservanza dell'art. 26 c. 2 D.P.R. n. 495/92 afferente al mancato rispetto dei 20 m degli aerogeneratori dai confini delle strade locali, rimane incontrovertibile, come da esposizione grafica sotto riportata, che gli aerogeneratori WTG4 e WTG5 risultino certamente all'interno del limite anzidetto.

Distanza minima dell'aerogeneratore WTG4 rispetto alla strada locale



Distanza minima dell'aerogeneratore WTG5 rispetto alla strada locale



- 17) Osservazioni sulla corretta utilizzazione delle metodologie e tecniche di indagine/analisi/previsione in relazione agli effetti ambientali, per le quali il Proponente rinvia alla documentazione già in atti allegata all'istanza di PAUR.

Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso a pag. 23 del parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024).

18) Osservazioni sulla valutazione di coerenza delle alternative di progetto esaminate, per le quali il Proponente rinvia a quanto riportato in termini di alternative localizzative.

Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso a pag. 23 del parere negativo di VIA (prot. n. 780604 del 12/12/2024).

Le più generali obiezioni del Proponente, riferite all'assenza di motivazioni tecniche di tipo probante, sono integralmente respinte in ragione del fatto che è onere dello stesso istante garantire lo sviluppo di un valido scenario di riferimento sul quale fondare lo Studio di Impatto Ambientale, prevedendo, laddove necessario, attività per la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente all'interno dell'area di studio, intesa sia come area vasta e sia come area di sito.

Si aggiunge che, pur riconoscendo la puntuale confutazione analitica delle osservazioni presentate da parte proponente, nel loro complesso non recepibili, le motivazioni complessive poste a fondamento del precedente parere negativo di compatibilità di VIA di questa STV sono integralmente confermate.

RITENUTO, PER TUTTO QUANTO SOPRA, CONFERMATO Che

- il QTRP individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree desinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>;
- tuttavia il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.
- occorre considerare, nel rispetto del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica e della norma nazionale sopra citata, gli obiettivi di tutela del sistema agro-economico di pregio, all'interno del quale l'impianto eolico ricade, da considerarsi a forte vocazione agricola per effetto della diretta compresenza di:
 - area dell'olio EVO "DOP Lametia";
 - territorio IGP "Olio di Calabria";
 - territorio IGP "Valdamato";
- le trasformazioni areali del contesto paesaggistico previste con la realizzazione dell'impianto eolico di progetto sono da attribuire maggiormente al numero di aerogeneratori, alla loro ubicazione, alla dimensione e all'altezza in punta degli stessi, attesa la trasformazione oromorfologica e del paesaggio agrario circostante, con perdita dei caratteri e dei valori che determinato lo spirito e la specificità culturale ed ambientale attribuita ai territori DOP e IGP;
- l'impianto eolico rientra su terreni agricoli da considerarsi come aree colturali a vocazione agricola, peraltro caratterizzata da attività produttive strettamente connesse alle risorse del territorio con spiccate caratteristiche agroambientali;
- l'area vasta del progetto esaminato è ampiamente investita da progetti di sfruttamento dell'energia eolica che si saldano cumulativamente con quello in esame così da amplificare la visibilità e percepibilità dell'impianto eolico, particolarmente elevata per una serie di punti sensibili, aggravando ulteriormente la caratterizzazione industriale del paesaggio rurale;
- l'impianto eolico proposto si inserisce in un paesaggio agrario e rurale con prevalenza di olivo e viti, caratterizzato da una geometria di campi e sistemazioni idraulico-agrarie integre, nonchè da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, peraltro segnate dalla presenza diffusa su area vasta di patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e del QTRP;
- l'impianto eolico proposto confligge in particolare con l'art. 15 lett. A punto 2 del QTRP, là dove è marginalizzata la possibilità di ubicazione di tali impianti in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza, peraltro, con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011;
- sulla scorta di quanto esposto dal Proponente nell'ambito dello studio di impatto ambientale in ordine alla perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere, non risulta possibile stabilire e valutare una diversa soluzione progettuale con contestuale diversa dislocazione delle macchine;
- l'impianto eolico determina un importante ombreggiamento intermittente, c.d. "shadow flickering", avente valore superiore allo standard internazionale scelto di 30 h/anno, con riscontrato impatto su n. 2 recettori

sensibili (Ricettore R4 in prossimità dell'aerogeneratore WTG4 e Ricettore R18, non rilevato nella planimetria di studio, ma probabilmente prossimo all'aerogeneratore WTG5), per i quali non si rilevano idonee misure di mitigazione;

- l'impatto sulla fauna (avifauna e chiroterofauna) si assume come non valutabile in quanto basata esclusivamente su dati bibliografici, privi di rilevamenti diretti, da svolgere nei periodi ecologicamente significativi unitamente alla verifica di situazioni di vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti; benché dagli elaborati di progetto non si evincano puntuali stime previsionali di incidenza dovuta a collisione, è possibile ritenere che la distribuzione della risorsa eolica risulti molto probabilmente utilizzata da varie specie di rapaci in ragione del più vicino corridoio ecologico denominato "Sistema delle fiumare";
- nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", la preferenza localizzativa per la realizzazione dell'impianto eolico, oltre a non limitare il consumo di suolo libero, determina una sottrazione ingiustificata ed una riduzione di capacità di uso agricolo per le citate aree caratterizzate da vocazione agricola di pregio;
- potendosi escludere la sola presenza del ricettore (n. 20) nei pressi della turbina WTG5, posto ad una distanza inferiore alla distanza di sicurezza sulla gittata degli organi rotanti (260 mt), si ritiene non accettabile la dichiarazione volta a ritenere l'edificio "schermato" dalla presenza di alberi di alto fusto con attribuzione di un ruolo di protezione in caso di rottura;
- gli aerogeneratori WTG4 e WTG5 rientrano nel limite minimo di 20 mt con i confini delle strade di tipo "F" strade locali (art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92).

SI DÀ ATTO

- della sussistenza degli argomentati motivi ostativi ulteriori quali conseguenza delle osservazioni presentate;
- che le osservazioni rappresentate dal Proponente rispetto agli elementi di giudizio tecnico negativo espressi da questa STV sui diversi elementi di impatto del progetto, non consentono di ritenere superate le criticità sollevate nel corso del procedimento;
- che, in ragione delle complessive e sfavorevoli considerazioni espresse da questa STV, profondamente condizionanti la compatibilità ambientale, non risulta possibile conformare ed indirizzare i successivi sviluppi progettuali verso una soluzione di minor impatto ambientale per come annotato dal Proponente, in sede di applicazione dell'art. 10 bis l. 241/90 e ss.mm.ii., quali "semplici" prescrizioni;
- a fronte della esigenza eurounitaria di massima diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, invocata dal Proponente, messa in raffronto con il principio dello sviluppo sostenibile, le scelte di progetto non rilevano un giusto bilanciamento tra il valore dell'ambiente e quello dell'iniziativa economica, atteso peraltro che, sulla base del criterio di proporzionalità e ragionevolezza, l'acclarata sussistenza di obiettivi di tutela del sistema agro-economico di pregio da considerarsi a forte vocazione agricola, all'interno del quale l'impianto eolico ricade (area dell'olio EVO "DOP Lametia"; territorio IGP "Olio di Calabria"; territorio IGP "Valdamato"), non può essere sacrificata per altri interessi quale la produzione di energia rinnovabile, come se la stessa possa essere posta sulla sommità di un ordine gerarchico assoluto;
- nell'attuale congiuntura energetica, che il ricorso alle fonti energetiche alternative e rinnovabili è, sì obiettivo di interesse comune ai fini della tutela ambientale generale, ma ciò va fatto tenendo in conto sia le esigenze di conservazione delle risorse naturali sia i possibili impatti non trascurabili previsti su scala locale.

ATTESO Che per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato le osservazioni presentate in esito all'attivazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO **la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento, **non accoglie le osservazioni** presentate dal Proponente e **conferma il parere negativo di Valutazione Impatto Ambientale e d'Incidenza** per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Carratello".

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Controdeduzioni e conferma del parere negativo di compatibilità ambientale di cui al prot. n. 780604 del 12/12/2024.

Impianto eolico denominato "Carratello" –

Comuni d'intervento: Feroletto Antico (CZ) e Pianopoli (CZ).

Proponente: Carratello Wind Srl

Pratica n. 120 (CZ) Calabria Suap "Sportello Ambiente".

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	
3	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE	
4	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE	
5	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	
6	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	
8	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	
9	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	
10	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA (*)	
11	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI(*)	
12	Componente tecnico (Dott.ssa)	Annamaria COREA	
13	Componente tecnico (Ing.)	Giovanna PETRUNGARO	

(*) Relatore/Istruttore/Coordinatore

Vice-Presidente
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia

Spett.le

Spettabile Regione Calabria
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Settore n. 1 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali"

OGGETTO: Carratello Wind S.r.l. – Procedimento di autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Feroletto Antico (CZ) e Pianopoli (CZ), pratica n. 120 (CZ) sul sistema Calabria SUAP, ai sensi dell'art. 27 bis, D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Osservazioni della proponente alla "Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis, della Legge 241/1990 ess.mm.ii." del 20.12.2024, Prot. 800092 (il "Preavviso di rigetto").

Egregi Signori,

Il sottoscritto Antonio Serratore, legale rappresentante di Carratello Wind S.r.l. (la "**Società**") con sede legale in Cortale (CZ) in Via della Passione, in qualità di Proponente, facendo seguito al Preavviso di rigetto, formula le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. n.241/1990, affinché le stesse siano tenute in considerazione per il superamento del Preavviso di rigetto e possano portare alla emissione del provvedimento positivo di VIA, se del caso, impartendo adeguate prescrizioni in relazione all'Impianto eolico costituito da 4 aerogeneratori da 4, 5 MW ciascuno per una potenza complessiva di 18 MW, da realizzarsi nei Comuni di Pianopoli e Feroletto Antico (CZ) (l'"**Impianto**")

Si rileva subito che le motivazioni alla base del parere tecnico non favorevole di valutazione d'impatto ambientale prot. 780604 del 12.12.24, espresso dal Dipartimento Regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" - attraverso la struttura Tecnica di Valutazione VAS, VIA AIA VI, relativamente all'Impianto (la "**Reazione tecnica**"), ad avviso della Scrivente non sono idonee a fondare un giudizio negativo di compatibilità ambientale, considerato, tra l'altro, che le minime ed eventuali criticità generate dall'impianto *de quo* possono essere superate con eventuali prescrizioni.

Per semplicità, l'esposizione delle osservazioni avviene riportando i punti della Relazione tecnica e le osservazioni della scrivente.

* * *

"(...)

3. RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Pianopoli (CZ) prot. n. 8851 del

14/12/2023 e succ. integrazione prot. 5733 del 7/8/2024, si evince che le particelle catastali interessate dal progetto in valutazione ricadono in aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, aree boscate e/o da rimboschire, aree percorse dal fuoco, fascia di rispetto metanodotto, viabilità nuova o da ristrutturare, acque pubbliche e fasce di rispetto dalla discarica, da elettrodotti e dal depuratore esistenti. In particolare, l'aerogeneratore **WTG1** sarà installato in **Comune di Pianopoli**, al Foglio di mappa n.12, mappale n. 279. Per il 78,32 % rientra nella Z.T.O. ZONA_E2, per il 21,68 % nella Z.T.O. ZONA_E4. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE (fascia di rispetto Elettrodotti)
- Vincolo Boschi e Foreste
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

L'aerogeneratore **WTG3** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di mappa n.17, mappale n. 114. Per il 95,53 % rientra nella Z.T.O. ZONA_E2, per il 4,47 % nella Z.T.O. ZONA_E4. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE (fascia di rispetto Elettrodotti)
- Vincolo Boschi e Foreste
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

L'aerogeneratore **WTG4** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di mappa n.24, mappale n. 1. Per il 100% rientra nella Z.T.O. ZONA_E2. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RE
- Vincolo RISPETTO_DISCARICA
- Vincolo Zona RS (fascia di rispetto stradale)
- Vincolo Idrogeologico e Forestale

L'aerogeneratore **WTG5** sarà installato in Comune di Pianopoli, al Foglio di Mappa n.24, mappale n. 148. Per il 100% nella Z.T.O. ZONA_E2. Vincoli certificati:

- Vincolo Zona RS (fascia di rispetto stradale)
- Vincolo Idrogeologico e Forestale"

Si osserva che l'area di interesse, contrariamente a quanto sopra riportato, non intercetta alcuno dei vincoli indicati, come peraltro confermato dal Comune con proprio parere favorevole rilasciato nell'ambito della CDS dell'11.11.2024. Occorre, peraltro, specificare che le particelle indicate sono estremamente vaste e verosimilmente sono interessate dai vincoli indicati, **ma non lo sono le aree interessate dall'installazione dell'impianto** come è agevolmente verificabile dalla Tavola S04.03 dalla quale emerge come i 4 aerogeneratori non ricadano in nessuna delle aree interessate da presenza di colture tipiche e specializzate (Zona E1) né da aree boscate o da rimboschire (zone E4).

A conferma, vale la pena richiamare il predetto parere favorevole rilasciato dal Comune di Pianopoli in ordine all'impianto con il quale si attesta la compatibilità generale dello stesso di coerenza e conformità rispetto allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. Urbanistica n. 1972020 e al QTRP ai sensi dell'art. 4 dell' L.R. 17/2022.

"(...)

Altresì, dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di **Feroletto Antico** (CZ) n. 4-2024 del 2/8/2024, si rileva che le opere di rete ricadono in aree agricole con faglie attive/capaci e a vincolo idrogeologico e forestale, nonché in aree percorse dal fuoco, in aree a rischio idraulico, in aree gravate da usi civici e in aree di rispetto di gasdotti."

Con riferimento al Comune di Feroletto Antico, premesso che lo stesso è interessato dalla realizzazione della sola sottostazione, emerge dallo strumento di piano che detta **area è urbanisticamente identificata come idonea all'installazione di impianti eolici**. Più precisamente, si tratta di area a vocazione energetica non interessata dalla presenza di vincoli derivati da strumenti di livello superiore di tipo idrogeologico e paesaggistico, ad eccezione del vincolo idrogeologico Rd3267/23. In relazione a

CARRATELLO WIND S.R.L.

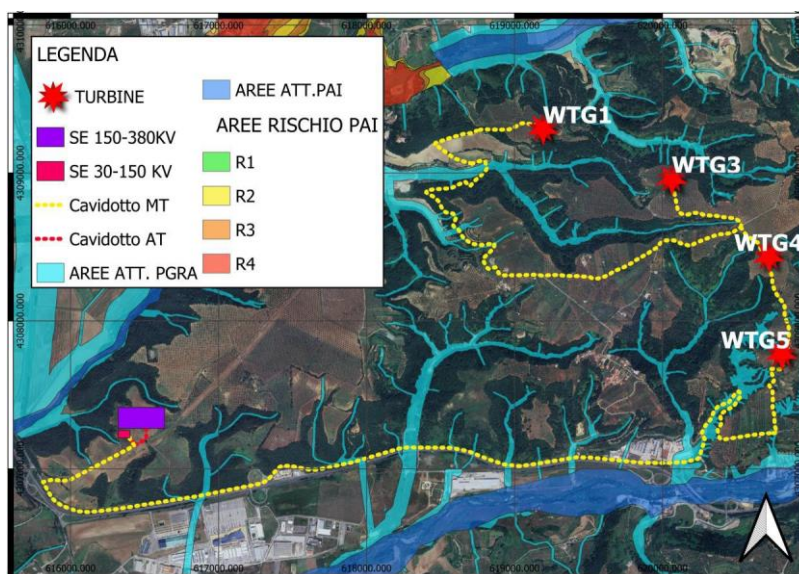
Via della Passione, 60 – 88020 Cortale (CZ)

P.IVA 03953630799

detto vincolo, di natura tutoria e non inibitoria, si procederà alla usuale richiesta di autorizzazione per la movimentazione terra. In alcun modo la realizzazione della sottostazione interferisce con le infrastrutture elettriche presenti. Quanto alla vicinanza della sottostazione alle linee elettriche giova ricordare che si tratta di una scelta operativa a mitigazione degli impatti e al fine della maggiore efficienza dell'intervento, sfruttando proprio la presenza della linea esistente. Con riferimento agli usi civici, la Società ha tenuto conto di quanto dichiarato dal Comune di Feroletto Antico in ordine all'assenza degli stessi come da CDU allegato all'istanza prodotta.

"(...) una porzione del cavidotto (parallelo alla Superstrada 280), dall'aerogeneratore WTG4 fino alla sottostazione Terna, ricade area sottoposta a vincolo paesaggistico poiché all'interno della fascia di 150 m dal Fiume Amato (art. 142 comma 1 lett. c D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.).

Si rileva, inoltre, che l'elettrodotta interferisce con le aree di attenzione del PGRA, per come riportato nella sottostante figura."



L'area di installazione delle turbine non ricade in siti vincolati di cui al D. Lgs 42/2004. Con riguardo al solo cavidotto interrato, si chiarisce che seppure lo stesso interessi aree soggette a vincolo paesaggistico, la sua realizzazione non necessita per legge di acquisizione di pareri di cui al D.Lgs 42/2004, trovando applicazione quanto indicato al punto A.15 dell'Allegato A del D.P.R.31 /2017, ossia la non necessità di acquisizione di autorizzazione paesaggistica "...l'allaccio alle infrastrutture a rete".

"(...)

Quanto alla verifica degli indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale di cui alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, l'impianto non rientra tra le aree non idonee in cui è espressamente fatto divieto la localizzazione degli impianti eolici (par. 3.1), (...)

Altresì, l'art. 15 del QTRP, Lett. A, punto 2, individua quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree desinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.

Tuttavia il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del

D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs n. 28/2011.

Sulla scorta di quanto esposto dal proponente nell'ambito dello studio di impatto ambientale (par. 4.2.3.1 – 4.6.3.1), si rileva che il progetto interessa zone che hanno vocazione agricola di pregio nell'ambito della olivicoltura. Quanto sopra è confermato dal fatto, per come anche rappresentato dalla successiva sovrapposizione grafica, che tutti e quattro gli aerogeneratori ricadono nelle seguenti aree:

- *Area dell'olio EVO "DOP Lametia" il cui territorio amministrativo, sottoposto al controllo da parte dell'omonimo Consorzio di Tutela autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 14 legge 526/99), corrisponde con quelli di nove Comuni, detentori del marchio comunitario, rientranti nella Piana di Lamezia Terme: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme, Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroletto Antico e Pianopoli; aggiungasi che i quattro aerogeneratori in esame rientrano integralmente in un paesaggio degli ulivi, fulcro del suddetto sistema "DOP Lametia", molti dei quali ultracentenari e secolari, altresì tutelati e promossi dal Presidio 'Slow Food';"*
- *Territorio IGP "Olio di Calabria", riservato all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti da 15
cultivar autoctone (Carolea, Sinipolese, Tondina, ecc.) con zona di produzione che interessa n. 6
aziende
beneficiarie prossime all'area di prevista realizzazione dell'impianto eolico e sottoposte all'azione di tutela e promozione realizzata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 14 legge 526/99);*
- *Territorio IGP "Valdamato", comprendente l'intero territorio amministrativo, controllato dall'Organismo Valoritalia autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 13 D.Lgs. n. 61/2010), e rientrante nei Comuni di Curinga, Feroletto Antico, Pianopoli, Gizzeria, Lamezia Terme e San Pietro a Maida, rappresentante una delle più importanti aree vitivinicole della Calabria caratterizzate da vigneti
iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato dal D.M. 07/05/2004 e ss.mm.ii."*

Sui punti si osserva che l'area di installazione degli aerogeneratori non è un'area interessata dalla produzione di olio EVO di tipo DOP Lametia e neanche di tipo IGP Olio di Calabria. A conferma di ciò si segnala che l'azienda agricola proprietaria dell'area di installazione dell'Impianto non è iscritta al consorzio delle produzioni protette. In ogni caso si rammenta che anche laddove l'Impianto dovesse intercettare piante di ulivo, troverebbe applicazione la legge regionale 48/2012 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria" che all'art. 4 prevede espressamente la possibilità di espianto e reimpianto delle piante di ulivo a fronte della realizzazione di opere di pubblica utilità, quale, come nel caso di specie l'Impianto. Ne consegue che l'Impianto non riduce né la capacità produttiva dell'area interessata dalla sua installazione né interferisce con il numero di piante di ulivo esistenti, le quali, ove necessario, saranno, espantate e reimpiantate all'interno della medesima area. A tal fine si veda Carta degli ambiti agricoli S04.03, come depositata in istanza dalla scrivente. Né l'area di installazione delle turbine è interessata dalla presenza di zone vitivinicole, non essendo presenti vigneti interferenti (vedasi Carta degli ambiti agricoli S04.03, come depositata in istanza dalla scrivente).

"(...)

In ordine alla perseguibilità di alternative di installazione delle opere, esposte nel successivo par. 6, non è possibile stabilire con ragionevole certezza che la soluzione progettuale risulti la migliore in termini di decremento degli impatti ambientali e incidenza negativa per le aree limitrofe.

D'altra parte il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Catanzaro (PTCP), approvato con

Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 05/02/2012, relativamente agli indirizzi di conservazione del paesaggio agrario, precisa che nella aree coltivate prevale l'importanza del presidio paesaggistico e ambientale quando si ha la tessitura a maglia fitta o media tradizionale con prevalenza dell'olivo, delle viti e del promiscuo e la geometria dei campi e le sistemazioni idraulico-agrarie sono integre e poco alterate."

Il PTCP della provincia di Catanzaro, sebbene richiamato all'interno del predisposto studio di impatto ambientale ai fini di una più completa conoscenza della pianificazione a tutti i livelli gerarchici, alla data attuale non è vigente in quanto ancora non approvato e, pertanto, gli indirizzi programmatici e le relative norme tecniche sono prive di efficacia.

"(...)

*Il progetto – benché risulti in linea generale conforme alle necessità definite dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima (PNIEC), ai nuovi obiettivi previsti dal Green Deal europeo (2019/640), dal Regolamento 2021/1119/UE sul clima, dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal nuovo pacchetto adottato dalla Commissione Europea "Fit for 55" – **non appare adattato allo stesso PNIEC, là dove è stabilito che occorre adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio."***

La motivazione di cui sopra appare eccessivamente astratta e generica tenuto conto del fatto che la prioritaria esigenza eurounitaria di massima diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trova adeguato temperamento con l'impatto ambientale, proprio laddove sia perseguita attraverso l'installazione di impianti eolici che, come noto, portano con sé un valore intrinseco dirimente, atteso che a differenza degli impianti fotovoltaici, seppure a fronte di un costo realizzativo ben più alto, non implicano consumazione del suolo. Giova precisare che: (i) nessun peggioramento della qualità dell'aria può essere ricondotto ad un impianto eolico che per natura non può che migliorare detta qualità dell'aria, (ii) non ci sono interferenze con corpi idrici superficiali o sotterranei, risultando compatibile con il Piano di tutela delle Acque della regione Calabria, (iii) l'impianto eolico è sempre compatibile con la prosecuzione o avvio di attività agricola.

"(...)

In relazione al contributo che le Regioni e Province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo nazionale e regionali sugli impieghi di FER, il rapporto pubblicato dal GSE a luglio 2022, elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 11/05/2024 (Ministero Sviluppo Economico), presenta i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili e complessivi, rilevati nelle regioni e province autonome. Da questi dati si evince che in Calabria i consumi di energia da FER al 2020 risultano ampiamente superiori alle previsioni contenute nel Decreto Burden sharing (42,8% a fronte di 27,1% previsto per il 2020). Peraltro, secondo i rapporti statistici del gestore, la potenza eolica installata in Calabria al 31/12/2023 è pari a 1,18 GW, rappresentando la quinta regione su scala nazionale con particolare concentrazione di potenza eolica nella provincia di Catanzaro."

La considerazione risulta non appropriata. Con Decreto 21 giugno 2024 - *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*. All'articolo 2 comma 1 sono stati rubricate gli obiettivi di Potenza complessiva da raggiungere al 2030, che vedono alla Calabria assegnate le quote di 549 MWe 748 MWe rispettivamente per li soli anni 2024 e 2025.

"(...)

4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte di questa Struttura Tecnica di Valutazione ricomprende le seguenti componenti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto ed eventuali lavori di demolizione;
- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali quali:
 - impatto visivo;
 - impatti su flora, fauna ed ecosistemi;
 - impatti su suolo e sottosuolo;
 - impatto acustico e vibrazioni;
 - impatti elettromagnetico e sulle telecomunicazioni;
 - impatti derivanti da incidenti;
 - impatto da emissioni in atmosfera;
 - impatti sulle acque superficiali e sotterranee;
 - impatti al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione.

Le caratteristiche fisiche d'insieme del progetto, in relazione all'importanza delle opere complessive e del previsto posizionamento ed impegno territoriale, sono tali da richiedere una approfondita analisi sulle possibili ripercussioni sull'ambiente.

Si rilevano, pertanto, i seguenti elementi oggetto di analisi, oggetto di successivo rilievo puntuale:

- le dimensioni e la concezione dell'insieme delle macchine eoliche e delle relative opere connesse, sono tali da poter essere considerati consistenti in quanto l'utilizzazione del territorio comporta una occupazione del suolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze rilevanti sulla varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in ragione della sussistenza di predominanti caratteri rurali ed ambientali protetti;"

In ordine a quanto sopra riportato si osserva la genericità e assenza di motivate ragioni effettivamente riconducibili all'Impianto, tenuto conto che l'astrattezza della considerazione appare riferibile in generale a qualsiasi impianto. Si segnala comunque e in ogni caso che la concezione dell'insieme dei 4 aerogeneratori è la stessa che ha consentito ad altri impianti della medesima tecnologia l'ottenimento di pareri favorevoli da parte di Codesto Ente, non rilevandosi elementi progettuali che si discostino dalle normali caratteristiche di un impianto eolico. Si chiede sul punto di voler comunque indicare a quali "organismi viventi" e "sistemi ecologici" si faccia riferimento per consentire alla scrivente di poter rispondere compiutamente, salvo non sia sufficiente quanto di seguito riportato in ordine all'avifauna e alla chirotofauna. Quanto alla viabilità di progetto non richiede modifiche rispetto a quella esistente, se non per minori interventi di adeguamento stradale, senza necessità di realizzazione di nuove piste.

(...)

- relativamente al cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, dalla verifica svolta si rileva che l'impianto eolico sarà allacciato in antenna a 150 kV su una nuova Sottostazione Elettrica (SE) 150-380 kV in entra esci sulla linea Feroletto-Maida, la cui progettazione risulta in condivisione con altri operatori che stanno sviluppando altre iniziative di pari portata nella zona; in aggiunta, la specifica scelta localizzativa dell'impianto, fa emergere diversi impianti eolici di media taglia situati su un territorio a vasta scala, potendosi comunque escludere progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale e ricadenti in ambito territoriale di 1 km (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dagli aerogeneratori e relative piazzole) entro il quale possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse

componenti ambientali di seguito analizzate;"

Con riferimento a potenziali cumuli si noti che l'allegato VII Parte II del D. Lgs 152/2006 prevede che la valutazione degli impatti cumulativi è limitata "ad altri progetti esistenti e/o approvati" e non agli impianti in fase di autorizzazione, cosicché la presenza di altri progetti il cui iter autorizzativo sia ancora in corso non rileva ai fini della valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Scrivente. Al momento non risulta alcun procedimento relativo ad altri impianti da autorizzare se non quello *de quo*.

- *relativamente alla utilizzazione di risorse naturali (suolo, territorio, acqua, biodiversità) l'impianto comporterà un utilizzo della risorsa naturale 'suolo', potendosi in ogni caso escludere materie prime o combustibili nella fase di esercizio; quanto al fabbisogno dei consumi nella fase di cantiere, non si rilevano da progetto le fonti di approvvigionamento ed i fabbisogni di consumo di acqua, energia, per le quali non si esclude l'assenza di detrimento di risorse naturali tali da confermare la sostenibilità del progetto, nonché il rispetto dei territori agricoli esistenti, il reticolo idrografico e la viabilità interpodereale esistente;"*

La motivazione sopra riportata appare generica e non supportata da specifiche ragioni tecniche riferibili all'Impianto. In ogni caso si fa presente che l'Impianto non comporterà, come noto, un fabbisogno in fase di cantiere in termini di consumo di acqua ed energia che possano addirittura comportare un detrimento di risorse naturali, dal momento che le risorse necessarie sono di tipo ordinario e comunque non saranno prodotte in cantiere (i.e. cemento). Il reticolo idrografico, pertanto, non potrà risultare in alcun modo interessato e conseguentemente intaccato dalla fase realizzativa, trattandosi di una risorsa non necessaria per la realizzazione dell'Impianto. Quanto alla viabilità interpodereale si ribadisce che la stessa non sarà in alcun modo variata rispetto all'esistente se non in minima parte attraverso limitati interventi peraltro migliorativi.

"(...)

- *si rilevano potenziali inquinamenti e disturbi ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera attesa la sussistenza di rischi di gravi incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze e le tecnologie utilizzate;*
- *in ordine ai rischi per la salute umana, si ritengono alti i pericoli di contaminazione delle acque, del suolo e sottosuolo e di inquinamento atmosferico; per contro, la rottura accidentale delle componenti rotanti degli aerogeneratori, assume un valore di rischio alto dal momento che è avverabile in caso di fulminazione diretta o in seguito ad urto accidentale di notevole intensità alla base delle torri.*

Si osserva che anche la motivazione sopra riportata appare generica e non supportata da motivazione tecnica di tipo probante. Non si comprende, infatti quali possano essere i "potenziali inquinamenti", e "disturbi ambientali", nonché i rischi di "gravi incidenti", atteso che in generale tutte le realizzazioni di opere comportano rischi la cui riduzione/eliminazione si ottiene attraverso il rispetto degli standard internazionali realizzativi, nonché attraverso le prescrizioni dell'Autorità competente, il cui ruolo deve essere proprio quello di disciplinare la fase realizzativa e di esercizio, imponendo il rispetto di tutte le normative rilevanti. Ciò chiarito, il rischio di rottura delle componenti rotanti, insito in tutti gli impianti eolici, seppure altamente improbabile come da ampia letteratura, può essere mitigato attraverso adeguata attività di monitoraggio degli aerogeneratori in fase di esercizio. Anche le modalità di monitoraggio possono essere oggetto di prescrizione.

"(...)

Quanto all'inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale, si rileva quanto segue:

- *l'utilizzazione del territorio determinerà modifiche alle caratteristiche di permeabilità;*

- *la stima di producibilità del lay-out di progetto sulla base di dati di ventosità rilevati in sito, si limita a fornire risultati con valori di produzione tali da non suggerire una ottimale scelta della soluzione impiantistica, anche in termini di distribuzione delle macchine sul territorio; si esclude, pertanto, che l'impianto eolico potrà consentire una valorizzazione dei potenziali energetici delle risorse rinnovabili presenti nel territorio con evidente insufficiente sostenibilità delle opere rispetto alla capacità di carico dell'ambiente là dove sono riscontrate zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (già citate aree DOP e IGP), nei limiti amministrativi identificati nei due Comuni di Pianopoli e Feroletto Antico."*

Sul punto si ribadisce che l'area di installazione delle turbine non è un'area con produzione di olio EVO di tipo IGP di Calabria.

(...)

- *è da ritenersi non favorevole la scelta di localizzazione per gli aerogeneratori WTG1, WTG3, WTG4 e WTG5, poiché ricadenti in aree coperte da bosco e foreste, ancorché percorse dal fuoco e per le quali valgono le norme di vincolo inibitorio per come riportato all'art. 25 del QTRP e in aree agricole e/o paesaggistiche/ambientali di pregio per come riportato all'art. 15 del QTRP, in coerenza con i contenuti dell'Art. 12, comma 7, del D.Lgs n. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs n. 28/2011.*

Il PSC del Comune di Pianopoli identifica l'area d'intervento come zona agricola di tipo E2 (i.e. aree caratterizzate da preesistenze insediative e non già area agricola di pregio, ossia E4). Inoltre, l'intera area interessata dalla installazione dell'impianto non intercetta colture tipiche e specializzate (Zona E1) né aree boscate o da rimboschire (zone E4), come è agevole rilevare dalla Carta degli Ambiti Agricoli S04.03.

"(...)

- *una maggiore accessibilità, sia in relazione alla rete viaria esistente, secondo le direttrici stradali comunali di collegamento all'impianto mediante l'utilizzo del principale asse verticale SS106 (E90) e orizzontale (SP59) e sia in relazione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'Energia Elettrica.*
- *fortemente impattanti le scelte di insediamento degli aerogeneratori sulle produzioni agricole locali di riferimento con interferenze negative sulle finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, il tutto in pieno contrasto con l'art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387/03 (nella parte in cui si precisa che l'ubicazione degli impianti FER in zone agricole deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale).*

Pur non negando il favor del legislatore verso la diffusione di impianti da fonti rinnovabili, a fronte di interessi di pari rango costituzionale, una corretta ponderazione e contemperazione degli stessi non dovrebbe sempre portare, in una logica di fatto totalizzante, ad una prevalenza assoluta (o quasi) dell'uno a sacrificio dell'altro. Del resto né il Protocollo di Kyoto, né il diritto europeo consentono di sacrificare la tutela della biodiversità e dello sviluppo agricolo in favore delle energie rinnovabili. Ed invero, leggendo tali normative, si rinviene piuttosto un'espressa preoccupazione per gli impatti negativi che lo sviluppo delle rinnovabili può comportare per l'ambiente, il paesaggio e l'agricoltura. Alla promozione dell'energia alternativa, dunque, non è attribuita una portata assolutamente prevalente a discapito della tutela ambientale e agricola, quasi che fosse necessario perseguire il primo ad ogni costo perché così imposto dal quadro sovranazionale e internazionale di riferimento. Tra l'altro, la valutazione d'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione; essa presenta al contempo profile particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e

della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Un provvedimento dell'Autorità Competente in materia ambientale deve dare risalto: alla presenza di Aziende interessate da produzioni agro-alimentari nell'areale in cui si inquadra il progetto del parco eolico, nella previsione di un paventato decremento della potenzialità produttiva per mancato utilizzo dei terreni agricoli e/o a fini agrituristici, vista la prevalente vocazione agricola dei luoghi, senza escludere la presenza di aree boscate o rimboschite con fondi pubblici - costituendo esse vincolo inibitorio; nonché all'intersezione delle opere con vincoli di natura paesaggistica-ambientale, tutori o inibitori; all'incerto utilizzo delle risorse naturali; alle interferenze con le matrici ambientali (suolo, in particolare); all'effettiva sostenibilità ambientale e socio- economica dell'intervento non suffragata da una convincente analisi di contesto e di bilanciamento tra i costi/spesa di risorse naturali e benefici ambientali, da non identificare solo come "interessanti introiti"; alla svante analisi di co-visibilità e, infine, all'inefficacia delle misure di mitigazione e/o compensazione proposte."

Il rilievo di cui sopra appare estremamente generico e non riferibile all'Impianto. Come più volte ribadito la realizzazione dell'Impianto non intercetta produzioni agricole e conseguentemente non può determinarne il decremento. Peraltro, ove occorra, si ribadisce la compatibilità dell'attività agricola con l'installazione ed esercizio degli impianti eolici in generale (vedasi D.M. 10 .09.10).

"(...)

In relazione alla specificità di contesto e sulla scorta delle predette considerazioni, si rappresenta la sussistenza di impatti significativi negativi sull'ambiente, ovvero, sulle componenti e sulle matrici ambientali, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera, soprattutto in ragione dell'elevato livello di impianti simili e non, quindi dello sfruttamento spinto del territorio e del carico ambientale già in atto, anche in ragione di interventi riguardanti la viabilità (con l'estensione di nuovi tratti da realizzare e/o adeguamento dell'esistente)."

Come già segnalato nessun aggravio viario è riconducibile alla realizzazione ed esercizio dell'Impianto, restando inalterata la rete viaria esistente. In ogni caso vale la pena ricordare che trattasi dell'installazione di soli n. 4 aerogeneratori. L'esistenza di altri impianti simili non risulta ricadente in prossimità dell'area oggetto di Impianto, la cui localizzazione è stata effettuata nel rispetto del D.M.52/2015 in relazione ad eventuali effetti cumulo.

"(...)

Gli aspetti della compatibilità dell'impianto eolico in argomento con le risorse naturali e paesaggistiche del territorio in esame, in particolare, sono altresì attinenti alla tematica della conformità dell'opera rispetto al QTRP, al PTCP di Catanzaro e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o in adozione e quindi anche, come anzidetto, oggetto di verifica nei predetti strumenti programmatici.

Con riferimento al QTRP si segnala che il comune di Pianopoli ha rilasciato parere di compatibilità generale, di coerenza e conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. urbanistica n. 19/2002, ed al Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP Tomo IV art. 15), ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2022. Detto parere incide positivamente anche in termini di assenza di inosservanza delle misure di salvaguardia delle NTA del QTRP per i beni paesaggistici e aree gravate da usi civici per effetto delle previsioni del PSC comunale. Sul piano prettamente giuridico, la giurisprudenza del TAR di Catanzaro ha già chiarito che "l'art. 15 del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico non rende, in modo automatico e immediato, inidonee all'installazione degli impianti di energia elettrica" in quanto "le aree in esso indicate sono solo potenzialmente inidonee all'installazione degli impianti di energia elettrica, mentre "potranno" risultare effettivamente inidonee solo con l'approvazione del su citato Piano" (cfr., TAR Catanzaro, 1579/2017). Ne consegue che le aree in questione non sono in alcun modo qualificate come non idonee con conseguente illegittimità del provvedimento, non sussistendo alcun piano settoriale. Inoltre, anche qualora le aree fossero

qualificate come non idonee (e così non è) ciò non comporterebbe affatto un vincolo inibitorio come erroneamente affermato dalla Regione. Infatti, in base alla normativa in vigore (ossia l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida di cui al d.m. 10.9.2010), la Regione deve compiere *"un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale"* (paragrafo 17.1 del d.m. 10.9.2010). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione (a carattere amministrativo e non normativo), la non idoneità di ciascuna area *"in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti"*, motivando le ragioni con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome *"conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata"* (paragrafo 17.2 del d.m. 10.9.2010).

L'individuazione delle aree non idonee avviene, dunque, con uno strumento amministrativo flessibile, in modo da garantire l'opportuno bilanciamento degli interessi in gioco nella concreta sede procedimentale senza che ciò comporti un divieto alla realizzazione dell'impianto.

Ciò è affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui *"l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto"* in quanto *"trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)»* (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016)" (cfr., Corte Cost., sent. n. 177/2021).

(...)

In relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'opera rispetto al contesto attuale, pregiudizievoli per la sostenibilità ambientale dell'intervento sono gli effetti cumulativi negativi derivanti dalla presenza di altre iniziative nell'area di localizzazione dell'intervento (parchi eolici e impianti mini-eolici, di cui lo stesso proponente dà evidenza enumerando le iniziative già autorizzate o in itinere), in rapporto all'analisi territoriale di inserimento del parco eolico e alla compatibilità del progetto con gli indirizzi dei piani e delle norme vigenti, con un focus specifico sulla concorrenza (rectius "cumulo") con altri impianti eolici in esercizio e/o in corso di costruzione/autorizzazione.

Nessun impianto simile risulta ricadente in prossimità dell'area oggetto di Impianto, la cui localizzazione è stata effettuata nel rispetto del D.M.52/2015 in relazione ad eventuali effetti cumulo. Quanto alla presenza di altri impianti oggetto di tavolo tecnico per la condivisione della connessione giova ancora precisare che al momento non risultano né progettati né sottoposti al procedimento autorizzativo.

(...)

Rilevante, altresì, è la presenza di altre strutture produttive, attività agricole, turistiche, agrituristiche, attività industriali, ecc. nel contesto di area vasta. Nel sito direttamente interessato dal progetto di parco eolico si riscontra la presenza di specie avifaunistiche di particolare interesse che durante le loro attività diurne si spostano sul terreno anche non coperti da vegetazione compiendo brevi voli, attesa pure la vicinanza del fiume Amato, via fluviale favorevole alle numerose specie di avifauna migratoria e

stanziale. In effetti, le principali interferenze che si manifestano sull'avifauna in conseguenza della realizzazione dell'impianto eolico sono riconducibili a fattori, quali la perdita di individui per collisione diretta con le pale degli aerogeneratori o, indirettamente, la rarefazione, l'allontanamento o addirittura la scomparsa di specie per alterazione, modificazione dell'habitat, anche di area vasta, (i corridoi ecologici dell'areale su cui si chiede di intervenire consistono sostanzialmente nei corsi d'acqua, ed in particolare nel fiume Amato caratterizzato da una portata d'acqua costante), in una fascia circostante ai siti di nidificazione, scomparsa della stessa per disturbo antropico che può manifestarsi anche durante la realizzazione dei lavori (costruzione di piste, sbancamenti, ecc.). In virtù dell'assunto che l'avifauna non ha confini, si rimarca che l'area interessata dal progetto è in prossimità del fiume Amato ed è caratterizzata da elevate qualità botanico-vegetazionali peculiari, di alto significato naturalistico, e rappresentano un prezioso serbatoio di biodiversità. Inoltre, quest'area costituisce un'importante fascia ecotonale, per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore presenti, in quanto le diverse tipologie ambientali del fiume Amato rappresentano un importante punto di riferimento per diverse specie di uccelli, sia nel periodo delle migrazioni, come punto di sosta e di approvvigionamento trofico, sia come luogo di nidificazione e di svernamento. Quindi sussiste, in fase di cantiere, il pericolo di "disturbo" arrecato dalle attività proprie del cantiere alle specie stanziali o eventualmente migranti, e, in fase di esercizio, il pericolo di collisione con le pale eoliche.

Si osserva che lo studio avifaunistico presentato dalla Società è stato elaborato sulla base della letteratura disponibile. In ogni caso la Società si dichiara disponibile all'esecuzione di un piano di monitoraggio, ove necessario.

(...)

La presenza di aree percorse dal fuoco, boscate e rimboschite e gravate da usi civici tra i terreni interessati dalla realizzazione del parco eolico contrasta con le previsioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato dalla Regione Calabria, il quale, al Tomo 4, art. 25, in ordine ai vincoli inibitori, testualmente recita: "fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi". Vigge peraltro il divieto della trasformazione per i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in quanto Beni Paesaggistici.

Si ribadisce che il Comune di Pianopoli ha espresso parere favorevole con riferimento ai vincoli sopra descritti. In particolare il PSC del Comune di Pianopoli identifica l'area d'intervento come zona agricola di tipo E2 (aree caratterizzate da preesistenze insediative); nessuna **delle aree interessate dalla installazione dell'impianto intercetta colture tipiche e specializzate (Zona E1) né aree boscate o da rimboschire (zone E4)**. Quanto alle aree percorse dal fuoco si demanda al Comune di voler dichiarare se l'area interessata dall'impianto ricada o meno nel predetto vincolo. Con riferimento agli usi civici si rimanda a quanto indicato dal Comune di Pianopoli nel CDU in termini di assenza degli stessi.

(..)

25. L'art.15 - RETI TECNOLOGICHE del QTRP prevede "Per gli impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce

che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:

aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali.”

E' stata redatta un'apposita relazione dal Comune di Pianopoli che assevera l'assenza di residenze negli edifici presenti ossia di presenze abitative.

24. Le "aree agricole di pregio", considerate "Invarianti strutturali Paesaggistiche" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "Visione Strategica" Vedasi le considerazioni sopra riportate in relazione al QTRP.

(...)

Di seguito si espongono le componenti ambientali oggetto di valutazione:

- *Impatto visivo.*

L'impatto visivo richiede una congrua analisi del caso concreto, atteso che esso costituisce quello maggiormente derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico, in particolare per ciò che riguarda gli aerogeneratori, fermo restando che solo una piccola percentuale di territorio risulterà fisicamente impegnata dalla costruzione delle vie di accesso, risultando del tutto ininfluenza la realizzazione del cavodotto interrato che si svilupperà per lo più in fregio alle attuali strade di collegamento già esistenti con apporto di allargamenti e miglioramenti dove necessari.

D'altra parte considerata la sussistenza di aree agricole di pregio esposte nel precedente paragrafo, si assume, a priori, che i quattro aerogeneratori, saranno certamente visibili nel contesto territoriale con formazione di un impatto rilevante sulle componenti fondamentali dell'agro-ecosistema e delle loro interazioni con l'ambiente.

Prendendo in considerazione, oltre la disposizione dei quattro aerogeneratori, l'orografia in ragione del contesto collinare è possibile confermare la visibilità da diversi coni di visuale unitamente alla interrelazione tra fattori naturali ed antropici dell'area.

Svolgendo, per gli aerogeneratori, una verifica sulla intervisibilità teorica, mediante i fotoinserimenti eseguiti nell'areale di riferimento su quattro coni visivi, si evidenzia, in primo luogo, che l'impianto eolico risulterà visibile da un'ampia porzione di territorio con massima distanza di 14 km. Difatti, il contesto morfologico dell'area di progetto, caratterizzato da rilievi collinari sovrastanti l'intera piana di Lamezia Terme, determina un impatto visivo degno di attenzione.

La visibilità dell'impianto eolico risulta maggiormente accentuato per l'aerogeneratore WTG1 rispetto alle aree esterne dei centri abitati di Feroletto Antico (frazioni periferiche di Chiatrello, Fondaco Frustato e Scalo Ferroviario) posti tra le Strade Provinciali 80 e 84, e di Pianopoli (frazioni periferiche di Palazzo e Martinico). Quanto all'aerogeneratore WTG5 l'impatto visivo appare maggiore se rapportato con i numerosi impianti eolici di media grandezza posti sul territorio interessato dalla SS 280, notevole punto di osservazione degli impianti. Difatti si rileva che le dimensioni e la densità degli aerogeneratori, seppure nel rispetto delle interdistanze minime previste dal D.M. 10/09/2010, risultano non commisurate alla scala dimensionale del sito.

Con riferimento all'impatto visivo nel ricordare che trattasi di soli 4 aerogeneratori, si precisa che la visibilità degli stessi per quanto inevitabile è altrettanto legittima ai sensi di legge, ricadendo su area non esclusa da tali installazioni. Peraltro, l'incremento della visibilità degli impianti eolici all'interno dell'area di 14 Km di distanza da ogni aerogeneratore è incrementata del solo 1,1% dalla realizzazione dell'autorizzando Impianto.

"(...)

Quanto sopra esposto suggerisce una variazione dell'inserimento delle turbine, là dove l'altezza dei rilievi collinari risulta elemento amplificatore delle riscontrate alterazioni negative sui caratteri esistenti del paesaggio.

La verifica dell'impianto, effettuata dalla comparazione tra le viste attuali e quelle simulate, conferma un inserimento invasivo nella totalità dei punti di vista verificati, con possibile alterazione significativa della percezione dei luoghi dai principali fulcri visivi unitamente ad importanti modifiche all'assetto geomorfologico dell'area, significative variazioni delle linee naturali del terreno e di demarcazione degli appezzamenti agricoli.

Considerando il bacino visivo dell'impianto eolico, cioè la porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile, è possibile evidenziare che le modifiche apportate su una zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto pur incrementandone del 1,1% l'influenza, agiscono su un'area già fortemente compromessa dall'esistenza di diversi impianti eolici di piccole e medie dimensioni.

Fermo restando quanto riportato in relazione al precedente rilievo, si ricorda che trattasi di opere di pubblica utilità la cui realizzazione è indifferibile e urgente non solo in Italia, ma in tutta l'Europa e che il temperamento dei valori in questione non può prescindere dalle esigenze dettate dalla transizione ecologica, tenuto conto peraltro del carattere reversibile di tali opere la cui rimozione potrà essere operata a fine vita utile, secondo il piano di dismissione, con totale recupero della situazione *ex ante*.

"(...)

Al fine di meglio valutare l'effettiva percezione visiva degli aerogeneratori si rileva che la posizione dei nuclei abitativi ed il numero di abitanti residenti nel maggiore centro urbano di Lamezia Terme (Nicastro; densità abitativa: 413,47 ab./km²) situato sul pianoro lametino a poco più di 4 km dal più vicino aerogeneratore, determina un importante interessamento dall'impatto visivo prodotto dai Quattro aerogeneratori certamente definiti "a vista" dal momento che i rotori non risultano totalmente schermati da rilievi del terreno ovvero grandi infrastrutture, tra ricettori-aerogeneratori nella direzione Nord-Ovest, tali da poterne limitarne l'impatto visivo. Aggiungasi, che l'impatto effettivo del territorio appare maggiore se sono considerati i numerosi impianti eolici sul territorio interessato, a ridosso della SS 280, importante punto di osservazione degli impianti e elemento amplificatore dell'effetto selva con altre torri visibili (sebbene di ridotta dimensione) derivante dagli effetti sequenziali e dalla reiterazione visiva. La ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in un raggio di 10 km in linea d'aria e, pertanto, non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, evidenzia la presenza di un insediamento storico, quello di Nicastro L. Terme, che seppur identificato "minore" risulta comunque suscettibile di tutela e valorizzazione secondo l'elenco approvato con Delibera di G.R. n. 44 del 10/02/2011.

Per le ragioni sopra menzionate, tutti gli aerogeneratori possono ritenersi visivamente impattanti e contrastanti con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali, del pascolo, del paesaggio rurale, nonché con aree comunque utilizzate per attività agricole di pregio, andando a prefigurare una caratterizzazione industriale di un paesaggio rurale in grado di alterarne fortemente i caratteri identitari legati alla produzione agricola di pregio (area dell'olio EVO "DOP Lametia", territorio IGP "Olio di Calabria", territorio IGP "Valdamato").

Ogni misura di compensazione qualora finalizzata astrattamente a valorizzare i prodotti tipici locali ed incentivare l'agricoltura di pregio nelle aree di progetto, non potrà garantire un riequilibrio del sistema ambientale in termini di alterazione dei caratteri identitari dei luoghi e di occupazione e consumo della risorsa suolo legati alla produzione agricola sopra esposta.

L'analisi della disposizione degli aerogeneratori in progetto rispetto all'esistente, permette di evidenziare

che le nuove strutture rappresentano su vasta scala un incremento di addensamento rispetto alle esistenti turbine e di quelle in attesa di autorizzazione con potenziale compromissione della qualità visiva, di fruizione del vasto paesaggio agrario di ampie estensioni ed aperte visuali, sull'esistente contesto analizzato, conseguente alla realizzazione dell'intero impianto.

Si faccia riferimento a quanto riportato sopra in ordine alla necessità di contemperamento dei valori in questione.

"(...)

Quanto al cosiddetto fenomeno dell'ombreggiamento intermittente, c.d. "shadow flickering", causato dal passaggio delle pale delle turbine eoliche attraverso i raggi del sole rispetto ai ricettori sensibili posti nelle immediate vicinanze, pur considerato che maggiori criticità di ombreggiamento intermittente sono rinvenibili alle latitudini più elevate dove il sole è più basso nel cielo e quindi le ombre sono più lunghe con maggiore estensione dell'impatto, in assenza di specifica normativa italiana sullo "shadow flickering", sono considerate, in termini conservativi nella presente valutazione, le linee guida tedesche "Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf- Hinweise)", che definiscono le 30 h/anno quale valore soglia di ombreggiamento presso un ricettore nel caso in cui si analizzi lo scenario peggiore, riducibile a 8 h/anno nel caso in cui venga analizzato lo scenario reale. Dallo studio condotto sugli edifici ricettori civili o ad altro uso, si rileva, sulla scorta dell'approccio modellistico eseguito dal Proponente nelle condizioni più sfavorevoli e senza tener conto delle possibili attenuazioni fisiche per la presenza di ostacoli, che gli aerogeneratori genereranno un maggiore ombreggiamento, avente valore superiore allo standard internazionale scelto di 30 h/anno, con riscontrato impatto su n. 2 ricettori sensibili (non identificati come potenzialmente residenziali e non) di seguito elencati:

- Ricettore R4 in prossimità dell'aerogeneratore WTG4;
- Ricettore R18, maggiormente impattato (>45h/anno), non rilevato nella planimetria di studio, ma probabilmente prossimo all'aerogeneratore WTG5.

Per i suddetti ricettori non risulta, dalla documentazione di progetto, effettivamente verificabile se le relative aperture e finestre sono investite dal fenomeno. Ciononostante il proponente, a fronte della previsione di impatto, ritiene non necessario alcun controllo in corso di esercizio e non prevede l'attuazione di alcuna misura di mitigazione per ridurre ovvero annullare il fenomeno.

Sul punto si osserva che il valore di riferimento non è di tipo prescrittivo ma solo indicativo. In ogni caso si segnala che dall'analisi delle ortofoto di dettaglio, si evince come tutti i ricettori maggiormente impattati siano caratterizzati da un'ampia vegetazione di uliveti anche di altezze superiori a 8 m che si interpone fra loro stessi e l'aerogeneratore a loro più vicino. Ne consegue che questa caratteristica induce ad ipotizzare che nella realtà il fenomeno di ombreggiamento dovuto agli aerogeneratori possa essere estremamente attenuato, se non annullato. I ricettori per i quali si è registrato un numero di ore superiori a 30 h/anno di ombreggiamento non hanno peraltro un carattere residenziale. Inoltre, si ricorda che in realtà la frequenza di rotazione delle pale eoliche che la letteratura indica come "disturbante" è maggiore o uguale a 2.5 Hz. Tuttavia, gli aerogeneratori del caso studiato hanno una velocità di rotazione tale che la frequenza sia di 0.5 Hz, quindi nettamente al di sotto di quella critica.

(...)

Dato atto che le misure di mitigazione poste in progetto coprono insufficientemente gli impatti rilevati, le misure di compensazione proposte (interramento opere di rete; adeguamento viabilità esistente mediante utilizzo di materiali non impattanti visivamente ecc.) peraltro prive di indicazioni su tempistica e costi, non consentiranno un riequilibrio del sistema ambientale con compensazione degli impatti residui.

- **Impatti su flora, fauna ed ecosistemi.**

L'area di progetto presenta, nelle porzioni di ridotta alterazione antropica, formazioni a prevalenza di sughera (*Quercus suber*) in cui l'aspetto strutturale presenta uno strato arboreo con un grado di copertura variabile che può anche raggiungere il 100%. Si rileva, in aggiunta, in subordine anche la presenza di leccio (*Quercus ilex*), roverella (*Q. pubescens* e *Q. virgiliana*) ed altre specie arboree sporadiche quali l'orniello *Fraxinus ornus*, il sorbo (*Sorbus domestica*), *Quercus cerris* e *Ostrya carpinifolia*, il castagno (*Castanea sativa*) e la robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Lo strato arbustivo è, con minori valori di copertura rispetto a quello arboreo, costituito soprattutto da sclerofille tipiche della macchia mediterranea (corbezzolo, erica, ginestra e *Dafne gnidium*, *Phillyrea angustifolia*, *Calicotome infesta*, ecc.).

Nello strato arbustivo e in quello arboreo sono ben rappresentate le specie lianose e le infestanti (*Hedera helix*, *Rubus* spp., *Clematis vitalba*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, ecc.).

Il territorio comunale di Pianopoli è, dal punto di vista ecosistemico, un mosaico di ambienti largamente influenzato dalla presenza delle attività umane che si sono succedute attraverso i secoli. Le tipologie di vegetazione e di habitat che si possono rinvenire in questa area sono per la maggior parte da ricondurre a fasi instabili delle serie di vegetazione tipiche per la regione mediterranea.

Benchè in area vasta siano riscontrabili situazioni di continuità e di pregio naturalistico, con alcune tipologie di habitat che si estendono talvolta per svariate decine di ettari data la sussistenza di vegetazione di tipo in particolare su valloni e aree più scoscese, la vegetazione presente nel territorio comunale appare generalmente ordinaria, di origine antropica, di tipo ruderale, nitrofila e costituita di seminativi, con presenza di boschi di latifoglie o di boschi misti.

L'elevata antropizzazione è in parte riscontrabile nelle aree di progetto, là dove le zone in piano o in debole pendenza risultano coltivate prioritariamente ad oliveto con la coltivazione quasi esclusiva della cultivar Carolea, diversamente altre coltivazioni sono costituite da vigneti e seminativi, senza interessamento diretto sulle zone interessate dalle opere.

Dato il contesto di area vasta caratterizzato da ambiente collinare con presenza di formazioni forestali ed aree agricole, si prende atto della tipica varietà di fauna presente sul territorio d'interesse, esposto solo su base bibliografica senza studi specifici condotti a livello locale, benchè non si rilevino nel raggio di 10 km dall'area di impianto di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, insussistenza di specie di interesse conservazionistico, come anche l'assenza di aree RAMSAR. Ciononostante, lo Studio di Impatto Ambientale, è privo di caratterizzazione del chiroterro fauna sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile, riferita in particolare all'area del sito. Per quanto sopra l'impatto sulla fauna (avifauna e chiroterro fauna) si assume come non valutabile in quanto basata esclusivamente su dati bibliografici, privi di rilevamenti diretti, da svolgere nei periodi ecologicamente significativi unitamente alla verifica di situazioni di vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti. Quanto agli impatti sugli uccelli, benchè dagli elaborati di progetto non si evincano puntuali stime previsionali di incidenza dovuta a collisione, è possibile ritenere che la distribuzione della risorsa eolica risulti molto probabilmente utilizzata da varie specie di rapaci in ragione del più vicino corridoio ecologico denominato "Sistema delle fiumare", con accrescimento del rischio di collisione per uccelli. Il suddetto corridoio ecologico rappresenta, difatti, un sito di sosta e svernamento per molti uccelli e, per la sua collocazione geografica, costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie, che hanno la necessità di ritrovare sufficienti aree di sosta ed alimentazione. In corrispondenza del suddetto corridoio ecologico si rileva, difatti, una importante rotta utilizzata da numerose specie di rapaci quali il Falco pecchiaiolo (70% di osservazioni), il Nibbio bruno, il Gheppio e il Grillaio, il Falco di palude e l'Albanella minore, nonché specie più rare (Falco lodolaio, Biancone, Aquila minore, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc.).

Per quanto sopra ed in considerazione del possibile perturbamento che verrà creato sugli habitat di vita, riproduzione e riposo, delle citate specie vulnerabili e in pericolo, si ritiene che la realizzazione del progetto nella sua interezza possa determinare un impatto ambientale negativo e significativo sulla flora,

CARRATELLO WIND S.R.L.

Via della Passione, 60 – 88020 Cortale (CZ)

P.IVA 03953630799

sulla fauna e sugli ecosistemi. Tale condizione, non permetterà un sostenibile intreccio tra i preminenti interessi di conservazione delle specie e quelli di rendimento economico produttivo dell'impianto eolico oggetto di esame, a fronte di un rischio per la compromissione dell'integrità ecologica dell'ambiente e della interferenza negativa sulla componente avifaunistica stazionaria e migratoria.

La società osserva e ribadisce che **l'impianto non intercetta alcuna specie arbustiva**, trattandosi in ogni caso di area olivicola, peraltro senza comportarne la modificazione se non entro i limiti di legge. Quanto allo studio sull'avifauna e in particolare sui chirottari si ribadisce che l'elaborato S02.01 "Studio Naturalistico" allegato all'istanza PAUR, riporta l'analisi sulla chirottofauna sulla base dei dati disponibili in letteratura. Sul punto la Società si rende disponibile alla effettuazione di adeguato monitoraggio anche con riferimento alla chirottofauna.

“(…)

-Impatti su suolo e sottosuolo.

L'area di localizzazione dell'impianto eolico ricade nell'ambito di una formazione dei depositi conglomeratici sabbiosi di terrazzo marino sporadicamente affioranti in scarpate vicine all'area in verifica, ai quali si aggiungono frazioni limose come dimostrato dai sondaggi geofisici del terreno di sedime.

Dalle analisi di tali indagini sono state ricostruite le stratigrafie dei terreni in studio correlate ad alcune indagini dirette eseguite nelle vicinanze.

Si rileva, peraltro, che tutto il territorio comunale di Pianopoli risulta attraversato da molti corsi d'acqua, in direzione Nord-Sud, che incidono con profondi solchi le rocce metamorfiche a monte, fino a giungere sulle aree pianeggianti di genesi sedimentaria formando aree golenali più ampie per il deposito dei terreni alluvionali. Tali corsi d'acqua, a portata variabile, sviluppano un pattern dendritico che dimostra che le litologie favoriscono una elevata percentuale di ruscellamento superficiale.

Il progetto prevede scavi e movimentazione terra per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori, nonché scavi di sbancamento per la realizzazione delle piazzole, delle piste di accesso e per la realizzazione delle cabine.

Le aree sulle quali verranno installate le opere di rete risultano caratterizzate (v. CDU Comune di Feroletto Antico) da fenomeni di dissesto e di instabilità geomorfologica.”

Il rilievo appare generico non supportato da motivazione tecnica di tipo probante. L'area di insediamento delle turbine non presenta in ogni caso nessuna criticità di quelle evidenziate.

(…)

Tuttavia, dalle informazioni di progetto, non si rilevano i necessari accorgimenti in ordine ai corpi frana pericolosi e rischiosi ovvero frane attive o quiescenti nell'area di studio e le aree suscettibili di situazioni di dissesto in corrispondenza delle strade oggetto di tracciato dei cavidotti.

Sul punto si rimanda a quanto riportato nell'elaborato PR1204 “Inquadramento rispetto ai vincoli idrogeologici” allegato all'istanza PAUR, da dove rileva come gli aerogeneratori siano totalmente fuori dalle aree di frana e quindi non possono essere interferenti con le stesse. Con riferimento a un breve tratto di cavidotto, si segnala l'esistenza di interferenza con l'area di frana, che tuttavia non modifica l'assetto idrogeologico in quanto il tracciato del cavidotto interessa la strada pubblica esistente.

(…)

Benché il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, ipotizzi che non vi sia terreno in uscita dal cantiere assoggettato alla normativa rifiuti, non risulta possibile verificare ed analizzare le modifiche del patrimonio agroalimentare e il grado di riduzione della vocazione agroalimentare sopra segnalata, anche in previsione dello sviluppo di processi di urbanizzazione nell'area vasta.

La Società osserva la genericità del rilievo, constatandone l'impossibilità di risposta puntuale. In ogni caso si fa presente che nessuna modifica del patrimonio agroalimentare può essere causata dall'installazione dell'impianto, intendendosi con ciò modifiche alla produzione di olio, atteso che l'impianto non interferisce le piante olivicole e quindi non ne riduce in alcun modo la produzione di olio.

"(...)

Considerata, dunque, la variabilità delle forme d'uso del suolo presenti nell'area di progetto nonché la rilevata presenza di elementi apprezzabili sotto l'aspetto agri-naturalistico, la realizzazione dell'impianto eolico determinerà effetti significativi sulla componente vegetazionale e botanica, sugli ordinamenti colturali agricoli con potenziali effetti significativi anche determinabili dall'adeguamento degli esistenti tracciati ai fini del passaggio degli automezzi di trasporto.

Considerazione generica non supportata da motivazione tecnica di tipo probante.

"(...)

Nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", si conferma che la scelta localizzativa per la realizzazione dell'impianto eolico, oltre a non limitare il consumo di suolo libero, determina una sottrazione ingiustificata ed una riduzione di capacità di uso agricolo per le citate aree caratterizzate da vocazione agricola di pregio attraverso la messa in opera dei quattro basamenti in calcestruzzo su cui poggiare ogni torre, dalle piazzole di servizio e dalla realizzazione delle infrastrutture viarie, che nello specifico, per come ampiamente trattato nello Studio di Impatto Ambientale, ricadono interamente in aree agricole.

Si osserva che nel confronto tra le alternative tecnologiche più avanzate per la produzione di energia elettrica da FER, a parità di potenza installata, gli impianti eolici sono quelli che determinano il minor consumo di suolo in rapporto alla Potenza. A titolo esemplificativo si pensi che per consentire la produzione di 4,5 MW da fotovoltaico sono necessari circa 50.000 mq a fronte dei soli 3.500 necessari per la realizzazione dell'impianto in questione, avente una potenza pari a 18 MW.

Inoltre, considerato che l'area nella quale si inserisce l'impianto è un'area in parte agricola, la realizzazione di un impianto eolico, in luogo di un impianto fotovoltaico, delinea la coerenza della progettazione con la specificità dell'area, visto il minimo impatto sulle aree agricole, risultando peraltro rispettato il requisito di cui all'art. 16.1. lett. e) del DM 10.09.2010 (le "Linee Guida"). Per completezza si evidenzia, altresì, che le Linee Guida prevedono che già solo la sussistenza di uno o più dei requisiti di cui al punto 16.1 sia, in generale, "elemento per la valutazione positiva dei progetti". Nel caso di specie, non solo viene rispettato il requisito di cui al punto 16.1 lett. e) delle citate Linee Guida, ma anche il requisito di cui al punto 16.1 lett. c), atteso che l'intera progettazione si è ispirata a criteri volti ad assicurare il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Risultano, quindi, rispettati almeno due requisiti di cui all'art. 16.1. delle medesime Linee Guida il che deve costituire elemento di valutazione positiva del progetto secondo quanto previsto dal medesimo punto 16.1. Si segnala inoltre, come già più volte evidenziato, che nessuna area di pregio è intercettata dall'impianto.

Ciò ribadito e tenuto conto della più volte richiamata priorità eourounitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili, giova precisare che l'installazione di un impianto eolico comporta un consumo del territorio di gran lunga inferiore a quello necessario per l'installazione di un impianto fotovoltaico. A titolo esemplificativo si pensi che per consentire la produzione di 4,5 MW sono necessari circa 50.000 mq a fronte dei soli 3.500 necessari per la realizzazione delle piazzole su cui installare gli aerogeneratori.

"(...)

CARRATELLO WIND S.R.L.

Via della Passione, 60 – 88020 Cortale (CZ)

P.IVA 03953630799

- Impatti derivanti da incidenti.

Quanto alla idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito, il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori certificati secondo le norme IEC 61400.

La valutazione sui pericoli in funzione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate, porta a confermare, nelle condizioni di massima velocità di rotazione, una distanza teorica massima di gittata di una pala pari a circa 260 m dall'asse della torre, con riscontrata probabilità di collisione con un fabbricato risultante a distanza inferiore e relativo a:

Aerogeneratore	rif. catastali fabbricato (Comune di Pianopoli)
WTG5	~ Fg 24 p.lle 353-265-339-362*
(*il ricettore è identificato con il n. 20 nell'elaborato "Calcolo della gittata degli organi rotanti")	

L'elaborato afferente alla verifica sulla gittata degli organi rotanti esclude in ogni caso verifiche approfondite sulle ulteriori unità abitative di seguito elencate e regolarmente censite.

- Fg 24 p.lle 353-265-339-362;
- Fg 23 p.lle 866-318-214-882-871-870;
- Fg 17 p.lla 140-81-83;
- Fg 12 p.lla 234-228-235.

Ritenendosi, pertanto, esclusa la sola presenza del ricettore 20 nei pressi della turbina G05, posto ad una distanza di sicurezza inferiore a 260 m, si ritiene non accettabile la dichiarazione volta a ritenere l'edificio "schermato" dalla presenza di alberi di alto fusto aventi un ruolo di protezione in caso di rottura.

Si rileva, in aggiunta, che gli aerogeneratori WTG4 e WTG5, risultano compresi all'interno di 20 m dai confini delle strade di tipo "F" (strade locali) e pertanto non rispettano quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92."

Sul punto si chiarisce che il comune di Pianopoli ha rilasciato parere di compatibilità generale, di coerenza e conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico comunale, alla L.R. urbanistica n. 19/2002, e al Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica. Infine, le turbine WTG4 e WTG 5, prospicienti le strade comunali, presentano una distanza da centro turbine a bordo strada di 23 e 33 m rispettivamente, oltre i 20 m prscritti dal DPR 495/92.

(...)

5. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Gli elaborati progettuali contengono informazioni insufficienti ai fini della valutazione ambientale in assenza di verifica di stabilità dei pendii naturali e di analisi della varietà fauna e di flora sulla base di studi specifici condotti a livello locale.

CARRATELLO WIND S.R.L.

Via della Passione, 60 – 88020 Cortale (CZ)

P.IVA 03953630799

Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono in particolare a:

- *analisi del potenziale energetico di ventosità, mensile e totale, del sito mediante l'utilizzo di stazione anemometrica, con periodo di rilevazione di 12 mesi, con rilevamento della velocità media a 15 metri di 4,88 mt/s e risultati di previsione modellistica (WasP) calcolata a 113 metri pari a 5,60 mt/s;*
 - *estrapolazione orizzontale dei dati del vento mediante modello di calcolo WASP;*
 - *metodo di calcolo per la stima dei campi elettromagnetici conforme alla norma CEI 211-4 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche";*
 - *classificazione idrologica dell'area, attraverso strumenti GIS e modello digitale del terreno (DTM) in formato raster;*
 - *valutazione della gittata massima degli organi rotanti degli aerogeneratori in caso di improvviso ed accidentale distacco dal rotore;*
 - *analisi previsionale del campo elettromagnetico indotto;*
 - *modellazione carte tematiche di intervisibilità teorica (MIT) dell'impianto eolico, svolto a partire da un Modello Digitale del Terreno, mediante software WINDPRO comprensivo di modulo SHADOW per l'analisi del fenomeno "shadow flickering";*
 - *campagna di misure fonometriche, nel rispetto del D.M. 01/06/2022, sull'area oggetto di studio mediante fonometro integratore analizzatore, calibrazione del modello previsionale acustico e software previsionale;*
 - *indagini geofisiche (sismica a rifrazione e Multichannel Analysis of Surface Waves MASW);*
- Si osserva come quanto sopra riportato non tenga conto delle approfondite e meticolose indagini condotte e illustrate dalla Società alla cui lettura si rimanda trattandosi di documentazione allegata all'istanza PAUR.*

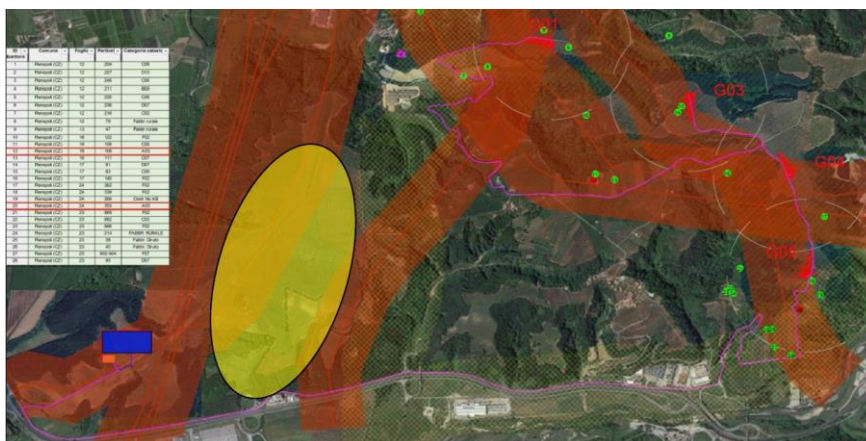
"(...)

6. VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

La scelta dell'ubicazione degli aerogeneratori ha tenuto conto in via prioritaria, delle condizioni di ventosità (direzione, intensità e durata), della natura geologica del terreno nonché del suo andamento piano-altimetrico. Nello Studio di Impatto Ambientale sono ipotizzate diverse alternative e gli unici elementi di comparazione, sono svolti con riferimento a:

- 1) *Una alternativa denominata "AL1" (di seguito esposta graficamente) su terreno posto a sud-ovest dell'area di progetto, in un'area interposta posta nelle vicinanze della SS280 nel comune di Feroletto Antico; soluzione esclusa in quanto interessata da molte linee di alta tensione a 150KV e 380 KV che non consentono un'installazione in sicurezza delle turbine;*

P.IVA 03953630799



-
- An aerial photograph of a landscape featuring a mix of green fields, brown agricultural plots, and dark forested areas. A large blue oval is overlaid on the right side of the image, highlighting a specific region. Three red arrows point to other locations: one in the upper left, one in the center, and one in the lower right.

Vedasi quanto riportato sopra in termini di alternative localizzative

* * *

Conclusioni

L'impianto nel complesso considerato non comporta interferenze tali alterare in via permanente lo stato dei luoghi e delle aree tutelate, non comporta alcun detrimento delle risorse naturali e risulta localizzato ai sensi di legge. Di talché nulla osta alla realizzazione dell'Impianto oggetto del procedimento di VIA.

Si confida pertanto che le considerazioni e i chiarimenti sopra esposti siano valutati positivamente nell'ambito del procedimento PAUR e che conducano all'emissione del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da
ANTONIO SERRATORE

O = Collegio dei Geometri di Catanzaro
C = IT